



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 268

Resoconti

Edizione non definitiva

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 3 marzo 2010

## I N D I C E

### Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . .	Pag. 3
--	--------

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	Pag. 7
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 13
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 22
4 <sup>a</sup> - Difesa . . . . .	» 29
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 35
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 42
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 51
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 60
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 65
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 66
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 97
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 101
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 143

### Commissioni bicamerali

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	Pag. 147
Per l'infanzia e l'adolescenza . . . . .	» 149

### Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro . . . . .	Pag. 153
---	----------

### Sottocommissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .	Pag. 156
2 <sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .	» 157
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri . . .	» 158
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea - Pareri . . . . .	» 159

---

CONVOCAZIONI . . . . .	Pag. 160
------------------------	----------

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-AP; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.*

## **GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

Mercoledì 3 marzo 2010

**55ª Seduta (1ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 13.*

### **SUI LAVORI DELLA GIUNTA**

Il PRESIDENTE, dichiarata cessata la materia del Doc. IV, n. 7, non facendosi osservazioni anticipa la data di svolgimento della seduta di domani alle ore 13,05 odierne, con all'ordine del giorno la sostituzione di un senatore dimissionario nella circoscrizione Estero – ripartizione Europa.

*La seduta termina alle ore 13,02.*

**56ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
FOLLINI

*La seduta inizia alle ore 13,05.*

### **VERIFICA DEI POTERI**

#### **Sostituzione di senatore della circoscrizione Estero-ripartizione Europa**

Occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, nonché in analogia con il parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 7 giugno 2006, all'attribuzione

del seggio resosi vacante nella circoscrizione Estero-ripartizione Europa a seguito delle dimissioni del senatore Nicola Paolo Di Girolamo, che il Senato ha accolto nella seduta antimeridiana odierna dell'Assemblea, il relatore per la circoscrizione Estero, il senatore IZZO (*PdL*) propone che la Giunta riscontri che il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti – nella graduatoria delle cifre elettorali individuali all'interno della lista alla quale apparteneva il senatore dimissionario – è Raffaele Fantetti.

Si apre la discussione.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-IS-Aut*) invita a non dare per scontato, come fa il relatore, che il parere 7 giugno 2006 si applichi alla fattispecie: esso è costruito in riferimento alle regioni del territorio nazionale e non è affatto detto che si possa estendere alla circoscrizione Estero. Non solo non vi sono precedenti in tal senso, ma in tema di diritti l' analogia non è possibile: solo dalla stessa fonte di quel parere, cioè la Giunta del Regolamento, può provenire una parola definitiva in merito, ma nonostante le ripetute sollecitazioni rivolte alla Presidenza del Senato dal suo Gruppo – nella seduta d'Assemblea testé conclusasi – la problematica è stata ignorata. Essa merita invece di essere ripresa, in quanto lasciare alla Giunta la sola responsabilità di una procedura innovativa in materia significa esporsi in una circostanza tutt'altro che condivisa: ricorda, in merito, le notizie di stampa attinenti ai requisiti di eleggibilità del proclamando, che comportano un sovrappiù di cautela da parte di una Giunta che è investita – ai sensi dell'articolo 2 del suo Regolamento di verifica dei poteri - anche di poteri officiosi.

Il senatore NESPOLI (*PdL*) invita la Giunta a non sovrapporre due piani assolutamente diversi, quale quello della proclamazione in subentro e quello della convalida: questa sede è tenuta soltanto a ripristinare il *plenum* dell'Assemblea, ai sensi della procedura dettata dalla Giunta del Regolamento nel 2006, mentre sarà dopo il decorso dei venti giorni previsti dalla legge e dal Regolamento per i ricorsi che si potrà accertare la fondatezza di eventuali doglianze in ordine ai titoli di ammissione del subentrante.

La senatrice ADAMO (*PD*) dichiara che la Giunta non può essere ridotta a sede di mera ratifica, ma – soprattutto in una situazione di fondamento regolamentare precario – deve svolgere appieno la sua funzione con cognizione di causa.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) avverte che le perplessità emerse pubblicamente in ordine ai requisiti di eleggibilità del proclamando – soprattutto in quanto riprese da un componente di Giunta – non possono essere disattese: un approfondimento sarebbe doveroso, anche allo stato degli atti a disposizione della Giunta, per evitare di dover ritornare a breve su deci-

sioni assunte oggi in virtù di un meccanicismo che svilirebbe la funzione della Giunta.

Il senatore AUGELLO (*PdL*) giudica volatile l'argomento fondato sulle indiscrezioni di stampa; quanto alla lacuna, corretta è la proposta del relatore di operare per analogia direttamente in Giunta, visto che la disparità di procedure tra senatori subentranti nella circoscrizione Estero e senatori subentranti nel territorio nazionale si presterebbe a dubbi di costituzionalità.

Il senatore SANNA (*PD*) ipotizza una delibera con cui la Giunta accompagni l'accertamento proposto dal relatore con l'auspicio che la Giunta del Regolamento estenda formalmente la procedura di cui al parere del 2006 anche al caso dei subentri nella circoscrizione Estero; laddove la Presidenza del Senato ritenesse più utile una specificazione di rango legislativo, i capigruppo in Giunta potrebbero farsi carico di proporre una modificazione al decreto legislativo sull'elezione del Senato della Repubblica.

Quanto all'esercizio dei poteri officiosi, non suoni come rampogna per passati comportamenti del relatore o della maggioranza: non è interesse riportare in una sede tecnico-giuridica come la Giunta le polemiche d'Assemblea, ma è evidente a tutti che il decorso del periodo regolamentare per la conclusione della verifica dei poteri non ha portato ancora ad una parola definitiva sui molteplici ricorsi ed esposti presentati per la circoscrizione Estero. Impregiudicato il celere svolgimento della revisione schede già deliberata per l'America settentrionale e centrale, auspica che con lo scadere dei venti giorni dalla proclamazione di Raffaele Fantetti si possa udire in Giunta la relazione conclusiva sulla ripartizione Europa. In questa sede potranno anche essere esaminate attività officiose in ordine ai requisiti di eleggibilità del neoproclamato, svolgendo accertamenti anche a prescindere da eventuali ricorsi elettorali.

Dopo interventi dei senatori ORSI (*PdL*) e LUSI (*PD*), in ordine ai motivi per i quali non si è ancora addivenuti ad una pronuncia su ricorsi ed esposti riguardanti la circoscrizione Estero, il relatore IZZO (*PdL*) dichiara di essere disponibile a convocare sin da subito il Comitato di revisione schede per l'America settentrionale e centrale, ma di non poterlo fare perché il gruppo del partito democratico non ha ancora designato il suo componente. Il senatore SANNA (*PD*) si impegna a rendere la designazione oggi stesso.

Il senatore SARO (*PdL*) esprime favore, a nome del suo Gruppo, per l'ipotesi di una delibera che affronti le tematiche evidenziate nell'intervento del senatore Sanna: invita però a considerare che spetterà ai ricorrenti, se ve ne saranno, di argomentare su eventuali carenze di titoli di eleggibilità.

Concorda con il suo capogruppo il relatore IZZO (*PdL*), secondo cui – dovendosi rifuggire da giustizia sommaria in una procedura che richiede attente e meditate verifiche, anche sulla fondatezza delle notizie di stampa – sarebbe tautologico evocare l'esercizio di poteri officiosi, tanto più in questa fase di mera ricognizione della graduatoria delle preferenze.

Concorda il senatore SARRO (*PdL*), secondo cui il decorso dei venti giorni è pregiudiziale a qualsiasi determinazione in ordine agli accertamenti officiosi; questa è la sede per proclamare il subentrante e rappresenta già una certa novità il voler aggiungere – comunque necessariamente in un documento separato, rispetto all'accertamento da comunicare alla Presidenza del Senato – auspici di qualsiasi genere.

Il senatore D'ALIA (*UDC-SVP-IS-Aut*) segnala che la trasposizione del parere del 2006 alla procedura di subentro nella circoscrizione Estero non è così ovvia, visto che lì si parla di ordine di lista mentre l'articolo 16 della legge Tremaglia considera tale ordine solo in via subordinata rispetto alla graduatoria delle cifre elettorali individuali. Non intende rinunciare ad essere polemico con la disinvoltura con la quale tale doglianza è stata ignorata in Assemblea e per questo motivo – oltre che per concomitanti impegni parlamentari, che lo inducono ad abbandonare i lavori – non parteciperà alla votazione.

Il PRESIDENTE dà lettura della seguente proposta di delibera, avanzata dal senatore Sanna e sulla quale il relatore Izzo ha dichiarato parere favorevole:

«La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,

rilevata la lacuna legislativa creatasi nella disciplina elettorale sui subentri dei senatori eletti nella circoscrizione Estero;

atteso che la Giunta stessa è tenuta ad applicare per analogia norme che la prassi parlamentare ha attestato come di stretta interpretazione;

richiede alla Presidenza del Senato di individuare le modalità più opportune per colmare l'evidenziata lacuna normativa;

si riserva altresì l'esercizio dei poteri officiosi, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di verifica dei poteri, a decorrere da venti giorni dalla data di proclamazione di Raffaele Fantetti.».

Con separate votazioni, la Giunta approva all'unanimità la delibera testé illustrata nonché l'accertamento del subentro proposto dal senatore Izzo.

*La seduta termina alle ore 13,50.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**175<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

VIZZINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e per l'interno Davico.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Su proposta del senatore PASTORE (*PdL*), la Commissione conviene di iscrivere all'ordine del giorno, a partire dalla prossima settimana, il disegno di legge costituzionale n. 1762 (Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza), d'iniziativa del senatore Pastore e di altri senatori e n. 1844 (Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy*), d'iniziativa del senatore Marini e di altri senatori.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1630) FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 gennaio.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) nota che il tema delle incompatibilità con il mandato parlamentare suscita discussioni e valutazioni anche contrastanti, essendo caratterizzato nel tempo da un confine mobile, che corrisponde a sensibilità e condizioni variabili a seconda delle circostanze storiche. Il disegno di legge in esame corrisponde all'esigenza comunemente avvertita di riordinare le definizioni del limite all'esercizio del mandato elettivo in rapporto all'assunzione di altri impegni o cariche.

Come si desume all'articolo 2 la casistica può essere molto varia: la discussione in Commissione consentirà di valutare quei casi verificandone l'effettivo rilievo ai fini dell'incompatibilità e di considerarne altri che per ipotesi non siano contemplati. Quanto all'articolo 1, osserva che insieme alle prescrizioni riferite a casi già regolati nelle singole discipline elettorali (ad esempio quello della incompatibilità con il mandato parlamentare europeo), si affronta il rapporto con il mandato di sindaco di città con più di ventimila abitanti e di presidente di Provincia. Si tratta di una causa di incompatibilità già prevista in passato che, avendo operato in senso speculare alla ineleggibilità dei sindaci delle città maggiori e dei presidenti di Provincia, è venuta meno in virtù di una interpretazione fornita dagli organi parlamentari.

Sottolinea l'esigenza di una valutazione scevra da pregiudizi, visto che ogni soluzione avrebbe una propria giustificazione: è opportuno esaminare la proposta non già come soluzione normativa per rimuovere un abuso, bensì come ricerca di un equilibrio ragionevole dei diversi interessi pubblici, senza condizionamenti dovuti alla sussistenza attuale di casi di incompatibilità.

Invita i Gruppi parlamentari ad avanzare tempestivamente le proprie proposte, in modo da favorire un dibattito approfondito e la ricerca di una soluzione condivisa. Infine, sottolinea l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni e di valutare le esperienze di altri ordinamenti, con l'obiettivo di regolare la materia in sede politica e con tempi certi.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (*PD*) condivide l'opportunità di regolare organicamente la materia delle incompatibilità, ineleggibilità e incandidabilità. Si tratta di una stratificazione di norme, collegate ai singoli sistemi elettorali e prive di una logica di sistema. La sensibilità del suo Gruppo è testimoniata dall'adesione al disegno di legge in titolo: condividendo l'urgenza di provvedere, auspica che l'esame abbia un corso prioritario; tuttavia dovranno prendersi in considerazione in sede distinta le iniziative legislative che riguardano gli effetti sul mandato delle vicende giudiziarie dei membri del Parlamento.

Il presidente VIZZINI (*PdL*) condivide la sottolineatura circa la separazione della materia delle incompatibilità e ineleggibilità rispetto a quella delle vicende giudiziarie di coloro che rivestono cariche elettive.

Intervenendo nella discussione generale, il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*) esprime apprezzamento per il senso delle istituzioni che il Presidente dimostra nella conduzione dei lavori della Commissione, in particolare adoperandosi in difesa della funzione del Parlamento.

Sottolinea il rilievo critico della disciplina delle incompatibilità, caratterizzata dall'assunzione di decisioni non coerenti degli organi parlamentari, con potenziali confusioni e incongruenze. A suo avviso, si dovrebbe provvedere a una riscrittura complessiva della normativa, senza tenere conto di quella vigente e delle interpretazioni che ne sono state date,



utilizzando come elemento di confronto anche l'esperienza di altri ordinamenti.

Conclude, auspicando che il Presidente assicuri le condizioni affinché la revisione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità sia un'occasione per rafforzare la dignità del Parlamento e per svolgere un dibattito al riparo dalle pressioni degli organi di informazione.

Il senatore PASTORE (*PdL*) ricorda che la disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità fu concepita in un contesto diverso dall'attuale sotto il profilo istituzionale ed elettorale. Inoltre, si deve tenere conto dei vincoli della normativa europea e del mutato assetto delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni, nonché dei riflessi che la disciplina può determinare negli organi elettivi degli enti locali.

Sottolinea l'esigenza di una complessiva razionalizzazione, con soluzioni anche diverse ma coerenti con principi di riferimento generali. Richiama l'attenzione sulla distinzione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e sulle questioni che pone la disciplina delle elezioni nella circoscrizione Estero. Anche il riferimento alle città con più di ventimila abitanti appare anacronistico, vista la mutata disciplina dei sistemi elettorali che ha assunto un parametro diverso per distinguere tra comuni maggiori e minori.

Il senatore BODEGA (*LNP*) condivide le proposte emerse nel dibattito a proposito del metodo da seguire per la revisione della disciplina delle incompatibilità e ineleggibilità. È necessario garantire che la carica di parlamentare e quella di sindaco o presidente di provincia siano considerate con pari dignità. Si tratta di una materia complessa perché riguarda l'intreccio di interessi diffusi e talvolta contrapposti che richiederà un esame approfondito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1223) MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani**

**(1431) Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia Nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 gennaio.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) conferma la proposta di chiedere l'assegnazione in sede deliberante, visto il generale consenso dei Gruppi sul testo unificato predisposto dal comitato ristretto, e invita il Governo a esplicitare eventuali ostacoli a causa dei quali la Commissione bilancio potrebbe non rendere un parere favorevole. Sottolinea l'urgenza di costi-

tuire l'Agenzia per la protezione dei diritti umani, secondo quanto richiesto dalle Nazioni Unite.

Il senatore MARCENARO (*PD*) ricorda che il Governo, anche recentemente, si è impegnato a favorire la costituzione dell'Agenzia per ottemperare alle determinazioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Considerata la nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, che esprime riserve circa la copertura finanziaria dell'iniziativa legislativa, è opportuno che il Governo chiarisca la propria posizione.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI dichiara di condividere il testo unificato, di cui auspica la tempestiva approvazione. Tuttavia, un chiarimento circa possibili difficoltà di copertura finanziaria potrà venire solo dai rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presidente VIZZINI esprime apprezzamento per la partecipazione ai lavori del sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati; tuttavia, è opportuno che la Commissione inviti un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze per chiarire se sussistono ancora spazi per la legislazione di iniziativa parlamentare: infatti, quando si tratta di disegni di legge del Governo, l'individuazione della copertura finanziaria è sempre più agevole. Al contrario, quando la legislazione procede da iniziative condivise a livello parlamentare emergono ostacoli insormontabili per cui la Commissione bilancio non può pronunciarsi favorevolmente.

La relatrice INCOSTANTE (*PD*) condivide le osservazioni del presidente Vizzini: si verifica una sostanziale impossibilità di approvare leggi di iniziativa parlamentare, anche quando si tratta di disposizioni condivise e urgenti, in mancanza del *placet* del Ministro dell'economia. È ben vero che il Ministero dell'economia e delle finanze svolge una funzione di supervisione delle risorse spendibili e quindi ricopre un ruolo di *primus inter pares*; tuttavia, gli altri membri del Governo, soprattutto quando avanzano o sostengono iniziative programmatiche, come è l'attuazione di un impegno assunto nelle sedi internazionali, dovrebbero far valere il loro interesse istituzionale in seno al Consiglio dei ministri ovvero con azioni di *moral suasion* o di pressione sul Ministero dell'economia e delle finanze. A tale proposito, rivolge al rappresentante del Governo l'invito ad assumere un impegno politico.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI assicura che rappresenterà al Governo l'esigenza condivisa di approvare il provvedimento; tuttavia, non è in grado di fornire una risposta esaustiva che tenga conto degli equilibri di bilancio e quindi non può dare assicurazioni sulla copertura finanziaria.

Il presidente VIZZINI sottolinea che il provvedimento è fondato sul presupposto di una risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 e che l'Italia è uno dei pochi Paesi che non ha ancora adempiuto. Sarebbe stato doveroso da parte del Governo attuale e di quelli precedenti adoperarsi per la tempestiva costituzione dell'Agenzia.

Il senatore BIANCO (PD) rileva che il profilo critico richiamato dal Presidente riguarda l'attività parlamentare nel suo complesso: infatti, a parte l'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza e all'introduzione di maxi emendamenti sostitutivi in sede di conversione dei decreti-legge, più volte denunciati dalla sua parte politica, argomenti questi di polemica politica, il blocco della funzione legislativa parlamentare risulta dannoso per il Paese e per la stessa maggioranza.

Oltre a condividere l'opportunità di invitare un rappresentante del Ministero dell'economia, propone di rivolgere al Presidente del Senato un appello per stigmatizzare il fatto che il Governo non fornisce risposte adeguate e tempestive.

Il PRESIDENTE invita i rappresentanti dei Gruppi parlamentari a pronunciarsi entro la prossima settimana sulla proposta avanzata dalla relattrice di chiedere il trasferimento alla sede deliberante: tale procedura, tra l'altro, indurrebbe il Governo a fornire risposte conclusive.

I senatori BIANCO (PD) e PARDI (IdV) si pronunciano fin da ora favorevolmente sulla proposta di richiedere l'assegnazione in sede deliberante.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 952 E CONNESSI (SERVIZIO CIVILE)*

Il PRESIDENTE riferisce sull'audizione dei rappresentanti dell'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti svolta in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Ricorda che il Governo non ha mai manifestato il proprio consenso all'assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge n. 952 e connessi, in materia di revisione della disciplina del servizio civile, e ha presentato un disegno di legge delega (Atto Senato n. 1995) per il riordino della materia che, tuttavia, vista la sua natura, comporta tempi più lunghi e non potrebbe essere trattato in sede deliberante. Nel corso dell'audizione è stata rappresentata l'esigenza, che sarà confermata attraverso una memoria scritta, di adibire una quota degli operatori del servizio civile per l'assistenza a favore delle persone con disabilità più gravi. Considerata l'urgenza di un intervento in tale direzione, la Commissione potrebbe valutare l'ipotesi di un provvedimento specifico, in modo da fornire tempestivamente una

risposta legislativa: in tal senso è stato assunto un impegno con i rappresentanti dell'Unione italiana dei ciechi e ipovedenti.

La Commissione prende atto.

*SULLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1700 (COMITATO SCHENGEN)*

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione politiche dell'Unione europea non ha ancora trasmesso il parere sul disegno di legge n. 1700 (Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388). Pertanto, la discussione in sede deliberante proseguirà in una seduta successiva.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**140<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BERSELLI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore CASSON (*PD*) sollecita in primo luogo il reinserimento all'ordine del giorno dei lavori della Commissione del disegno di legge n. 1411, sottoscritto da tutti i capigruppo della Commissione e del quale è relatore, in materia di riparazione per ingiusta detenzione. Al riguardo invita la Presidenza a valutare l'opportunità di riaprire il termine per gli emendamenti; preannunciando, nel contempo, la presentazione di una puntuale proposta volta a modificare anche l'articolo 314 del codice di procedura penale.

Alla luce poi dei recenti drammatici fatti di cronaca sollecita la calendarizzazione del disegno di legge n. 1076 in materia di reati ambientali.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) sollecita la prosecuzione dell'esame del disegno di legge n. 850, assegnato alle Commissioni riunite 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) chiede che sia avviato, quanto prima, l'esame del disegno di legge n. 753, fatto proprio dal gruppo del partito democratico, il quale reca norme per il contrasto del grave sfruttamento del lavoro e per la tutela delle vittime del caporalato.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MAZZATORTA (*LNP*) illustra il provvedimento in titolo limitatamente alle parti di competenza della Commissione, modificate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del parlamento. Si sofferma in particolare sull'articolo 31, il quale ridisegna la sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro.

Più nel dettaglio, il comma 1 sostituisce integralmente l'articolo 410 del codice di procedura civile rendendo meramente facoltativo il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro. La disciplina della conciliazione trova peraltro applicazione, ai sensi del comma 8, anche alle controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La norma poi stabilisce che il solo tentativo obbligatorio di conciliazione rimane quello di cui all'articolo 80, comma, 4 del decreto legislativo n. 276 del 2003, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la certificazione.

L'articolo inoltre, detta nuove disposizioni relative alla composizione delle commissioni di conciliazione, salva la precisazione, per la designazione dei rappresentanti dei lavoratori della necessaria rappresentatività dei sindacati a livello territoriale.

Il comma 3 dell'articolo sostituisce invece integralmente l'articolo 411 del codice di procedura civile relativo al processo verbale di conciliazione. Dopo aver illustrato il comma 4, il quale novella la disciplina dell'ulteriore tentativo di conciliazione in sede giudiziale di cui all'articolo 420 del codice di rito civile, si sofferma sul comma 5, il quale disciplina l'arbitrato presso la commissione di conciliazione.

Dopo aver dato conto dei commi 6 e 7, i quali individuano ulteriori modalità di conciliazione e arbitrato aggiungendo una possibilità di accordo da raggiungere davanti ad una speciale commissione di conciliazione e arbitrato irritale, riferisce sul comma 6, il quale sostituisce integralmente l'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile.

Analoga modifica, ricorda, è stata apportata al successivo comma 7 che sostituisce integralmente l'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile prevedendo un'ulteriore possibilità di conciliazione e arbitrato irrituale.

Ricorda quindi che il comma 8 estende la disciplina del tentativo facoltativo di conciliazione, della conciliazione e dell'arbitrato sindacale e

davanti al collegio di conciliazione e arbitrato irrituale alle controversie nel lavoro pubblico e abroga, per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte, gli articoli 65 e 66 del Decreto legislativo n. 165 del 2001. Con modifica approvata alla Camera è stato richiamato, per l'applicazione nelle controversie nel lavoro pubblico, anche l'articolo 412, relativo al possibile arbitrato in pendenza del tentativo di conciliazione presso le commissioni di conciliazione.

Dopo aver dato conto del comma 9 dell'articolo il quale riguarda i limiti alla pattuizione di clausole compromissorie nelle controversie individuali di lavoro, illustra i commi 10, 11 e 12 i quali intervengono sulla disciplina delle commissioni di certificazione.

Riferisce quindi sul comma 13, il quale abroga il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che attualmente circo-scrive alle specifiche commissioni di certificazione istituite nell'ambito delle Direzioni provinciali del lavoro e delle province la procedura di certificazione del regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Dopo aver dato brevemente conto dei commi 14, 15 e 16, illustra una proposta di parere favorevole.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra una proposta di parere contrario, alternativa a quella del relatore, che si allega al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) chiede taluni chiarimenti sul comma 9 dell'articolo 31. Domanda in particolare se il ricorso alle procedure arbitrali da parte dei lavoratori debba considerarsi meramente facoltativo.

Il presidente BERSELLI condivide i rilievi critici circa il mancato coinvolgimento della Commissione nell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, il quale interviene in modo incisivo sul rito del lavoro.

Dopo che il relatore MAZZATORTA (*LNP*) ha fornito talune precisazioni sul comma 9 dell'articolo 31, la proposta di parere favorevole è quindi, previa verifica del prescritto numero legale, posta ai voti ed approvata.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (PE-CONS 2/10)**  
(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sull'atto in titolo osservando come si tratti di una proposta di direttiva, di iniziativa di un gruppo di

Stati membri, trasmessa dal Consiglio dell'Unione ai parlamenti nazionali, sulla base della nuova procedura di cui al Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Dopo aver ricordato la base giuridica dell'atto, cioè l'attuazione, degli obiettivi dichiarati nei programmi di Tampere e dell'Aia, prima, e di Stoccolma, poi, si sofferma sul merito della proposta. Dopo aver illustrato l'articolo 1, il quale definisce come «ordine di protezione europeo» una decisione giudiziaria riguardante una misura di protezione emessa da uno Stato membro al fine di facilitare, se del caso, l'adozione da parte di un altro Stato membro di una misura di protezione in base al suo diritto nazionale per la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e psichica, della libertà o dell'integrità sessuale di una persona, riferisce sull'articolo 2. Tale norma, fra l'altro, specifica che l'ordine di protezione europeo è emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo taluni obblighi o divieti.

Nel soffermarsi sull'articolo 3, precisa che il provvedimento di protezione non deve pregiudicare l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. Ciascuno Stato membro è tenuto a informare il segretariato generale del Consiglio in merito alle autorità giudiziarie competenti o alle autorità non giudiziarie designate quali autorità competenti per l'adozione e il riconoscimento delle decisioni a norma della presente direttiva, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.

Dopo aver illustrato l'articolo 6, il quale disciplina nel merito l'ordine di protezione europeo, dà conto dell'articolo 9, il quale indica le circostanze che consentono all'autorità competente dello Stato di esecuzione la facoltà di rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo.

Ai sensi dell'articolo 16, ricorda poi la relatrice, l'ordine di protezione europeo deve essere tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

Conclude soffermandosi sull'articolo 17, il quale specifica che le spese risultanti dalla sua applicazione sono a carico dello Stato di esecuzione, a eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Svolge quindi talune considerazioni sull'impatto della proposta della direttiva sull'ordinamento nazionale.

Sottolinea in primo luogo come, al momento non esistano strumenti per l'esecuzione delle misure di protezione adottate in un altro paese dell'Unione europea.

Per quanto riguarda, tuttavia, le misure di protezione che attualmente possono essere adottate in Italia e che potrebbero costituire oggetto di un ordine di protezione europeo, ricorda innanzitutto le disposizioni di cui all'articolo 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale relative ad alcune misure cautelari.

Ricorda poi gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ex articolo 342-*bis* del codice civile che possono essere disposti dal giudice in



presenza di una condotta del coniuge o di altro convivente causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente.

Conclude dando conto dei rilievi formulati dalla Commissione Affari costituzionali sull'atto.

Accedendo alle richieste di approfondimento delle questioni oggetto dell'atto in titolo formulate dai senatori MARITATI (*PD*) e DELLA MONICA (*PD*), il presidente BERSELLI rinvia alla prossima settimana il seguito dell'esame.

**Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (PE-CONS 1/10)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sull'atto in titolo, il quale, sottoposto, ai sensi del Protocollo n. 2 del Trattato di Lisbona, all'esame dei parlamenti nazionali per la verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, è volto all'adozione di una direttiva comunitaria sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Ricorda preliminarmente che tale atto, di iniziativa di alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, riprende il contenuto di una proposta di decisione-quadro già presentata dalla Commissione europea nel luglio scorso. Tale iniziativa si è resa necessaria in quanto l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il quale ha esteso la procedura di codecisione anche al settore della cooperazione giudiziaria penale, ha imposto che, affinché l'*iter* dell'iniziativa potesse continuare, la proposta originaria fosse trasformata in una proposta di direttiva.

Passa quindi ad illustrare il merito della proposta, soffermandosi dapprima sull'articolo 1, il quale indica l'ambito di applicazione della direttiva. Ai sensi di tale norma, il diritto all'interpretazione e alla traduzione sancito nella proposta si applica a tutti gli indagati fino alla decisione definitiva, inclusi i successivi gradi di giudizio, laddove per indagato si intende chiunque sia informato di essere sottoposto ad indagini in relazione alla commissione di un reato, anche se non assume la qualifica formale di imputato. Tale diritto è esteso anche ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo. La disposizione specifica che la emananda direttiva non si applica ai casi che non rientrano nella giurisdizione penale.

L'articolo 2 delinea il contenuto del diritto all'interpretazione. Il diritto in questione, che comprende anche l'assistenza a persone con problemi di udito e difficoltà di linguaggio, si estende ai contatti con l'avvocato difensore, qualora questi parli una lingua non comprensibile dall'indagato. Restano impregiudicate le norme di diritto interno riguardanti la presenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento penale. Gli Stati membri devono predisporre una procedura per accertare se l'indagato

comprenda o meno la lingua del procedimento penale. In caso negativo deve essere fornita l'interpretazione durante gli interrogatori e le udienze interlocutorie, nel corso del processo e nei successivi gradi di giudizio. È inoltre possibile impugnare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione.

L'articolo 3, invece disciplina il diritto alla traduzione dei documenti fondamentali.

Oltre che dell'interpretazione, l'indagato può disporre anche della traduzione di tutti i documenti fondamentali per il procedimento, ovvero l'ordine di carcerazione, l'atto con i capi di imputazione e il materiale pertinente, le prove documentali e la sentenza. Altro materiale può essere tradotto su richiesta dell'avvocato difensore o dell'indagato. Si prevede, poi, purché non sia lesivo del diritto ad un processo equo, la possibilità di fornire una traduzione orale o un riassunto orale dei documenti invece della traduzione scritta. Inoltre, viene specificato che la traduzione scritta (o orale) è assicurata sempre che la legislazione nazionale preveda il diritto dell'imputato ad accedere ai documenti.

Dopo aver dato conto dell'articolo 4, per il quale l'interpretazione e la traduzione sono eseguite a spese degli Stati membri, si sofferma sull'articolo 5, il quale impone agli Stati membri di adottare misure concrete per garantire un'adeguata qualità di tali servizi. Al riguardo osserva come rispetto alla proposta originaria della Commissione, sia stata eliminata la disposizione che prevedeva, al fine di garantire tale qualità, corsi di formazione per giudici, avvocati e personale giudiziario.

Illustra poi l'articolo 6 il quale reca la clausola di non regressione, in base alla quale nell'applicare le norme minime previste dalla decisione quadro, gli Stati membri non devono limitare o derogare le garanzie offerte dalla CEDU o dagli altri Stati membri che offrono un livello di protezione più elevato.

Dopo aver riferito sugli articoli 7 e 9, i quali disciplinano rispettivamente l'attuazione e l'entrata in vigore della direttiva, si sofferma sull'articolo 8, il quale impone alla Commissione europea di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della emananda direttiva.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(2007) Conversione in legge del decreto-legge 12 febbraio 2010, n. 10, recante disposizioni urgenti in ordine alla competenza per procedimenti penali a carico di autori di reati di grave allarme sociale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) esprime talune perplessità sulle modifiche apportate all'articolo 5 ed in particolare sulla formulazione della nuova lettera *d-bis*).

Il presidente BERSELLI avverte che, tenuto conto della calendarizzazione del provvedimento in Assemblea, la discussione generale dovrà concludersi nella seduta pomeridiana di martedì 9 marzo. Fissa fin da ora per mercoledì 10 marzo 2010, alle ore 11, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI  
DELLA MONICA, CASSON, MARITATI, CAROFIGLIO,  
CHIURAZZI, D'AMBROSIO E GALPERTI SUL  
DISEGNO DI LEGGE N. 1167-B**

La Commissione giustizia, esaminato in sede consultiva, per le parti di propria competenza, il disegno di legge in titolo,

premessi che:

il provvedimento solleva diverse perplessità, nel metodo e nel merito:

per quanto concerne il primo profilo, non possono infatti in alcun modo condividersi le modalità con le quali il disegno di legge è stato esaminato. In particolare, è inaccettabile che una revisione così incisiva delle norme sul processo del lavoro – essenziali ai fini della tutela giurisdizionale dei diritti dei lavoratori – sia esaminata da questa Commissione unicamente in sede consultiva e non già – come invece sarebbe stato necessario – in sede referente, al fine di consentire un approfondimento adeguato delle modifiche introdotte;

circa il secondo profilo, poi, richiamando integralmente in via generale le osservazioni critiche già svolte su un impianto normativo che sostanzialmente rivoluziona la tutela del lavoro in sede giudiziaria, scardinando principi fondamentali del nostro rito del lavoro quali la totale e sostanziale gratuità e la vincolatività non derogabile delle norme di legge e dei contratti collettivi, e quindi con esclusivo riferimento alle parti di competenza di questa Commissione modificate dalla Camera dei deputati, non può in alcun modo condividersi la prevista estensione anche al settore delle controversie in materia di lavoro pubblico, della disciplina dell'arbitrato con la contestuale, conseguente, abrogazione degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (articolo 31, comma 8, del disegno di legge). L'estensione della risoluzione arbitrale della controversia anche al settore del lavoro pubblico rischia, infatti, di scardinare l'intero impianto della disciplina del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, prestandosi a indebite strumentalizzazioni;

rilevato poi che le suddette perplessità appaiono potenzialmente gravi con riferimento all'intera disciplina della risoluzione arbitrale delle controversie, in primo luogo per la eccessiva farraginosità che, lungi dal produrre effetti deflattivi del contenzioso, rischia al contrario di aumentare l'entità, in ragione dell'idoneità di ciascuna disposizione a fungere da parametro di impugnazione del lodo arbitrale, ed in secondo luogo, perché la prevista disciplina della risoluzione arbitrale delle controversie ri-

mette alla disponibilità delle parti l'applicazione anche di norme imperative come tali volte a tutelare interessi essenziali nell'ambito del rapporto di lavoro;

esprime

parere contrario.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**81<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.*

*La seduta inizia alle ore 15,40*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1933) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008**

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore DINI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo. Rileva che l'Accordo di stabilizzazione e di associazione (ASA) tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, rappresenta lo strumento principale del Processo di stabilizzazione e di associazione nei confronti dei Paesi dei Balcani occidentali. Le finalità sono la stabilizzazione della situazione politica, economica e istituzionale della regione attraverso lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione; intensificare la cooperazione commerciale ed economica; il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale; lo sviluppo della cooperazione in numerosi settori compreso quello della giustizia e degli affari interni. L'obiettivo di fondo del Processo è quello di porre le condizioni per l'adesione all'Unione europea dei Paesi in questione, stante anche la situazione più avanzata della Croazia. Con l'Accordo con la Bosnia-Erzegovina tutti i Paesi dei Balcani occidentali sono ora dotati di stabili ed articolate relazioni contrattuali con l'Unione europea.

Esso prevede, rispetto agli altri Accordi, che l'erogazione dell'aiuto comunitario sia subordinato al conformarsi ai criteri politici di Copena-

ghen ed all'impegno per l'attuazione delle riforme democratiche. Inoltre, è prevista l'introduzione del sistema che consente di esportare verso l'Unione beneficiando di un trattamento preferenziale anche se parte della lavorazione delle merci proviene da Stati terzi.

L'Accordo instaura pertanto un'associazione tra le Parti che mira a consolidare la democrazia e lo stato di diritto in Bosnia-Erzegovina, a stabilizzare il Paese e la regione a livello politico economico ed istituzionale, a fornire un contesto adeguato per il dialogo politico e a sostenere la Bosnia-Erzegovina nello sviluppo di una cooperazione internazionale adeguata, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria.

L'Associazione verrà realizzata progressivamente durante un periodo transitorio non superiore ai sei anni. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione, valuterà periodicamente, di norma una volta l'anno, lo stato di attuazione dell'Accordo e l'adozione delle riforme da parte della Bosnia-Erzegovina. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo lo stesso Consiglio procederà ad una revisione completa dello stato della sua applicazione e deciderà sulle fasi successive del processo di associazione.

L'Accordo, concluso a tempo indeterminato, cessa di applicarsi sei mesi dopo la notifica di una delle due Parti all'altra, mentre può essere sospeso con effetto immediato da ciascuna Parte qualora l'altra venga meno a uno dei suoi elementi essenziali. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica da parte dei firmatari. In attesa del compimento delle suddette procedure, è prevista la possibilità dell'entrata in vigore delle parti dell'Accordo relative alla libera circolazione delle merci e in materia di trasporti, mediante un Accordo interinale. In concreto, l'Accordo interinale tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina è entrato in vigore il 1° luglio 2008.

Richiama, in proposito, quanto riferito il 17 febbraio scorso dal sottosegretario Mantica presso la Commissione Affari esteri della Camera dei deputati rispetto allo scenario politico dei Balcani occidentali. In particolare, il rappresentante del Governo aveva sottolineato la necessità di un sostegno alla Bosnia-Erzegovina affinché proceda con decisione nel cammino di integrazione comunitaria. Nell'imminenza della prossima tornata elettorale, la situazione interna del Paese si presenta delicata, per il rischio del riacutizzarsi di tensioni di stampo etnico.

Ritiene pertanto che la ratifica da parte degli Stati appartenenti all'Unione europea dell'Accordo in esame costituirebbe un importante incentivo nel senso di un progressivo riavvicinamento nel contesto europeo di tale Paese.

Il senatore MICHELONI (PD) condivide la prospettiva di un ampliamento dell'Unione europea anche alla Bosnia-Erzegovina.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) riafferma che la prospettiva dell'avvicinamento al contesto europeo dei paesi dei Balcani occidentali è ampiamente condivisa dall'Italia e dall'Unione europea; tuttavia occorre anche tenere conto dei profili problematici rispetto alla comunità internazionale costituiti dalla situazione del Kosovo.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) interviene per ricordare come, a proprio avviso, ogni qualvolta venga in discussione un possibile allargamento dell'Unione europea, dovrebbe altresì, e in via preliminare, esaminarsi la questione della necessità di un'ulteriore riforma del quadro istituzionale comunitario, onde scongiurare il rischio di una sostanziale paralisi dei processi decisionali.

La senatrice MARINARO (*PD*) nel condividere le valutazioni del Presidente segnala il carattere strategico dei paesi dei Balcani occidentali.

Quanto al richiamo circa la necessità di un approfondimento del sistema istituzionale europeo, segnala come oggi quel che si impone è una compiuta attuazione del Trattato di Lisbona. A tale ultimo proposito, fa osservare come i nuovi compiti assegnati ai Parlamenti nazionali implicano un tempestivo adeguamento della normativa recata dai regolamenti delle Camere, come anche della legislazione che regola le modalità di partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea.

Sottopone infine all'attenzione della rappresentante del Governo la necessità di fornire adeguate informazioni rispetto al nuovo assetto della politica estera e di sicurezza comune; tale settore, infatti, è tra quelli che hanno subito modifiche incisive nel nuovo quadro istituzionale definito dal Trattato di Lisbona.

Il presidente relatore DINI (*PdL*) nel condividere le valutazioni svolte dalla senatrice Marinaro, si sofferma sulla complessità della fase di prima attuazione delle nuove previsioni contenute nel trattato di Lisbona.

Coglie quindi l'occasione per soffermarsi sui lavori della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni Affari esteri dei Parlamenti dell'Unione europea (COFACC) svoltasi a Madrid la scorsa settimana. La prima sessione di questa conferenza ha visto la presenza del premier spagnolo Zapatero e del ministro degli esteri Moratinos che hanno in modo compiuto esposto le priorità della Presidenza del Consiglio, per quanto di loro competenza. Una ulteriore sessione ha visto la partecipazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, e vice presidente della Commissione europea, Catherine Ashton. Il dibattito che ne è seguito ha mostrato invece, a suo avviso, una evidente insufficienza nelle repliche alle molte e puntuali domande che sono state poste.

In particolare sono rimaste prive di risposta la questione da lui stesso posta su quali siano, ad avviso della nuova responsabile per le relazioni esterne dell'Ue, gli aspetti strategici dei rapporti tra l'Unione e, rispettivamente, gli Stati Uniti e la Russia, come anche quella, formulata dal vice presidente della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo, ono-



revoles Provera, circa i criteri in base ai quali è stato deciso di non confermare l'ambasciatore Sequi come inviato speciale dell'Unione europea per l'Afghanistan.

Per quanto concerne le nuove attribuzioni dei Parlamenti nazionali secondo l'architettura del trattato di Lisbona, fa presente che la trasmissione delle iniziative comunitarie alle Commissioni di competenza è già iniziato, mentre la riflessione circa le necessarie riforme al regolamento del Senato, come anche quelle alla legislazione nazionale, debbano essere affrontate in modo compiuto e tempestivo da parte degli organi competenti.

Il sottosegretario CRAXI ricorda come già al termine della scorsa legislatura fosse stato preso un impegno da parte di tutte le componenti politiche nel senso di un adeguamento dei regolamenti parlamentari.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*(2019) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008*, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il relatore MICHELONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che interviene sulla tematica dei collegamenti notturni diretti tra la Svizzera e Roma, e riveste importanza in quanto è teso a migliorare i collegamenti tra i due Paesi agevolando i lavoratori frontalieri e il transito verso l'aeroporto di Malpensa.

Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, ricorda che esso si compone di tre articoli, recanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore. Non è inserita la norma di copertura finanziaria, poiché l'attuazione dell'Accordo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto il progetto rientra nell'ambito della pianificazione infrastrutturale già approvata.

Ciò premesso, auspica il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

Sottopone peraltro incidentalmente all'attenzione della rappresentante del Governo la problematica del finanziamento per parte italiana dei lavori per la realizzazione dei nuovi trafori alpini di collegamento tra Italia e Svizzera, che dovrebbero realizzarsi entro il 2017. Auspica in tal senso un impegno anche da parte del dicastero degli Affari esteri sul tema dei collegamenti tra Italia e Nord Europa.

Sollecita infine lo svolgimento di un'audizione da parte delle competenti commissioni parlamentari di Camera e Senato dell'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato sulla materia dei collegamenti ferroviari tra Italia e Svizzera e viceversa.

Il presidente DINI assicura il proprio impegno in tal senso, osservando tuttavia che la questione rientra nella competenza della Commissione Lavori pubblici.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1460) MICHELONI.** – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

**(1478) TOFANI e BEVILACQUA.** – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle legge 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

**(1498) GIAI.** – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

**(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO.** – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

**(1546) RANDAZZO ed altri.** – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

**(1557) PEDICA.** – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

**(1990) CASELLI.** – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

– e petizioni nn. 537 e 599 ad essi attinenti

(Esame del disegno di legge n. 1990, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 e 1557 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 e 1557, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1990 e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 febbraio scorso.

Il relatore TOFANI (*PdL*) illustra il disegno di legge n. 1990, di iniziativa del senatore Caselli, che attiene alle medesime tematiche delle proposte legislative già in corso di esame presso la Commissione: i disegni di legge nn. 1460, 1478, 1498, 1545, 1546 e 1557.

Ricorda che delle predette proposte legislative è stato adottato un testo unificato quale base per il prosieguo dei lavori e ad esso si riferiscono gli emendamenti già presentati ed illustrati.

Il disegno di legge n. 1990 prevede l'abrogazione della legge istitutiva del Consiglio generale degli italiani all'estero e la destinazione delle risorse derivanti dalla soppressione di detto Consiglio ai cittadini italiani residenti all'estero che si trovino in stato di bisogno e la ripartizione tra le circoscrizioni Estero in misura proporzionale alle necessità.

Esso risulta pertanto in parte coincidente con i contenuti del disegno di legge n. 1557 di iniziativa del senatore Pedica che prevede analoga-

mente l'abrogazione della legge n. 368 del 1989, pur con una diversa devoluzione delle somme previste per l'attuazione di detta legge, già incluso nel testo unificato.

Stante l'identità di materia, propone quindi di considerare compreso nel testo unificato, al fine del prosieguo dei lavori, anche il disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il presidente DINI manifesta quindi la sua disponibilità a consentire al senatore Caselli la presentazione di un emendamento che riproponga il contenuto normativo e la proposta legislativa testé illustrata dal relatore.

La Commissione prende atto.

Il presidente DINI sottolinea quindi come il momento attuale si caratterizzi per una profonda riflessione sulla tematica della rappresentanza politica e istituzionale delle comunità italiane all'estero, nonché sulle modalità per l'espressione del voto. Informa a tale proposito che l'indagine conoscitiva, già in corso di svolgimento da parte delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup>, sull'applicazione delle norme che regolano le elezioni nella circoscrizione estero, con particolare riguardo alle questioni inerenti alle diverse ripartizioni, nonché sui possibili interventi correttivi o di riforma, proseguirà la prossima settimana con l'audizione del sottosegretario Mantica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

##### **Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM 2010 12)**

Il relatore MICHELONI (*PD*) illustra la proposta di regolamento in titolo, che individua il contributo dell'Unione europea al Fondo Internazionale per l'Irlanda, volto a sostenere la pace e la riconciliazione nel paese, per il periodo 2007-2010. Tale contributo è pari a 15 milioni di euro per ciascun anno, e il 2010 sarà l'ultimo anno di esistenza del Fondo.

Il regolamento in esame è finalizzato a sostituire il precedente regolamento 1968/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, che era stato annullato con sentenza della Corte di giustizia del 3 settembre 2009, per una controversia riguardante la scelta della base giuridica. Ottemperando al disposto della Corte, la Commissione europea ha riproposto i contenuti del medesimo regolamento, ma citando una doppia base giuridica. L'attuale riferimento è quindi ora rivolto agli articoli 175 e 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La prima disposizione si riferisce alle

modalità deliberative in materia di coesione economica, sociale e territoriale, per l'adozione delle azioni specifiche necessarie al di fuori dei fondi strutturali. L'articolo 352 stabilisce che per le azioni necessarie all'Unione al fine di realizzare gli obiettivi dei Trattati, qualora questi ultimi non abbiano previsto i poteri d'azione richiesti, il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.

Ciò premesso, trattandosi della riproposizione di un atto comunitario relativo alla destinazione di un fondo strutturale in scadenza nel corrente anno secondo basi giuridiche adeguate, con finalità di sostegno alla pacificazione in Irlanda, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il sottosegretario CRAXI condivide la proposta di parere favorevole, trattandosi di un intervento di reiterazione di decisioni già assunte con proiezione pluriennale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## DIFESA (4<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 marzo 2010

**117<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 8,55.*

### *SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

In apertura di seduta, il presidente CANTONI propone di effettuare una visita presso il Polo di mantenimento delle armi leggere di Terni.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

### *COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il presidente CANTONI informa che, nella settimana dal 16 al 18 marzo, è previsto l'esame in Assemblea del documento relativo all'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano (*Doc. nn. 7 e 10-A*), approvato dalla Commissione il 25 febbraio 2009.

Interviene brevemente il sottosegretario COSSIGA, precisando che il Consiglio dei ministri sta comunque procedendo al varo di importanti modifiche alla disciplina regolamentare relativa agli indennizzi da corrispondere ai superstiti dei militari deceduti a causa di gravi malattie. In particolare, oltre all'estensione del limite temporale per presentare le prescritte domande, verrà anche ampliata la platea dei beneficiari, con l'inclusione dei genitori della persona scomparsa.

Il senatore PEGORER (*PD*) osserva che la pur condivisibile iniziativa del Governo non farebbe comunque venir meno le ragioni sottese al provvedimento, del quale auspica pertanto una celere conclusione dell'*iter*.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1736) Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 febbraio scorso.

Il presidente CANTONI, dopo aver brevemente riepilogato l'*iter* del provvedimento, informa la Commissione che alla scadenza del termine (fissato per la giornata di ieri alle ore 17) non risultano presentati emendamenti.

Apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame successivamente all'acquisizione dei pareri (obbligatori, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento), delle commissioni Affari costituzionali e Bilancio, come pure della commissione Sanità.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(162) RAMPONI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria**  
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore TORRI (*LNP*) rilevando che il provvedimento all'esame della Commissione persegue lo scopo di recepire quanto ripetutamente riconosciuto dalla Corte dei conti in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria, prevedendo uno specifico incremento del 18 per cento (istituito dalla legge n. 177 del 1976), delle voci stipendiali alla cessazione dall'ausiliaria, similmente a quanto avviene per gli aumenti biennali maturati in ausiliaria e per lo stipendio al momento della cessazione dal servizio. Ciò allo scopo di evitare interpretazioni contrastanti e conseguentemente di eliminare il considerevole contenzioso in atto con l'amministrazione della Difesa che, per i ricorsi già definiti, vede la magistratura amministrativa nettamente orientata a favore dei ricorrenti.

Il relatore osserva inoltre che, ancorché l'articolato non preveda l'opportuna copertura finanziaria, la relazione introduttiva predisposta dal presentatore fornisce tuttavia un'accurata stima dei costi (di cui dà contestualmente lettura), che potrebbe fungere da spunto per l'elaborazione di una specifica proposta emendativa.

Conclude esprimendo avviso favorevole sul provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PEGORER (*PD*), nel comprendere le motivazioni alla base del disegno di legge, osserva che esso apporta modifiche di natura parziale al complesso quadro normativo delle pensioni del personale militare, che dovrebbe – a suo avviso – essere oggetto di interventi di natura più ampia volti ad introdurre, a seguito del passaggio al sistema contributivo, efficaci forme di previdenza complementare.

Rileva quindi l'assenza, nell'articolato del provvedimento, di specifiche disposizioni in ordine alla copertura finanziaria, che andrebbero attentamente meditate.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), dopo aver posto l'accento sulla validità della *ratio* sottesa al provvedimento a sua firma, osserva che la copertura finanziaria potrebbe essere determinata dallo stesso Esecutivo, qualora condivida le motivazioni su cui si fonda l'articolato.

L'oratore lamenta quindi l'eccessiva dispersione delle già limitate risorse economiche destinate alla Difesa, spesso utilizzate per scopi ulteriori (come il ripianamento della situazione debitoria del Comune di Roma), e che potrebbero invece trovare proficuo impiego nella soluzione di importanti problematiche del comparto come quella rappresentata dal disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Con riferimento, da ultimo, alla necessità di istituire opportune forme di previdenza complementare, ricorda di aver presentato uno specifico disegno di legge (attualmente all'esame della competente commissione di merito), volto a differire l'applicazione del sistema pensionistico contributivo al personale militare sino a quando le suddette misure previdenziali non saranno concretamente avviate.

Il relatore TORRI (*LNP*) si associa a quanto poc'anzi osservato dal senatore Ramponi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**118<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CANTONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Cossiga.*

*La seduta inizia alle ore 15,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(985) RAMPONI.** – *Estensione agli ufficiali e ai sottufficiali in congedo della «Medaglia militare al merito di lungo comando»*

(Esame e rinvio)

Il relatore DEL VECCHIO (PD) pone innanzitutto l'accento sull'elevata valenza rivestita dalla medaglia al merito di lungo comando, onorificenza assai ambita dal personale e dalla particolare valenza morale, in quanto ricompensa la funzione più delicata e qualificante svolta dai militari.

Procede quindi alla disamina del provvedimento, ricordando che l'onorificenza in questione, consistente in una medaglia di bronzo, argento od oro a seconda della durata del periodo di comando svolto dalla persona insignita (rispettivamente dieci, quindici e venti anni), fu istituita, per gli ufficiali ed i sottufficiali dell'esercito, da due regi decreti del 1935 (n. 908 del 13 maggio e n. 1919 del 10 ottobre), che prevedevano l'attribuzione sia al personale in servizio che a quello in congedo, mentre successivi provvedimenti (ossia il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1996 ed il decreto legislativo n. 297 del 2000), hanno esteso la possibilità di essere insigniti della medaglia anche al personale della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri.

Tali ultimi atti, tuttavia, hanno preso in considerazione soltanto il personale in servizio, escludendo quello in congedo e dando luogo ad un'evidente ed ingiustificata disparità di trattamento, che il disegno di legge iscritto all'ordine del giorno si propone, opportunamente, di sanare.

Si apre la discussione generale.

Il sottosegretario COSSIGA, nel condividere le osservazioni formulate dal relatore e rimettendosi in ogni caso alle determinazioni che la Commissione riterrà opportuno adottare sul punto, invita a considerare



la prevalente natura regolamentare delle disposizioni richiamate dal provvedimento, che consentirebbe al Governo di procedere alla sanatoria in occasione dell'emanazione –ormai prossima- del futuro codice dell'Ordinamento militare e del connesso regolamento di attuazione senza la necessità di un ulteriore intervento legislativo. Tale attività potrebbe, peraltro, risultare ulteriormente avvalorata qualora preceduta da un atto di indirizzo parlamentare ad elevata valenza politica, quale, ad esempio, una risoluzione.

Con riferimento a quanto osservato dal rappresentante del Governo, il senatore RAMPONI (*PdL*) sottolinea la particolare complessità dell'opera di semplificazione e riassetto normativo sottesa all'emanazione del futuro codice dell'ordinamento militare e del connesso regolamento attuativo, che potrebbe comportare un'eccessiva dilatazione dei tempi. In ragione di ciò, sarebbe a suo avviso preferibile procedere subito all'approvazione del disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, con successivo recepimento dei suoi contenuti nell'articolato degli atti prima indicati.

Conclude auspicando che si pervenga comunque in tempi brevi alla soluzione della problematica evocata dal disegno di legge a sua firma, indipendentemente dalle soluzioni tecniche che si riterrà opportuno adottare.

Il senatore TORRI (*LNP*) pone l'accento sulla necessità di pervenire quanto prima alla sanatoria delle sperequazioni prodotte dalla legislazione vigente, a prescindere dallo strumento giuridico adottato.

Ad avviso del senatore PEGORER (*PD*), la soluzione prospettata dal sottosegretario Cossiga potrebbe apparire preferibile, in quanto volta a limitare il proliferare di una produzione legislativa eccessivamente settoriale e frammentaria.

Interviene brevemente il senatore GALIOTO (*PdL*), esprimendo piena condivisione in ordine alle motivazioni sottese al disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Anche ad avviso del senatore CAFORIO (*IdV*) il percorso prospettato dal rappresentante del Governo sembrerebbe preferibile ad isolate soluzioni di tipo legislativo.

Il relatore DEL VECCHIO (*PD*) sottolinea la particolare urgenza sottesa al provvedimento in titolo, al fine di pervenire quanto prima all'eliminazione di ogni disparità di trattamento. Al riguardo, è infatti emblematica la particolare situazione del personale in congedo dell'Arma dei carabinieri, che beneficiava –in quanto parte dell'Esercito- della piena applicazione di quanto disposto dai regi decreti del 1935 per poi, invece, risultarne escluso a seguito della riforma operata dal decreto legislativo n. 297 del 2000.

Il sottosegretario COSSIGA si riserva la possibilità di compiere ulteriori approfondimenti in ordine alla tempistica richiesta dalla soluzione da lui precedentemente proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**300<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Vice Presidente*

Massimo GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1167-B)** *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazione sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza che il testo non è stato modificato dalle Commissioni di merito. Occorre quindi ribadire il parere già reso. Per quanto concerne gli emendamenti, occorre riconfermare il parere di semplice contrarietà sulla proposta 22.4. Sui restanti emendamenti non vi sono osservazioni da formulare.

Il senatore MORANDO (*PD*) in relazione al parere già espresso sul testo del provvedimento per la Commissione di merito evidenzia la criticità della disposizione recata dall'articolo 31, comma 8 del testo come modificato dalla Camera dei deputati. La norma appare infatti estendere alle controversie di lavoro relative al pubblico impiego le procedure conciliative che risultano uno strumento tipico del rapporto di lavoro privato.

Esprime al riguardo forti preoccupazioni circa i rischi connessi all'applicazione di un meccanismo arbitrale alle controversie di lavoro nell'ambito della pubblica Amministrazione, atteso che rispetto al rapporto di lavoro privato sussiste il rischio che non vi sia una forte ed effettiva contrapposizione di interessi tra le parti in causa e quindi la soluzione delle controversie si riveli a danno della pubblica Amministrazione. La norma in questione appare quindi meritevole di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, prefigurandosi già oggi la necessità di dovere a breve intervenire per modificare la disposizione.

Il senatore LEGNINI (*PD*) in relazione alla questione posta dal senatore Morando sollecita il Governo a chiarire l'ambito applicativo della norma, se ai rapporti privati o al pubblico impiego in senso ampio, posto che la nuova procedura ha un forte potenziale sul piano della determinazione degli effetti finanziari.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori il Presidente Massimo GARAVAGLIA pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo, osservando che dalla modifica contenuta nell'articolo 31, comma 8, volta a recepire nella pubblica amministrazione la risoluzione arbitrale delle controversie di lavoro, potrebbero determinarsi effetti finanziari negativi.

Per quanto concerne gli emendamenti, esprime parere di semplice contrarietà sull'emendamento 22.4. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

**(1930) Deputati REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato ai sensi della medesima norma costituzionale, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che si era in attesa degli elementi da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario CASERO in relazione ai chiarimenti richiesti sul testo rileva che la clausola di invarianza appare congrua. Da lettura inoltre esplicativa nella quale si rileva che il tenore del comma 4 dell'articolo 1 risulta in contrasto con la formulazione testuale contenuta nella cosiddetta

legge «salva infrazioni» in ordine alla qualifica del *made in Italy*. In ordine agli emendamenti esprime parere contrario del Governo sulle proposte 2.4 e 2.5; in relazione all'emendamento 2.6 rileva la necessità di inserire una clausola di invarianza. Esprime inoltre parere contrario sulle proposte 2.8, 2.9 e 2.11.

Il senatore MORANDO (*PD*) in ordine alla proposta 2.4 rileva che se si ritiene il testo non oneroso deve coerentemente essere valutato analogamente l'emendamento in questione.

Il senatore MASCITELLI (*IdV*) in ordine alla proposta 2.5 ne sottolinea il carattere pleonastico atteso che i controlli non possono che essere quelli indicati dalla proposta che non comporta effetti negativi.

Il PRESIDENTE propone quindi l'espressione di un parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.4 e 2.5, mentre propone l'inserimento di una clausola di invarianza nella proposta 2.6 mediante apposita condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; propone un parere contrario ai sensi della citata norma costituzionale sulle proposte 2.8, 2.9 e 2.11.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori il PRESIDENTE pone quindi ai voti una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 2.4 e 2.5; esprime poi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.8, 2.9 e 2.11; in ordine alla proposta 2.6, il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria. Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**301<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

**AFFARE ASSEGNATO**

**(Doc. XXVII, n. 19) Nota di aggiornamento 2010-2012**

**(Doc. XXVII, n. 20) Programma di stabilità dell'Italia – Aggiornamento 2009**

(Esame del Doc. XXVII, n. 19, congiunzione con il Doc. XXVII, n. 20, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI (*PdL*), in qualità di relatore, propone di procedere congiuntamente all'esame dei documenti in titolo stante l'analogia dei contenuti degli stessi.

Conviene la Commissione e l'esame dei due Documenti prosegue congiuntamente.

Il presidente AZZOLLINI dichiara aperto il dibattito sui Documenti dando per acquisiti i dati in essi contenuti.

Si apre il dibattito.

Il senatore MORANDO (*PD*) premette di non condividere l'osservazione del Governo contenuta nella Nota informativa secondo cui la nuova legge di contabilità e finanza pubblica si applica a partire dal prossimo settembre. Ritiene infatti che la suddetta legge sia già in vigore e che la Nota in titolo non corrisponda, per i tempi e per i contenuti, al Documento previsto dall'articolo 7, comma 3 e dall'articolo 9 della legge n. 196 del 2009. nel merito dei Documenti presentati rileva che il limite principale della Nota consiste in un'eccessiva enfaticizzazione della ripresa in atto. I dati acquisiti successivamente al momento in cui la Nota è stata predisposta dimostra che l'ottimismo ivi manifestato non è suffragato dai dati a consuntivo. Rileva poi che una maggiore prudenza sarebbe necessaria per avere una visione di lungo periodo dei problemi che attengono all'economia italiana. D'altro canto il Governo italiano non ha posto in es-

sere politiche espansive se non per la parte che riguarda gli stabilizzatori automatici, i quali – non appena è aumentata la crescita a livello internazionale – hanno ridotto la loro efficacia. Resta una ripresa incerta, debole e soggetta a molti rischi. Sottolinea poi che nel periodo 2006-2009 l'economia italiana ha registrato un ritardo di crescita rispetto alla media dei paesi dell'area dell'euro di 4,7 punti percentuali. Rileva quindi che di fronte ad una situazione che resta preoccupante l'enfasi posta dal Governo sugli ultimi dati trimestrali non rappresenta la soluzione giusta per inviare corretti messaggi al Paese. Illustra quindi alcune soluzioni a suo parere più efficaci per uscire dalla congiuntura economica negativa. In primo luogo ritiene fondamentale accelerare i pagamenti della pubblica Amministrazione nei confronti delle imprese private in modo tale da eliminare le difficoltà per l'accesso al credito, riscontrate in larga parte del tessuto imprenditoriale. Si tratta di una priorità assoluta alla quale occorre trovare una soluzione anche attraverso il ricorso alla Cassa depositi e prestiti. Ritiene che su questo aspetto la politica sia direttamente responsabile.

Fa presente poi che l'andamento atteso dei tassi di interesse e l'allungamento della durata media del debito rappresentino elementi positivi per l'economia del Paese, elementi che trovano tuttavia una compensazione nell'andamento della spesa corrente primaria che corre a tassi superiori rispetto all'inflazione. Questo fenomeno dimostra l'assenza di priorità nel campo della politica economica ed ogni variazione migliorativa delle variabili macroeconomiche rappresenta una variabile esterna alla politica stessa. In tale prospettiva, anche la scelta di non associare un gettito allo scudo fiscale – inizialmente giudicata positivamente in quanto ritenuta improntata a ragioni di cautela – non appare più condivisibile in quanto legittima un incentivo a richiedere interventi di spesa senza definire alcuna priorità.

Passa poi all'esame delle analisi contenute nella documentazione elaborata dai Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento rilevando come dai dati contenuti nei Documenti in titolo la politica economica enunciata appare corretta in relazione all'andamento della crescita: le politiche di bilancio nel 2009 risultano espansive in fase di recessione mentre nel 2010 e nel 2011 verranno applicate politiche restrittive in un contesto di ripresa della crescita. Rispetto a tale analisi sottolinea che i tassi di crescita del Pil al 2 per cento per i prossimi anni appaiono irrealistici come confermato anche dal Fondo Monetario Internazionale. Inoltre, nonostante l'espansione delle spese in una fase di recessione, la qualità delle stesse non è soddisfacente, come unanimemente riconosciuto. Ancor più dubbia resta la capacità del Governo di rendere credibili le politiche di bilancio restrittive annunciate non appena la crescita riprenderà a salire. In generale appaiono poco chiare le scelte che il Governo intende adottare per risolvere i nodi strutturali per l'economia italiana e per riportare in positivo l'avanzo primario. A giudicare dalle ultime iniziative di spesa adottate dal Governo con coperture sul bilancio e con tagli orizzontali, molte perplessità permangono sulla credibilità degli obiettivi annunciati nei Documenti in titolo.

Per quanto concerne la sostenibilità del debito, apprezza le analisi presentate dai Servizi del bilancio, ma ritiene che l'unica azione da intraprendere sia quella della valorizzazione del patrimonio. Suscita stupore il fatto che, rispetto a un debito enorme, non si faccia accenno, nei documenti in titolo, alla dismissione dell'attivo patrimoniale prima che i tassi di interesse tornino a crescere. Sul tema della produttività del lavoro e della partecipazione delle donne al mondo del lavoro, ricorda alcune misure più volte sollecitate al Governo dall'opposizione durante l'esame della manovra quali il credito di imposta automatico per la ricerca e lo sviluppo e la riduzione consistente del prelievo sul lavoro delle donne che potrebbe portare, contrariamente a quanto si crede, un contributo positivo anche agli andamenti demografici. Conclude rilevando che anche dal lato della produttività del pubblico impiego, dopo alcuni segnali positivi, il Governo appare meno determinato nel voler operare verso un miglioramento della situazione ma piuttosto vittima delle resistenze operanti in quel settore.

Il senatore GIARETTA (*PD*) ritiene che il Governo si trovi in una situazione complessa e schiacciata tra gli annunci propagandistici di una situazione economica risolta e la realtà dei dati che emergono a consuntivo. La crescita resta bassa e debole nonostante gli apprezzamenti generali da più parti tributati al Ministro dell'economia e delle finanze. La bassa crescita porta con sé, poi, un peggioramento della situazione occupazionale che resta grave fino al 2011. Permane un'assenza di politiche per riqualificare la spesa pubblica e la spesa corrente cresce sempre più del prodotto interno lordo. Non si avverte un'azione incisiva di riorganizzazione della spesa corrente e la spesa per investimenti è in netta riduzione. Da questo quadro emerge una discrasia tra la verità rappresentata dal Ministro dell'economia e la realtà dei fatti. A tal proposito ritiene che la responsabilità più grave del Governo consista nel negare pubblicamente la gravità della situazione economica in un contesto di difficili trasformazioni. In tale quadro sarebbe indispensabile una politica riformatrice e la capacità di rimettere in campo una seria politica industriale affinché il Paese riesca a cambiare la propria specializzazione produttiva. I dati sono preoccupanti, mancano linee di azione, manca una rappresentazione corretta della situazione, ancorché sul rilancio del Paese, l'opposizione sia pronta a dare il proprio contributo.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) ritiene che vi sia un consenso unanime sull'operato del Governo che è riuscito a garantire al Paese una situazione tra le meno allarmanti. L'Inghilterra è sotto il tiro della speculazione e vi è il rischio di permanere in una trappola di liquidità stante il basso livello dei tassi di interesse. Occorre pertanto trovare soluzioni efficaci per uscire dalla crisi evitando spirali inflazionistiche. Non emerge, tuttavia, al momento, una soluzione chiara al problema. A livello europeo i casi dell'Inghilterra e della Grecia destano forti preoccupazioni e l'integrazione politica dell'Europa è ancora lontana e resta soltanto la



politica monetaria unica quale risposta alla crisi. La situazione dell'Italia è migliorata grazie alla politica del Governo che ha evitato il ricorso a spese in *deficit*. L'uscita dalla crisi è ancora lontana e rimangono temi fondamentali sul campo quali l'energia, il *deficit* di competitività e il disequilibrio della spesa territoriale tra Nord e Sud. Bisogna accelerare le riforme, quali il federalismo, che vanno messe in atto in tempi rapidissimi. Per quanto concerne la competitività, ritiene improrogabile una riforma della politica fiscale volta alla semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti. Conclude rilevando la necessità di fornire soluzioni concrete e rapide agli elettori.

Il senatore MERCATALI (*PD*) si sofferma sul fallimento della spesa corrente e sul calo degli investimenti. Questa situazione rende necessaria l'attuazione del federalismo in tempi solleciti e l'individuazione di soluzioni efficaci per migliorare la qualità della spesa. Si tratta di scelte responsabili che dovrebbero essere condivise da tutte le forze politiche invertendo la composizione tra spesa corrente e spesa in conto capitale, attraverso la selezione di rigorose priorità. Condivide l'immagine di una classe politica che non dà risposte ai problemi reali del Paese e propone di riconfermare gli incentivi fiscali sulle ristrutturazioni edilizie e sul risparmio energetico in quanto rappresentano un volano straordinario in settori particolarmente colpiti dalla crisi.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**154<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Molgora.*

*La seduta inizia alle ore 14,55.*

*SULLA RIFORMA E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE DELLA CASSA  
DEPOSITI E PRESTITI E SULLA POSSIBILE SOSTITUZIONE DELL'AMMINISTRA-  
TORE DELEGATO DI TALE ORGANISMO*

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) informa di aver presentato, insieme con il senatore D'Ubaldo, un'interrogazione al Ministero dell'economia e delle finanze sull'annunciata sostituzione dell'amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti. Dopo aver manifestato le proprie perplessità in merito alla scelta del sostituto, indicata dagli organi di stampa, ritiene fondamentale che il Governo fornisca ampie rassicurazioni sulla corretta gestione del risparmio postale, anche in caso di un avvicendamento ai vertici della Cassa depositi e prestiti.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), facendosi portavoce anche delle istanze del senatore Paolo Franco, in qualità di componenti della Commissione bicamerale di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, osserva che, in seno a tale organismo, è emersa una particolare attenzione nei confronti della notizia di una imminente sostituzione dell'amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, apparsa su diversi quotidiani nazionali. Fa tuttavia presente che, in base alle competenze della predetta Commissione, sarà possibile rivolgere soltanto una richiesta di informazioni al Ministero dell'economia e delle finanze.

Al contrario, ritiene che il dibattito in seno alla Commissione finanze e tesoro debba rappresentare la sede per compiere valutazioni di carattere politico sulla nomina di un nuovo amministratore delegato, in ordine alla

quale rileva peraltro l'esigenza che siano chiariti i criteri e le procedure di scelta da parte del Ministero.

Ricorda in proposito che l'indicazione del Presidente spetta alle fondazioni di origine bancaria, in qualità di soci di minoranza, mentre la designazione dell'amministratore delegato è di competenza dello stesso Ministero, in qualità di azionista di maggioranza. Esprime quindi perplessità in merito al sostituto indicato dalle agenzie di stampa, il quale da un lato sembra vicino al settore delle fondazioni di origine bancaria e dall'altro sembra presentare anche un profilo professionale – pur di per sé apprezzabile – completamente estraneo alla tipologia di competenze richieste per l'incarico da ricoprire, dal momento che alla Cassa depositi e prestiti spetta la raccolta e la gestione del risparmio postale e non la commercializzazione di prodotti finanziari particolarmente complessi.

Il senatore CONTI (*PdL*), pur comprendendo l'interesse manifestato negli interventi precedenti per la notizia della nomina del nuovo amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, riterrebbe estraneo alle competenze e alle funzioni della Commissione esprimere un sindacato di carattere politico sul merito delle scelte compiute. La Commissione potrebbe infatti a suo parere chiedere legittimamente informazioni sui criteri di individuazione del sostituto, anche se occorre essere consapevoli che tale iniziativa rivestirebbe comunque un carattere fortemente innovativo rispetto ad esperienze anche recenti. A tal fine, ritiene che lo strumento del sindacato ispettivo, a cui intende fare ricorso il senatore Lannutti, potrebbe non conseguire il risultato sperato; perciò riterrebbe preferibile l'invio di una comunicazione al Ministro con la richiesta di informazioni a nome della Commissione.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*), nel far propri i rilievi espressi dalla senatrice Bonfrisco, in particolare per quanto riguarda il fatto che la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, di cui egli è componente, risulta priva di competenze specifiche sulle nomine dei vertici aziendali dell'organismo, puntualizza che, viceversa, la Commissione finanze e tesoro deve focalizzare l'attenzione sull'importante ruolo che gli amministratori della Cassa depositi e prestiti hanno assunto nei confronti del sistema economico nel suo complesso, dopo la recente riforma delle sue funzioni e del suo campo d'azione e l'attribuzione di più ampi poteri di gestione delle risorse rivenienti dalla raccolta del risparmio postale. Ricorda incidentalmente il rilevante volume di investimenti triennali programmati dalla Cassa.

Rileva che, intorno alla ripartizione delle competenze interne della Cassa depositi e prestiti, già si sono registrate forti tensioni in relazione all'approvazione delle modifiche statutarie che hanno ridotto l'ampiezza delle deleghe attribuite all'amministratore delegato. Nel confermare la piena stima professionale per l'amministratore in carica, osserva che la Commissione deve acquisire conferma che l'eventuale sostituto rispetti le linee generali del piano industriale definito dal Parlamento in sede di

approvazione della riforma legislativa della Cassa depositi e prestiti: risulta infatti opportuno dare una valutazione politica delle scelte sulla guida dell'organismo, per verificare la piena attuazione del piano industriale e la conferma degli obiettivi.

Il senatore BARBOLINI (PD) rammenta che già nel corso della seduta di ieri la propria parte politica aveva segnalato l'esigenza che la Commissione acquisisse ulteriori elementi di valutazione sulla Cassa depositi e prestiti, per avviare un dibattito non su profili di carattere personalistico ma sull'effettiva attuazione degli indirizzi di gestione dell'organismo definiti dal Parlamento, con l'indicazione dei risultati parziali finora conseguiti.

Aggiunge che tale discussione deve rappresentare anche l'occasione per affrontare il tema dei rinnovi degli organi di vertice di importanti autorità di vigilanza, citando ad esempio la CONSOB, e compiere altresì un'approfondita analisi sull'effettiva adozione di criteri e procedure di scelta che garantiscano la competenza professionale e l'imparzialità dei soggetti prescelti, al di fuori dalla vicinanza agli schieramenti politici.

Il presidente BALDASSARRI, ritenendo di interpretare lo spirito degli interventi svolti, precisa che la Commissione concentrerà il dibattito non sull'attribuzione di incarichi dirigenziali e amministrativi alle singole persone fisiche in seno alla Cassa depositi e prestiti, bensì sulla disamina dei suoi assetti istituzionali, tra i quali assumono particolare rilevanza la riforma delle funzioni istituzionali, la *governance* interna e la realizzazione del piano industriale. Ricorda infatti che su tutti i predetti profili il Parlamento aveva avuto modo di esprimersi in sede di esame e approvazione della riforma legislativa dell'organismo in questione.

Per affrontare tali tematiche, ritiene opportuno evidenziare in premessa la duplice rilevanza di interesse pubblico della Cassa depositi e prestiti, sia dal punto di vista della sua origine storica che dei nuovi compiti istituzionali ad essa attribuiti: da un lato, infatti, essa provvede alla raccolta e alla gestione del risparmio postale, con un considerevole volume di risorse incamerate attraverso le rimesse di un elevato numero di correntisti, e dall'altro, persegue finalità di interesse pubblico anche negli impieghi a favore del sistema economico. Per tali ragioni, anche la partecipazione azionaria dell'organismo vede coinvolto in primo luogo un soggetto pubblico come il Ministero dell'economia e delle finanze.

Dopo aver richiamato le ragioni di fondo che hanno condotto alla partecipazione delle fondazioni di origine bancaria al capitale sociale dell'organismo in questione, sottolinea criticamente la circostanza che la notizia della nomina di un nuovo amministratore delegato – senza previa indicazione dei criteri di scelta né formale approvazione da parte dell'assemblea dei soci – sia stata data dai quotidiani nazionali e non sia stata invece preventivamente sottoposta al Parlamento attraverso una comunicazione ufficiale. L'eventuale revisione degli assetti e delle competenze interne degli organi amministrativi, come sembra sia avvenuto per le modi-

fiche statutarie in materia di deleghe varate lo scorso luglio, non può a suo parere essere oggetto di accordi tra i singoli amministratori né tra i singoli azionisti. Sottolinea infatti come si debbano nettamente distinguere le funzioni di rappresentanza dei soci di minoranza attribuite alla figura del presidente dai poteri di gestione attribuiti all'amministratore delegato.

Alla luce del quadro delineato, rimarca che la Commissione, avendo già proceduto all'audizione dei rappresentanti della Cassa depositi e prestiti, sia pienamente legittimata a occuparsi nuovamente dei profili istituzionali relativi a tale organismo (riforma delle funzioni, *governance* e piano industriale) attraverso un intervento del Ministro dell'economia e delle finanze, sottolineando che tale soluzione gli appare pienamente giustificata dal dibattito sin qui svolto, in conformità con l'orientamento unanime della Commissione.

A giudizio del senatore CONTI (*PdL*) va valutata con attenzione la competenza della Commissione finanze e tesoro ad inserirsi nella procedura di nomina degli organismi di vertice della Cassa depositi e prestiti. A suo giudizio, sarebbe più utile valutare le questioni attinenti alla Cassa depositi e prestiti nell'ambito di una audizione complessiva del Ministro dell'economia e delle finanze, come sollecitato in altre occasioni dalla stessa Commissione.

Il presidente BALDASSARRI obietta che la richiesta di informazioni al Governo non verte sulle scelte che sembrano in via di definizione in merito all'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, bensì sugli esiti della riforma e sull'attuazione del piano industriale e, quindi, sulle prospettive strategiche affidate alla operatività della nuova Cassa depositi e prestiti.

Interviene quindi la senatrice GERMONTANI (*PdL*) che condivide le perplessità del senatore Conti non ritenendo utile focalizzare l'audizione del Ministro esclusivamente sulla questione dell'eventuale sostituzione dell'amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti: a suo parere invece andrebbe accolta la proposta di promuovere un'audizione del Ministro sulle numerose tematiche all'attenzione della Commissione.

Il presidente BALDASSARRI ribadisce il tenore della richiesta di informative al Governo sul punto, non senza disconoscere le problematiche emerse in passato relativamente alla possibilità di un'interlocuzione diretta con il Ministro dell'economia.

A giudizio del senatore FERRARA (*PdL*) la legittima richiesta della Commissione di interloquire direttamente col Ministro, con le connesse problematiche emerse in passato, va inquadrata nel contesto di una sostanziale modificazione dei rapporti tra Parlamento e Governo, che non può non risentire dell'instaurarsi, di fatto, di un impianto a carattere presidenziale, determinato dall'operare di un sistema elettorale di tipo maggiorita-

rio. A suo parere, infatti, non appare utile la discussione circa le competenze della Commissione sulla tematica specifica della Cassa depositi e prestiti, quanto invece sarebbe più adeguato interrogarsi sulle ragioni che hanno determinato l'attuale rapporto tra il Governo e le Assemblee parlamentari. A tal fine ritiene opportuno valutare la possibilità che la Commissione finanze e tesoro, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova legge sulla contabilità di stato, possa instaurare un'interlocuzione diretta col Ministro, su tutti gli aspetti che riguardano la finanza pubblica sul lato delle entrate (riprendendo in quel contesto le questioni relative ad una più stretta collaborazione informativa tra il Parlamento e l'operare delle agenzie fiscali) ed inserire quindi in tale ambito anche una richiesta di informazione sulla gestione della Cassa depositi e prestiti.

A giudizio della senatrice BONFRISCO (*PdL*) il dibattito fa emergere le diverse sensibilità presenti in Commissione, pur convenendo col senatore Ferrara che la discussione in atto debba essere inquadrata alla luce delle modificazioni intercorse nei rapporti tra il Parlamento e il Governo e segnatamente tra le Commissioni parlamentari e i Ministri competenti. Tutto ciò considerato ritiene utile proporre alla Commissione di procedere all'audizione dell'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti.

Interviene nuovamente il senatore BARBOLINI (*PD*) il quale, dopo aver ricordato che anche l'audizione dell'Amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti era stata annoverata tra le possibili opzioni nell'ambito della richiesta formulata nella scorsa seduta di porre all'attenzione della Commissione le questioni su tale organismo, ritiene che le osservazioni espresse dal senatore Ferrara abbiano ben individuato la questione fondamentale, rappresentata dalla scarsa attenzione riservata dal Ministro ai lavori della Commissione. Si tratta di un problema politico rilevantisimo che non può essere nascosto dalla pluralità degli impegni istituzionali cui è chiamato il responsabile del Dicastero dell'economia. Dopo aver ricordato le numerose questioni sulle quali è mancata la naturale interlocuzione tra la Commissione e il Governo (da ultimo l'esame dei progetti comunitari di vigilanza europea sui mercati crediti e finanziari) rileva l'esigenza che la Commissione possa essere messa a conoscenza dell'effettiva operatività della Cassa depositi e prestiti e dell'adeguatezza del suo assetto al fine di attuare l'importante piano di investimenti che è chiamata a finanziare. Conviene col Presidente che la richiesta della Commissione non interferisca sulla procedura di nomina, né sottintende l'espressione di valutazioni sulle persone, ma insiste sulla necessità che, in prima istanza, la Commissione possa conoscere gli orientamenti del Ministero su tale delicata problematica.

Il presidente BALDASSARRI nel riepilogare i termini del dibattito preannuncia che investirà il Ministro della richiesta della Commissione di conoscere le prospettive di attuazione del piano industriale della Cassa

depositi e prestiti, lasciando in sospeso l'ipotesi di ascoltare anche l'Amministratore delegato, pregando peraltro il sottosegretario Molgora di anticipare al Ministro i contenuti della discussione svolta in Commissione.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise» (n. 189)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) interviene nel dibattito ritenendo opportuno un chiarimento sull'effettiva adeguatezza dei sistemi di controllo adottati dall'Agenzia delle dogane rispetto alle innovazioni normative contenute nello schema di decreto legislativo, prima fra tutte quella che prevede l'istituzione della cosiddetta bolla telematica per i prodotti soggetti ad accisa. Sottolinea successivamente che l'introduzione di un regime di responsabilità solidale tra i soggetti coinvolti nella filiera distributiva di tali prodotti, in caso di violazione delle nuove norme sulla loro provenienza e sulla corretta effettuazione degli adempimenti fiscali, appare particolarmente condivisibile se tale scelta deriva dall'adozione di un modello contenuto nella direttiva comunitaria oggetto di recepimento, ne rimarca il rilievo, ricordando che il precedente Governo, aveva introdotto un sistema analogo per il regime di responsabilità negli appalti pubblici poi superato nel corso dell'attuale legislatura.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) sottolinea che la materia delle accise risulta particolarmente rilevante, anche alla luce delle note connessioni tra l'incremento dei prezzi dei carburanti e il prelievo tributario.

Concluso il dibattito, il presidente BALDASSARRI concede la parola al rappresentante del Governo per la replica.

Il sottosegretario MOLGORA sottolinea la necessità, per il Governo, che lo schema di decreto legislativo sia approvato quanto prima in via definitiva, dal momento che si prevede che le nuove norme dovranno entrare in vigore a partire dal prossimo 1° aprile. Aggiunge che la prima applicazione delle nuove norme dovrà aver luogo in Italia, e sarà pertanto necessario consentire alle Agenzie delle dogane di prepararsi all'espletamento dei nuovi compiti previsti; informa infine che gli altri Stati membri dell'Unione europea dovranno provvedere al loro recepimento entro la fine dell'anno. Fornisce assicurazioni che sulla capacità dell'Agenzia di adeguarsi prontamente alle novità introdotte.

In sede di replica, il relatore SCIASCIA (*PdL*), in relazione al chiarimento richiesto dal senatore Barbolini, dà conto delle modalità di organizzazione e di funzionamento del sistema telematico riguardante il trasporto dei prodotti soggetti ad accisa, puntualizzando che è comunque previsto l'obbligatorio accompagnamento di un documento cartaceo.

Segnala successivamente alla Commissione che lo schema di decreto legislativo dispone un ampliamento e un incremento delle sanzioni previste, sia quelle penali sia quelle amministrative.

Presenta e illustra infine una proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato al resoconto.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) domanda se la scelta di inasprire l'apparato sanzionatorio – che ritiene di per sé condivisibile a tutela di superiori interessi pubblici – rivesta carattere discrezionale o si sia resa necessaria per l'attuazione della direttiva 2008/118/CE.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) precisa che la direttiva si limita a demandare ai singoli Stati membri il compito di individuare le sanzioni applicabili.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BALDASSARRI dà conto del lavoro svolto in sede informale dei senatori designati dai Gruppi parlamentari in merito al seguito dell'indagine conoscitiva sull'utilizzo e la diffusione degli strumenti di finanza derivata: comunica che in proposito che è stata predisposta una bozza di documento conclusivo che sarà sottoposta all'esame della Commissione nel corso della prossima settimana.

Richiama quindi *l'iter* per il seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza europea dei mercati finanziari, creditizi e assicurativi: rende noto che il presidente della Banca centrale europea, nel dare riscontro al suo invito in audizione in Commissione, ha fatto presente che tale organismo può essere chiamato a intervenire soltanto dinanzi al Parlamento europeo e, a livello nazionale, può assumere quali referenti soltanto le singole banche centrali dei Paesi dell'Unione europea. Egli ha tuttavia manifestato la propria disponibilità a svolgere un incontro con una delegazione della Commissione per la discussione delle tematiche oggetto della procedura informativa. Fa quindi presente che una delegazione, da lui guidata, e composta anche dal vicepresidente Musi, si recherà nei giorni 16 e 17 marzo a Bruxelles per esporre ai rappresentanti dei Parlamenti nazionali – nell'apposito dibattito organizzato dalla Commissione degli affari economici e monetari del Parlamento europeo – gli esiti della procedura d'esame degli atti comunitari in materia di riforma della supervisione finanziaria europea. In merito all'indagine conoscitiva comunica



che essa proseguirà con l'audizione del commissario europeo per la tutela della concorrenza, Michel Barnier, e le risultanze dell'*iter* potranno essere illustrate al presidente della Banca centrale europea nell'apposito incontro.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 189**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo esprime parere favorevole, osservando che esso attua una sostanziale rivisitazione del Decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 (c.d. TUA ovvero Testo Unico Accise) sulla base della nuova direttiva CE, adeguando la disciplina delle accise anche a nuove procedure informatiche e, quindi, rendendola al passo con l'ammmodernamento del sistema. Viene inoltre recepita nella normativa la materia concernente l'imposta di fabbricazione sui fiammiferi, precedentemente oggetto di autonoma disciplina .

La Commissione formula comunque le seguenti osservazioni:

- 1) *Articolo 1 comma 1, lettera f) (sostitutiva dell'articolo 6 del TUA rubricato Circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa)*

Il comma quinto di tale novellato articolo conferma e modifica sostanzialmente il sistema informatico per la circolazione (e la tutela) dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione vale a dire il «documento amministrativo elettronico» che deve essere conforme alle norme del regolamento CEE 684/09. Conseguentemente, fermo restando l'imput elettronico al sistema di controllo, i prodotti sottoposti ad accisa devono viaggiare muniti di copia cartacea del predetto documento elettronico. Si raccomanda che venga posta particolare attenzione e controllo per tale procedura al fine di non consentire alterazioni o falsificazioni dei documenti (elettronici o cartacei) di accompagnamento.

- 2) *Articolo 1 comma 1 lettera d) (sostitutiva dell'articolo 4 TUA rubricato Abbuoni, per perdite, distruzioni e cali)*

Con le modifiche ora apportate al precedente testo dell'art. 4 è stata eliminata l'equiparazione dei reati compiuti da terzi al caso fortuito ed alla forza maggiore con l'effetto, deleterio, dell'impossibilità di trasferire l'imposta in capo agli autori degli illeciti non consentendo quindi, all'obbligato (non colpevole) il recupero (o l'abbuono) dell'imposta dallo stesso corrisposta.

Si consiglia pertanto il ripristino del precedente testo e comunque, in caso negativo, che la nuova disposizione non vada a negativamente incidere sui procedimenti (giudiziari o amministrativi) già in essere.

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**177<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**POSSA**

*indi del Vice Presidente*

**BARELLI**

*Intervengono il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Crimi.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1813) RUSCONI ed altri – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva**

**(645) BUTTI. – Interventi in favore dell'impiantistica sportiva**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che la 5<sup>a</sup> Commissione ha iniziato l'esame dei provvedimenti in titolo ed ha espresso un parere di nulla osta in ordine al disegno di legge n. 645. Quanto al disegno di legge n. 1813 ha chiesto la relazione tecnica al fine di quantificare gli oneri previsti dalle norme di agevolazione fiscale nella prospettiva di verificarne la copertura.

Fa presente altresì che in Commissione bilancio è stata consegnata una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella quale sono contenute osservazioni critiche con riferimento ad esempio al comma 10 dell'articolo 7, nonché al taglio orizzontale della Tabella C della legge finanziaria usato quale strumento di copertura dall'articolo 8.

Comunica peraltro che è a disposizione dei commissari un prospetto sinottico elaborato dagli uffici, che mette a confronto i disegni di legge nn. 1193 e abbinati e n. 1813 con i rilievi della Ragioneria generale.

Il sottosegretario CRIMI assicura che si adopererà, unitamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, affinché si elabori in tempi rapidi la quantificazione del provvedimento, in modo da valutare la congruità, oltre che la fattibilità, della copertura.

Il senatore RUSCONI (*PD*), nel ringraziare il Presidente per le informazioni fornite, rinnova la richiesta al Governo di impegnarsi per assicurare un'adeguata copertura del testo, secondo principi di responsabilità e di correttezza.

Rileva poi criticamente che la Commissione bilancio si è espressa solo dopo numerose sollecitazioni, soprattutto dell'opposizione, e che la conclusione dell'*iter* appare ancora alquanto lontana. Prende dunque atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, domandando comunque chiarimenti circa la volontà reale di sostenere il provvedimento sullo sport dilettantistico rispetto a quanto è stato fatto per lo sport professionistico.

Rinnova altresì la richiesta di audizioni in tempi brevi al fine di conoscere anzitutto quali aspetti dell'articolo 7 siano i più importanti e quali invece potrebbero essere secondari tenuto conto delle difficoltà economico-finanziarie del Paese. Ritiene infine che occorra al più presto rispondere alle esigenze degli operatori del settore.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) dichiara di aver apprezzato a suo tempo il percorso intrapreso sullo sport professionistico, sul quale si è registrato un comune consenso tra le forze politiche e con il Governo, secondo una tempistica ben definita, pur manifestando perplessità sulla scissione del troncone relativo allo sport dilettantistico. Già allora, ricorda, aveva infatti paventato un'insufficiente impegno sulla questione delle risorse.

Lamenta quindi che, a fronte del dinamismo riscontrato sui disegni di legge nn. 1193 e abbinati, si sia verificata l'assenza totale del Governo sul disegno di legge n. 1813, delle cui rassicurazioni comunque prende atto. Nel ringraziare il Presidente per essersi fatto interprete delle richieste a più riprese avanzate, sollecita la definizione di un percorso temporalmente chiaro, nel quadro di un impegno anzitutto dell'Esecutivo e delle forze politiche onde superare l'attuale fase di stasi.

Ribadisce conclusivamente che il suo Gruppo non si accontenterà del sostegno unicamente sullo sport professionistico e rinnova l'invito al Governo a manifestare con franchezza i propri intendimenti.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) fa presente che i tempi di esame della Commissione bilancio sono generalmente dilatati considerata la mole di lavoro. Precisa peraltro che la Commissione attende da tempo il parere della 5<sup>a</sup> Commissione anche su altri provvedimenti come ad esempio i di-

segni di legge nn. 1264 e abbinati. Ricorda altresì che il sottosegretario Crimi ha sempre dimostrato la propria disponibilità a sostenere il provvedimento sullo sport dilettantistico.

Dopo aver puntualizzato che anche la maggioranza ha in più occasioni sollecitato la 5<sup>a</sup> Commissione, si augura che sia elaborata quanto prima la relazione tecnica di modo che possano essere reperite le risorse necessarie.

Si dichiara infine favorevole alle audizioni, che potrebbero aver luogo in un tempo ragionevolmente breve.

Si associa il senatore PITTONI (*LNP*), il quale reputa fondamentale l'impegno del Governo nel recupero delle risorse adeguate, tanto più che si prospetta nel 2011 una situazione economica ancor più difficile soprattutto per i comparti di competenza della Commissione.

Il relatore BARELLI (*PdL*) esprime un certo imbarazzo per il protrarsi dei tempi di esame, augurandosi a sua volta che l'impegno del Governo consenta in tempi rapidi alla Commissione bilancio di esprimersi, onde procedere più speditamente.

Il sottosegretario CRIMI assicura che manterrà gli impegni assunti sul provvedimento, precisando peraltro che nelle settimane scorse non ha potuto partecipare ai lavori della Commissione in quanto impegnato all'estero per le Olimpiadi invernali. Garantisce altresì che – compatibilmente con gli ulteriori appuntamenti internazionali – non farà mancare la sua presenza in Commissione e che si adopererà affinché si proceda rapidamente alla quantificazione degli oneri e alla individuazione delle risorse necessarie per il sostegno dello sport italiano.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) dà atto al Sottosegretario di aver rappresentato l'Italia durante le Olimpiadi invernali, in cui tuttavia si sono registrati risultati deludenti come peraltro sottolineato anche dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). Ciò dimostra a suo giudizio l'assenza di una larga base di atleti nei confronti dei quali il disegno di legge n. 1813 potrebbe rappresentare un valido supporto. Ritiene peraltro che il trionfalismo manifestato in occasione della firma del protocollo tra CONI e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la valorizzazione dello sport a scuola sia nei fatti smentito dall'assenza di misure conseguenti.

Nel sottolineare che ciascun Esecutivo si qualifica individuando proprie priorità, reputa essenziali le misure di prevenzione sanitaria e di promozione dei valori dello sport contenute nel provvedimento, che ha del resto un'utilità intrinseca per sostenere la pratica di base. Occorre dunque reperire stanziamenti idonei, tanto più che il Governo in carica ha fortemente colpito i comparti del sapere con la manovra finanziaria del 2008.

Si rivolge infine al Presidente affinché si adoperi per evitare che, in assenza di una tempestiva relazione tecnica, la 5<sup>a</sup> Commissione non sia in grado di esprimersi bloccando di fatto il lavoro dell'intero Senato.

Il PRESIDENTE auspica che la relazione tecnica sia predisposta in tempi rapidi, considerato anche l'impegno del Sottosegretario, al fine di consentire alla 5<sup>a</sup> Commissione di concludere il proprio esame.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1798) BENEDETTI VALENTINI ed altri.** – *Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 gennaio, nel corso della quale – ricorda il presidente relatore BARELLI – è iniziata la trattazione del provvedimento a seguito della rimessione in plenaria richiesta dall'opposizione in Sottocommissione per i pareri. Propone quindi di passare all'illustrazione di uno schema di parere.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ritiene invece più utile proseguire nella discussione generale tanto più che si tratta di un provvedimento che coinvolge numerosi soggetti e che rischia di essere affrontato con superficialità. Richiama quindi il problema della sicurezza negli stadi, che non risulta risolto neanche nelle strutture considerate più sicure. Fa presente altresì che il provvedimento dà un'interpretazione poco garantista e che la tessera del tifoso è stata una misura di grande impatto mediatico ma di minima utilità, anche rispetto alle leggi approvate di comune accordo nel 2005 e nel 2007. Preannuncia dunque un orientamento di astensione, pur ribadendo l'esigenza di un maggiore approfondimento.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritiene a sua volta utile un più ampio dibattito, onde evitare di agire esclusivamente sull'onda dell'emotività. Afferma quindi di essere più propenso ad un approccio garantista, mentre il disegno di legge non si colloca pienamente in linea con gli orientamenti del suo schieramento.

Il presidente relatore BARELLI prende atto delle esigenze manifestate e rinvia la discussione generale ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è rinviato.

## IN SEDE REFERENTE

(1905) *Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

(591) *GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto*

(874) *POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati*

(970) *COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo*

(1387) *VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori*

(1579) *Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

In sede di replica ha la parola il ministro Mariastella GELMINI, la quale ringrazia anzitutto la Commissione per l'approfondimento svolto, testimoniato dalle numerose sedute dedicate all'audizione degli operatori interessati, nonché ad un dibattito di elevato tenore. Ella ricorda indi che il disegno di legge n. 1905 ha conosciuto una fase di attenta preparazione, inaugurata nel novembre 2008 con le Linee guida del Governo per l'università, anch'esse adottate previo ampio confronto. Il sistema attuale presenta del resto, prosegue, indubbi punti di forza, ma anche patologie gravi e riconosciute. In particolare l'autonomia costituisce senz'altro un pilastro da mantenere, ma non disgiunta dalla responsabilità, in assenza della quale si verificano inevitabilmente effetti distorsivi. Occorre quindi un chiaro sistema di responsabilizzazione, ribadisce il Ministro, che consenta un esercizio sano dell'autonomia, sgombrando il campo da degenerazioni.

Ella esprime indi apprezzamento per le numerose osservazioni emerse nel dibattito, manifestando la disponibilità del Governo a valutare proposte di miglioramento. Ritiene tuttavia che si renderebbe un cattivo servizio al Paese e soprattutto ai giovani se si accettasse di stravolgere o indebolire l'impianto del provvedimento. In particolare, chiede convintamente al Parlamento di confermare alcuni punti chiave: la responsabilizzazione degli atenei dal punto di vista gestionale, scientifico e didattico; una *governance* snella ed efficace; un reclutamento in linea con la migliore prassi internazionale; una *tenure track* che permetta ai giovani di accedere in modo trasparente alla docenza; la valutazione del merito; il ringiovanimento del corpo docente. Si tratta del resto, sottolinea, di proposte ampiamente concertate con il sistema universitario, sulle quali non ritiene opportuno arretrare.

Quanto all'approccio dirigitico che secondo taluni animerebbe la riforma, ella conviene con l'inopportunità di un eccesso di regolamenta-

zione. Osserva tuttavia che occorre fissare alcuni «paletti» onde evitare il rischio di una scarsa incidenza della riforma. Pone altresì l'accento sull'assenza, allo stato, di un consolidato sistema di valutazione, una volta avviato il quale sarà possibile alleggerire il modello delineato.

Soffermandosi sulla struttura di governo degli atenei, ella ribadisce indi la portata di alcune innovazioni: l'adozione del codice etico; il rafforzamento dei poteri del rettore; il limite massimo di otto anni al loro mandato; la distinzione di funzioni tra senato accademico e consiglio di amministrazione, organo quest'ultimo non direttivo ma fortemente responsabilizzato e competente.

Ella sottolinea inoltre l'importanza di alcune modifiche relative all'articolazione interna degli atenei: i dipartimenti divengono responsabili sia di didattica che di ricerca e viene fissata una soglia minima di docenti per la loro attivazione; le facoltà (o scuole) sono configurate come organi di coordinamento.

Dopo aver fatto brevemente cenno alla federazione fra atenei, su cui registra con soddisfazione un ampio consenso, ella stigmatizza come i prestiti d'onore siano stati finora poco utilizzati. Pone perciò in luce i meriti delle norme previste per incentivare il merito e il diritto allo studio, evidentemente nel rispetto delle competenze regionali in materia, al fine di garantire comunque livelli di elevata prestazione su tutto il territorio nazionale. In proposito, conferma peraltro che la previsione di prove *standard* per individuare gli aventi diritto sono state applicate con successo in altri settori. Alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, informa che sono comunque in corso ulteriori approfondimenti tecnici, anche in vista del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Quanto alle osservazioni relative al cospicuo ricorso alla delega legislativa, precisa che essa è dovuta in molti casi alla natura tecnica delle misure disposte. Conviene tuttavia sulla possibilità di norme dirette in alcuni ambiti, soprattutto laddove si impone un intervento più immediato.

Con riferimento alla *tenure track*, che consente agli atenei di chiamare in ruolo come associato un ricercatore a tempo determinato, qualora ricorrano precise condizioni, evidenzia che essa è volta a porre fine alla condizione di incertezza in cui vive una larga fetta del personale universitario. Al riguardo, ella ritiene grave alimentare un precariato senza difese e prospettive, reputando al contrario indispensabile chiarire con sollecitudine le reali capienze di organico.

Passando al reclutamento dei docenti, ella ribadisce l'opzione in favore dell'abilitazione nazionale seguita dalla chiamata locale. Rileva altresì l'esigenza di un forte ringiovanimento del corpo docente, anticipando fin d'ora contrarietà in ordine a qualunque ipotesi di aumentare l'età pensionabile degli accademici.

Prende poi atto del suggerimento, da taluni avanzato, di ricondurre la valutazione dell'idoneità didattica al momento dell'abilitazione. In proposito, ritiene tuttavia preferibile limitare la fase nazionale all'accertamento dell'idoneità scientifica, tanto più che una eventuale prova didattica in tale sede farebbe pesantemente lievitare tempi e costi della procedura. Pur la-



sciando aperta la discussione sul punto, invita quindi a non compiere scelte che costituirebbero un arretramento.

Avviandosi alla conclusione, si augura che l'esame del provvedimento si concluda in tempi ragionevolmente rapidi, con il concorso di tutte le forze politiche. Rammenta del resto che il processo di riordino e di risanamento si muove parallelamente rispetto al reperimento di risorse idonee a fronteggiare la difficile congiuntura economica ed in tal senso rivendica la destinazione al settore di 400 milioni di euro con l'ultima manovra finanziaria.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l'analitica replica svolta e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n.1905, da assumere quale testo base, a martedì 9 marzo alle ore 18, al fine di consentire un sollecito esame da parte della Commissione bilancio, prima della sospensione dovuta alle imminenti elezioni regionali. Ricorda del resto che il provvedimento è all'attenzione della Commissione da diversi mesi e che su di esso si è sviluppato da tempo un intenso confronto.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) condivide la proposta del Presidente, atteso che qualunque termine più ampio rischierebbe di compromettere l'esame degli emendamenti in Commissione bilancio prima delle regionali.

Il senatore GIAMBRONE (*IdV*) conferma la disponibilità del suo Gruppo a collaborare per un miglioramento del testo. Reputa tuttavia eccessivamente ravvicinato il termine proposto, che vanifica gli sforzi di sintesi finora compiuti.

Il senatore RUSCONI (*PD*) conferma a sua volta che il suo Gruppo intende offrire un contributo costruttivo al prosieguo dei lavori, in sintonia – come ha già avuto modo di evidenziare – con le osservazioni manifestate da Confindustria nella sua audizione. Egli prende altresì atto della concertazione avuta sul testo dal Ministro con il sistema universitario, rammentando tuttavia che la Conferenza dei rettori ha in più occasioni rimarcato l'assoluta esigenza di recuperare i tagli finanziari inferti al settore. Nel ritenere indispensabile un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti, al fine di consentire i riscontri necessari all'elaborazione di proposte ragionevoli e meditate, si dichiara perciò in netto disaccordo con la proposta del Presidente che, a suo avviso, contraddice il metodo finora seguito.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-IS-Aut*) si augura che il clima di collaborazione finora registrato non vada perduto e si continui nella ricerca del massimo consenso possibile. Invita quindi la maggioranza a raccogliere le richieste dell'opposizione, dando il buon esempio in un momento di forte tensione politica.

Il senatore PITTONI (*LNP*) si dichiara in linea di principio favorevole ad una tempistica spedita, tanto più che il provvedimento si muove in una logica meritocratica. Osserva tuttavia che per alcuni emendamenti potrebbe essere necessario un maggiore approfondimento, al fine di recuperare un'adeguata copertura finanziaria.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ribadisce il proprio impegno affinché su questo disegno di legge sia reso un contributo determinante da parte del Parlamento. Rileva tuttavia che, al fine di assicurarne la definitiva approvazione prima dell'estate, occorre una tempistica assai sollecita. In tal senso, condivide la proposta del Presidente.

Il ministro GELMINI fa osservare che il massimo sforzo economico è stato già compiuto con il reperimento dei summenzionati 400 milioni di euro. Pur non escludendo la possibilità di ulteriori incrementi, paventa il rischio che la ricerca di nuove risorse rallenti in realtà il risultato finale. Anche la CRUI, sottolinea, è consapevole che nell'immediato non sono disponibili altri stanziamenti. Auspica quindi che il testo sia approvato dal Senato entro il mese di aprile, onde poterlo varare definitivamente prima dell'estate.

Conviene il senatore BEVILACQUA (*PdL*), il quale sottolinea il rischio che eccessive dilazioni compromettano il risultato finale.

Il PRESIDENTE, riassumendo i termini del dibattito, invita a non offrire l'occasione per alimentare le polemiche sulla lentezza delle procedure parlamentari. Anche alla luce dell'ampio confronto finora svoltosi, ritiene dunque di mantenere la propria proposta di fissare il termine per gli emendamenti a martedì 9 marzo alle ore 18 preannunciando che, qualora non vi fosse condivisione, sottoporrà la sua proposta al voto della Commissione.

Il senatore PROCACCI (*PD*) manifesta pieno consenso in ordine all'obiettivo finale di concludere l'esame in Senato entro il mese di aprile. Ritiene tuttavia che lo slittamento del termine di qualche giorno sia perfettamente compatibile, ferma restando l'intesa sulla calendarizzazione in Aula.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) prende atto di tale disponibilità, a fronte della quale ritiene che possa essere raggiunta una mediazione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 16,20.*

Il PRESIDENTE comunica che i Gruppi hanno raggiunto l'intesa di fissare il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 1905 a giovedì 11 marzo alle ore 18. Sottopone quindi tale nuova proposta alla Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2010, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 188)**

(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

In considerazione dell'imminente scadenza del termine per l'espressione del parere sull'atto in titolo, il PRESIDENTE propone di richiederne alla Presidenza del Senato la proroga, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 marzo 2010

**168<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**GRILLO**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ingegner Alberto Chiovelli, direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e l'ingegner Giulio Margarita, dirigente.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente GRILLO avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento della procedura informativa all'ordine del giorno. Comunica altresì che il Presidente del Senato, in previsione di tale richiesta, ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e, conseguentemente, viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alle autorizzazioni, ai contratti di servizio ed ai contratti di programma nei settori dei trasporti, postale, delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici e delle infrastrutture: audizione del Direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie**

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente GRILLO, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto all'ingegner Chiovelli, introduce brevemente i temi oggetto dell'odierna audizione, ricordando la loro connessione con il tragico incidente ferroviario

di Viareggio dello scorso 29 giugno, nonché con i provvedimenti adottati per evitare il ripetersi di simili tragedie.

L'ingegner CHIOVELLI ringrazia la Commissione per l'opportunità che viene offerta di fornire un quadro d'insieme sul complesso dell'attività svolta dall'Agenzia nel primo anno e mezzo trascorso dalla sua istituzione, precisando che la sua relazione sarà incentrata, tra l'altro, sui provvedimenti adottati in conseguenza del già menzionato incidente ferroviario di Viareggio.

Procede quindi all'illustrazione di una serie di documenti, che consegna all'Ufficio di segreteria, incentrati, in particolare, sulla situazione della sicurezza del trasporto ferroviario in Italia, corredati da una serie di dati statistici.

Ricorda preliminarmente che il sistema ferroviario italiano risulta costituito dall'infrastruttura ferroviaria nazionale, concessa in gestione a Rete ferroviaria Italiana S.p.A., nonché dal servizio di trasporto ferroviario svolto su di essa dalle trentadue imprese ferroviarie attualmente in possesso del certificato di sicurezza. Di queste imprese, sette hanno il certificato di sicurezza per espletare il solo servizio passeggeri, diciassette hanno il certificato di sicurezza per espletare il solo servizio merci, mentre le restanti otto possono svolgere entrambe le tipologie di servizio; tra le venticinque imprese ferroviarie in possesso del certificato di sicurezza per il servizio merci, diciannove possono trasportare merci pericolose.

Illustra quindi dei dati statistici sull'incidentalità e sulle vittime degli incidenti verificatisi sulla rete ferroviaria italiana, evidenziando come, dal confronto con gli altri Stati, risulti un sostanziale allineamento della condizione della sicurezza del trasporto ferroviario italiano, rispetto agli altri grandi Paesi dell'Unione europea; persistono, tuttavia, varie problematiche a cui fornire una soluzione.

Per quanto attiene le aree critiche, si sofferma analiticamente sui settori nei quali si è concentrata l'attività dell'Agenzia.

Per quanto riguarda l'installazione sul materiale rotabile dei sistemi di protezione della marcia del treno, negli ultimi anni, sull'intera infrastruttura, sono stati sviluppati ed installati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. sistemi tecnologici finalizzati a proteggere la marcia del treno in caso di inosservanza dei segnali o di superamento dei limiti di velocità; dopo aver descritto i tre diversi sistemi tecnologici attualmente esistenti, sottolinea che attualmente la funzionalità di tali sistemi è pienamente garantita per le linee alta velocità - alta capacità; peraltro, è presumibile che entro giugno 2010 circa il novantacinque per cento dei mezzi rotabili circolanti sarà dotato di apparecchiature di bordo in grado di dialogare con i sistemi di controllo di terra.

Dopo essersi soffermato sui profili concernenti i mezzi d'opera e le manovre, illustra gli interventi posti in essere per la manutenzione del materiale rotabile, ricordando che la loro implementazione dovrebbe essere portata a compimento entro il giugno di quest'anno.

Dà quindi conto dell'attività svolta per il miglioramento della sicurezza dei cantieri e per la prevenzione dell'incidentalità nelle fasi di salita e discesa dei viaggiatori dai treni

Fornisce poi dati statistici sull'andamento degli incidenti collegati allo sversamento di merci pericolose, ricordando che, nel corso del 2009, tali episodi sono quasi triplicati rispetto al 2005. Si sofferma pertanto sulle azioni poste in essere dall'Agenzia per garantire la sicurezza del trasporto di merci pericolose, dando conto delle azioni attivate congiuntamente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché delle iniziative assunte nelle stazioni di confine per monitorare l'ingresso nel territorio nazionale di merci pericolose provenienti dall'Estero.

Rileva quindi come l'incidente di Viareggio abbia determinato l'adozione di una serie di provvedimenti destinati al parco rotabile adibito al trasporto merci e finalizzati principalmente a verificare, per ogni rotabili, l'esistenza della tracciabilità dei processi di manutenzione, con particolare riguardo agli assili. L'Agenzia, con una nota del 3 luglio 2009, ha posto in essere provvedimenti propedeutici all'individuazione degli assili che si trovassero in condizioni simili a quello rotti a Viareggio; con una nota del 26 agosto 2009, si è richiesto a tutte le imprese ferroviarie in possesso del certificato di sicurezza per il trasporto merci di effettuare controlli non distruttivi su tutti gli assili appartenenti alla stessa categoria dell'asse rotto e montati su carri immatricolati o utilizzati continuativamente in Italia, non in possesso della suddetta tracciabilità; infine, con provvedimento del 26 novembre 2009, si è imposto che tutte le ferrocisterne trasportanti merci pericolose per le quali non sia disponibile la richiesta tracciabilità non superino i sessanta chilometri orari nelle stazioni.

La senatrice DONAGGIO (*PD*) sottolinea come, nonostante l'adozione di tali provvedimenti, lo scorso 3 febbraio, in seguito fuoriuscita di *gpl* da un carro cisterna, si sia corso il forte rischio che un incidente di portata analoga a quello di Viareggio si ripetesse presso lo snodo della stazione ferroviaria di Verona, nelle vicinanze del quartiere di Santa Lucia.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) richiama l'attenzione dell'ingegner Chiovelli sul fatto che l'oggetto dell'audizione, al di là dell'illustrazione dell'attività compiuta dall'Agenzia, consista sostanzialmente nella necessità di ricostruire l'esatta dinamica ed i motivi dell'incidente ferroviario di Viareggio, dando altresì conto delle ragioni per cui non si è potuto impedire il verificarsi di una simile tragedia. Altresì, andrebbero individuati gli interventi necessari ad impedire il ripetersi di simili eventi o quanto meno a ridurre il fattore di rischio, tracciando al riguardo il bilancio delle iniziative svolte e di quelle ancora mancanti.

Il presidente GRILLO (*PdL*) si associa alle considerazioni dei colleghi, ribadendo che l'oggetto dell'audizione verte principalmente sull'indi-

viduazione degli strumenti atti ad evitare il ripetersi di tragedie come quelle di Viareggio.

L'ingegner CHIOVELLI ritiene che fosse doveroso fornire alla Commissione un quadro d'insieme sulle iniziative adottate dall'Agenzia in questi primi mesi d'attività, trattandosi di una serie di azioni volte alla prevenzione dell'incidentalità nel trasporto ferroviario.

I menzionati provvedimenti del 3 luglio, 26 agosto e 26 novembre 2009 sono invece mirati a fornire una soluzione alle problematiche emerse in seguito alla disgrazia di Viareggio; ad essi si aggiunge una serie di iniziative adottate a livello europeo, per giungere all'armonizzazione delle procedure di omologazione dei carri adibiti al trasporto di merci pericolose.

In merito al rischio, fortunatamente scongiurato, che lo scorso 2 febbraio si verificasse un grave incidente presso la stazione di Verona, evidenzia la diversità della dinamica tecnica di tale episodio rispetto all'incidente di Viareggio: quest'ultimo è stato infatti determinato dalla rottura di un assile, mentre nella stazione di Verona si è verificata una fuoriuscita di *gpl* da un carro cisterna.

Da ultimo, fornisce ragguagli sull'ambito operativo dell'attività dell'Agenzia, sottolineando come essa sia preposta a vigilare sulla correttezza delle condotte degli operatori ferroviari; peraltro, dal primo gennaio di quest'anno, sono state attribuite all'Agenzia ulteriori competenze in merito al monitoraggio dei gestori della rete, alle quali è connessa l'emanazione, lo scorso 22 febbraio, di un'apposita direttiva concernente la sicurezza della circolazione ferroviaria e le attività propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni di sicurezza.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*), dopo aver ringraziato l'ingegner Chioveli, evidenzia come – pur nella consapevolezza delle difficoltà in cui si muove l'Agenzia e delle carenze di organico – il tema della sicurezza nel trasporto ferroviario non possa essere ridotto ad un mero dato statistico, rappresentando invece un'attività ampia e complessa, necessariamente incentrata sul rispetto della persona umana. Ricorda altresì che attualmente, in Italia, sono centonove i Comuni nei quali potrebbe verificarsi un incidente di portata analoga a quello di Viareggio.

Chiede pertanto informazioni sullo stato dell'indagine avviata dall'Agenzia in merito all'accertamento delle responsabilità connesse all'incidente accaduto nella località Toscana.

Rileva che il provvedimento adottato dall'Agenzia lo scorso 26 novembre – concernente la limitazione della velocità dei treni trasportanti merci pericolose non tracciate – risulta circoscritto alle sole aree in prossimità delle stazioni ferroviarie, mentre dovrebbe applicarsi anche alle aree prossime ai centri abitati.

Altresì, reputa necessaria l'adozione di azioni di monitoraggio sulle condizioni dei carri circolanti sul territorio nazionale, non ritenendo sufficiente il controllo alla frontiera: al riguardo, occorrerebbe prendere a mo-

dello alcuni esempi di *best practice* adottati in altri Paesi europei, come nel caso del trasporto di cloro a «rischio zero» in Svizzera.

Inoltre, altri interventi dovrebbero riguardare la revisione dei carri e i controlli «antisvio».

Da ultimo, esprime perplessità sull'effettiva funzionalità dei dispositivi adottati per garantire la sicurezza delle porte di salita e discesa dai treni passeggeri.

L'ingegner CHIOVELLI sottolinea innanzitutto come l'indagine dell'Agenzia sull'incidente di Viareggio non sia finalizzata all'accertamento di responsabilità individuali, bensì all'individuazione delle cause tecniche dell'incidente e all'adozione di eventuali correttivi.

In merito all'adozione di meccanismi «antisvio», l'Agenzia potrebbe imporli soltanto ai carri italiani, ma non a quelli immatricolati in altri Stati dell'Unione europea, per cui risulta prioritaria un'azione congiunta a livello comunitario, per giungere all'armonizzazione delle procedure di immatricolazione e di controllo, che peraltro, si applicherebbero al materiale rotabile di futura immatricolazione. Al riguardo, illustra alcune iniziative congiunte che l'Agenzia sta avviando con il corrispondente organismo tedesco.

Infine, dà conto dello stato di attuazione dei vari provvedimenti adottati dall'Agenzia in seguito all'incidente di Viareggio, ricordando come le misure proibitive siano ovviamente già efficaci, mentre occorra maggior tempo per rendere operative le misure attinenti la manutenzione del materiale rotabile.

Il presidente GRILLO, in considerazione dell'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, aggiorna ad altra seduta il seguito dell'audizione dell'ingegner Chiovelli, ringraziandolo per la disponibilità manifestata.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*



## AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 marzo 2010

**128<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**PICCIONI**

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico**

**(1115) SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica**  
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente PICCIONI fa presente che l'illustrazione degli emendamenti, presentati in ordine al nuovo testo unificato dei disegni di legge nn. 1035 e 1115, avrà inizio la prossima settimana, come concordato in sede di programmazione, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, svoltosi nella giornata di ieri.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente PICCIONI ricorda che alle ore 15,15 si svolgeranno le audizioni informali di CONFCOMMERCIO, CONFARTIGIANATO e CNA, relativamente al disegno di legge n. 1909, in materia di commercio interno del riso.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**129<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**CURSI**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Urso.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1930) Deputati REGUZZONI ed altri.** – *Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri*, approvato dalla Camera dei deputati

**(299) STIFFONI.** – *Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti realizzati in Italia. Istituzione del marchio «Totally in Italy»*

**(731) SANGALLI ed altri.** – *Norme per la riconoscibilità e la tutela dei prodotti italiani*

**(1308) BONFRISCO e CASOLI.** – *Misure per l'adozione di un sistema di tracciabilità di filiera*

**(1801) BUTTI.** – *Disposizioni concernenti la produzione e la commercializzazione di prodotti tessili*

(Seguito e conclusione del disegno di legge n. 1930. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei restanti disegni di legge)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CURSI informa che è pervenuto il parere della 5<sup>a</sup> Commissione sul disegno di legge n. 1930, assunto come testo base, e sui relativi emendamenti. A seguito del parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.8, 2.9 e 2.11, dichiara inammissibili tali proposte emendative.

Informa altresì che è pervenuto l'ordine del giorno G/1930/10/10 e che gli emendamenti 3.0.2 e 2.31 sono stati trasformati negli ordini del giorno G/1930/8/10 e G/1930/9/10, pubblicati in allegato al resoconto.

Il senatore SANGALLI (*PD*) trasforma gli emendamenti 1.7, 1.8, 1.11, 1.12, 1.16, 1.17, 1.19, 1.25, 2.1 negli ordini del giorno G/1930/3/10, G/1930/4/10 e G/1930/5/10.

Il senatore IZZO (*PdL*) trasforma l'emendamento 1.6 nell'ordine del giorno G/1930/11/10.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) trasforma l'emendamento 2.7 nell'ordine del giorno G/1930/6/10 e, a seguito di una richiesta del rappresentante del Governo, presenta l'ordine del giorno G/1930/6/10 (Testo 2), al quale il senatore IZZO (*PdL*) aggiunge la propria firma.

La senatrice CARLINO (*IdV*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.0.1 che poi trasforma nell'ordine del giorno G/1930/7/10.

Il RELATORE presenta l'emendamento 2.2 (testo 3), mentre il senatore IZZO (*PdL*) presenta l'emendamento 1.10 (testo 3).

Il RELATORE fa propri gli emendamenti 1.2, 1.4, 1.5, 1.9, 1.13, 1.14, 1.18, 1.21 e 1.23 e li ritira.

Il senatore SANGALLI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.6 che il senatore IZZO (*PdL*) trasforma nell'ordine del giorno G/1930/11/10.

Il senatore IZZO (*PdL*) ritira gli emendamenti 1.20, 1.22 e 1.24.

Il senatore SANGALLI (*PD*) ritira l'emendamento 2.6.

I senatori SANGALLI (*PD*), MONTI (*LNP*) e CAGNIN (*LNP*) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno G/1930/8/10.

Il senatore ASTORE (*Misto*) aggiunge la propria firma a tutti gli ordini del giorno e agli emendamenti proposti dal gruppo parlamentare del Partito Democratico.

I senatori SANGALLI (*PD*), MONTI (*LNP*) e TOMASELLI (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 1.10 (testo 3).

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione approva tutti gli ordini del giorno presentati, ad eccezione dell'ordine del giorno G/1930/10/10, che viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Risultano inoltre decaduti, per l'assenza del proponente, gli emendamenti 1.26 e 2.3.

Dopo alcune precisazioni rese dal relatore e dal rappresentante del Governo in merito agli emendamenti relativi alla procedura di notifica

alla Commissione europea, con distinte votazioni la Commissione approva quindi gli emendamenti 1.3, 1.15, 1.10 (testo 3), 2.2 (testo 3), 2.4, 2.5, 2.10, 3.1 (identico alle proposte 3.2, 3.3 e 3.4) e 3.0.1 (testo 2). Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.5.

Intervengono quindi, per dichiarazioni di voto favorevole, i senatori SANGALLI (*PD*), CASOLI (*PdL*) e CAGNIN (*LNP*), nonché le senatrici BIANCHI (*UDC-SVP-IS-Aut*) e CARLINO (*IdV*).

La Commissione infine, all'unanimità e con il consenso del rappresentante del Governo, delibera di chiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge n. 1930 alla sede deliberante, conferendo in ogni caso al relatore Paravia il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sullo stesso provvedimento nel testo risultante dalle modifiche approvate qualora l'anzidetta richiesta non venisse accolta e autorizzandolo al contempo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

La Commissione conviene, infine, di non proporre l'assorbimento dei restanti disegni di legge in modo da mantenerli all'ordine del giorno.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 299, 731, 1308 e 1801 viene quindi rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio relativa al regime generale delle accise» (n. 189)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore GHIGO (*PdL*), relatore, introduce lo schema di decreto in titolo, che è diretto al recepimento della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.

Rileva che, quanto ai contenuti, la direttiva 2008/118/CE modifica le disposizioni relative ai prodotti sottoposti ad accisa, con particolare riferimento al regime generale delle accise, alla detenzione e alla circolazione dei prodotti (prevedendo tra l'altro l'applicazione del regime sospensivo e l'introduzione del documento di accompagnamento elettronico nel sistema informatizzato dell'amministrazione finanziaria) nonché ai relativi controlli e che vengono altresì individuati nuovi soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e alla prestazione della relativa garanzia.

Ai fini del recepimento della direttiva lo schema di decreto provvede all'adeguamento della normativa nazionale, in particolar modo del D.lgs 26 ottobre 1995 n. 504 («Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», c.d. TUA) che viene significativamente modificato dal testo in esame.

Passa quindi ad analizzare più in dettaglio i contenuti del provvedimento, soffermandosi sull'articolo 1 – che da solo assorbe la quasi totalità del testo – e contiene le modifiche da apportare al TUA ai fini del recepimento della direttiva 2008/118/CE. Tra le modifiche più importanti apportate al TUA, segnala le seguenti.

All'articolo 1 del TUA, concernente l'ambito applicativo e definizioni, viene modificata la definizione di «accisa» (eliminando il riferimento all'imposta di fabbricazione o di consumo e alla corrispondente sovrimposta di confine o di consumo), viene ampliata la definizione di amministrazione finanziaria (comprendendovi anche gli organi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – AAMS), si precisa che vengono inserite nel testo unico delle accise le disposizioni concernenti i tabacchi lavorati, si specifica la definizione di «regime sospensivo» (comprendendovi solo i prodotti soggetti ad accisa non vincolati ad una procedura o ad un regime doganale sospensivo).

All'articolo 4 vengono definite le ipotesi di distruzione totale e di perdita irrimediabile di un prodotto quando questo risulti inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa.

L'articolo 6 prevede che i prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo e provenienti da un deposito fiscale, anche se transitano per un paese o un territorio terzo, possono essere destinati anche ad un destinatario registrato, ad un luogo di esportazione e, per i soli prodotti provenienti da un altro Stato membro, ad altri soggetti; viene quindi introdotto un sistema informatizzato.

L'articolo 9 concerne lo speditore registrato, figura introdotta nel TUA dal testo in esame. Si tratta di un soggetto che, previa autorizzazione dall'Amministrazione finanziaria, può solo spedire, ma non detenere, prodotti in regime sospensivo, con l'obbligo di tenere la contabilità di tali prodotti, di fornirne la documentazione di trasporto e di sottoporsi a controllo o accertamento, anche al fine di verificare la regolarità delle spedizioni.

Vengono quindi introdotti nel TUA gli articoli 10-*bis* e 10-*ter*: l'articolo 10-*bis*, in particolare, disciplina l'ipotesi di vendite a distanza, ossia la circolazione di prodotti soggetti ad accisa già immessi in consumo in altro Stato membro, poi acquistati da un soggetto privato, e spediti o trasportati nel territorio dello Stato direttamente o indirettamente dal venditore.

L'articolo 13 innova la disciplina relativa ai contrassegni da applicare ai prodotti sottoposti ad accisa immessi in consumo nel territorio nazionale.

Le modifiche apportate all'articolo 14, concernente i recuperi e rimborsi dell'accisa, riguardano l'ipotesi di rimborso, in caso di accisa indebitamente pagata. In particolare, si prevede che se al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa viene condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso va richiesto entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Sono poi inseriti nel TUA una serie di articoli (precisamente dall'articolo 39-*bis* all'articolo 39-*duodecies*) contenenti quelle disposizioni di carattere generale relative ai tabacchi lavorati precedentemente disciplinati dal D.L. n. 331 del 1993: tra queste le disposizioni relative alla definizioni dei diversi tipi di tabacchi lavorati e quelle concernenti le tariffe di vendita.

La modifica apportata all'articolo 62 del TUA incide sul sistema dell'imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti; vengono quindi aggiunti al TUA gli articoli 62-*bis* e 62-*ter* al fine di inserire organicamente nel *corpus* del testo unico le disposizioni tributarie e le tariffe di vendita concernenti i fiammiferi.

Viene quindi modificato l'allegato I al TUA inserendovi le aliquote di base applicate ai tabacchi lavorati e ai fiammiferi (precedentemente contenute nell'articolo 28 del decreto legge n. 331 del 1993).

L'articolo 5, infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento, fissata al 1° aprile 2010 (come peraltro previsto dalla stessa direttiva 2008/118/CE).

Interviene brevemente il senatore BUBBICO (*PD*) per chiedere al relatore alcuni chiarimenti circa il mantenimento di aree di esenzione differenziata e di esenzioni di prodotto.

Il presidente CURSI ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere limitatamente alle le parti di propria competenza. Ritiene, tuttavia, che le questioni evidenziate dal senatore Bubbico potranno essere approfondite nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO N. 1930****G/1930/1/10**

BUGNANO

**Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge 1930, recante: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»,

premesso che:

il disegno di legge *de quo*, ancorché motivato dalla riconosciuta importanza economica del tessile-abbigliamento, delle calzature e della pelletteria, introduce comunque un trattamento differenziato tra settori produttivi e come tale suscettibile di creare disparità;

il sistema camerale ha avviato un progetto condiviso da tutte le Camere di commercio italiane per estendere il proprio modello di tracciabilità volontario dei prodotti, già elaborato e sperimentato nel settore del tessile e dell'abbigliamento, della pelletteria e del calzaturiero, a tutte le filiere manifatturiere tipiche del *Made in Italy*,

impegna il Governo:

a esaminare l'opportunità di estendere tale disciplina anche ad altri settori, oltre ai tre attualmente considerati, previa consultazione dei settori interessati, attraverso un periodo iniziale di sperimentazione di durata pari ad anni tre.

---

**G/1930/2/10**

BUGNANO

**Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione,

in sede d'esame del disegno di legge 1930, recante: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»,

premesso che:

il sistema di etichettatura obbligatoria introdotto dal provvedimento in esame è finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei prodotti dei settori

tessile, della pelletteria e calzaturiero, in modo da rendere possibile al consumatore di distinguere il prodotto che sia realizzato interamente in Italia. Tale sistema evidenzia il luogo di origine di ciascuna delle fasi di lavorazione e consente l'uso della denominazione «*Made in Italy*» esclusivamente per i prodotti finiti dei suindicati settori le cui fasi di lavorazione abbiano avuto luogo prevalentemente nel territorio italiano;

l'articolo 28 TCE vieta fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente;

secondo l'articolo 30 del medesimo Trattato, le restrizioni all'importazione giustificate, tra l'altro, da motivi di tutela della proprietà industriale e commerciale sono autorizzate, qualora non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra Stati membri. In base all'interpretazione della Corte di giustizia in merito a tale normativa, i requisiti cui le normative nazionali assoggettano la concessione di denominazioni nazionali di qualità, a differenza di quanto accade per le denominazioni di origine e le indicazioni di provenienza (dei prodotti agroalimentari), possono riguardare solo le caratteristiche qualitative intrinseche dei prodotti, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa all'origine o alla provenienza geografica degli stessi;

in particolare, esiste una giurisprudenza risalente e costante della Corte di Giustizia in materia di marchi di qualità di titolarità di enti pubblici, che ritiene incompatibile con il mercato unico, sulla base dell'articolo 28 del Trattato, la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo, «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo produttivo le cui fasi si svolgano in tutto o in parte in altri Stati membri»;

va comunque rilevata la finalità perseguita dal disegno di legge in esame, consistente nell'assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori, in conformità con il disposto di cui all'articolo 153 del Trattato,

impegna il Governo:

a procedere ad un'immediata notifica del disegno di legge alla Commissione Europea, in pendenza dell'esame parlamentare.

---

### **G/1930/3/10**

FISTAROL, SANGALLI, ASTORE

### **Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri» (A.S. 1930);



premesso che,

il settore dell'occhialeria italiana si colloca ai vertici internazionali per livello di produzione ed offerta di occhiali, tanto che i primi quattro produttori nazionali, Luxottica, Sàfilo, Marcolin e De Rigo rappresentano le imprese guida a livello mondiale;

nel corso degli ultimi mesi, in conseguenza della crisi economica internazionale che ha penalizzato proprio i marchi italiani e della crescita dei prodotti contraffatti provenienti dall'estero, il settore dell'occhialeria evidenzia i primi segnali di sofferenza, in particolare nel segmento specifico delle *luxury brand*, dopo anni di continua crescita;

considerato che,

una più attenta tutela dei prodotti dell'occhialeria italiana, anche attraverso la previsione di una specifica etichettatura rappresenta un passo fondamentale per il rilancio e lo sviluppo del settore;

impegna il Governo

ad estendere, in tempi brevi e previo accordo in sede comunitaria, l'applicazione delle disposizioni sull'etichettatura di cui al presente provvedimento anche al settore dell'occhialeria italiana, con particolare riguardo ai prodotti del segmento lusso e moda, degli occhiali correttivi e protettivi;

a prevedere, nello specifico, che l'etichettatura Made in Italy sia riconosciuta esclusivamente ai prodotti per i quali la fase di lavorazione sia eseguita nel territorio nazionale e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali della organizzazione mondiale del commercio.

---

#### **G/1930/4/10**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, ASTORE

#### **Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri» (A.S. 1930);

premesso che,

il sistema di etichettatura obbligatoria previsto dal provvedimento in esame assicura la tracciabilità dei prodotti finiti ed intermedi del settore tessile, del settore della pelletteria e di quello calzaturiero, garantendo l'o-

rigine italiana dei prodotti immessi in commercio con la denominazione "Made in Italy";

una più attenta tutela dei prodotti dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, attraverso la previsione di una specifica etichettatura, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio e lo sviluppo dei predetti settori, oggi in sofferenza in conseguenza della crisi economica internazionale e della crescita dei prodotti contraffatti provenienti dall'estero;

impegna il Governo

a garantire che l'impiego dell'indicazione "Made in Italy" sia consentito esclusivamente per prodotti finiti classificabili come tali ai sensi della normativa vigente, per i quali almeno due fasi di lavorazione siano state eseguite sul territorio nazionale, di cui almeno la confezione per il settore tessile, l'assemblaggio per il settore della pelletteria e la lavorazione della tomaia per il settore calzaturiero, e per le rimanenti fasi sia verificabile la tracciabilità.

---

### **G/1930/5/10**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, ASTORE

### **Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri» (A.S. 1930);

premesso che,

con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico verranno previste le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria allo scopo di assicurare l'origine e la tracciabilità dei prodotti finiti ed intermedi del settore tessile, del settore della pelletteria e di quello calzaturiero;

una più attenta tutela dei prodotti dei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero, attraverso la previsione di una specifica etichettatura, rappresenta un passo fondamentale per il rilancio e lo sviluppo dei predetti settori, oggi in sofferenza in conseguenza della crisi economica internazionale e della crescita dei prodotti contraffatti provenienti dall'estero;

impegna il Governo

a coinvolgere il Ministero della salute, nonché la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e le associazioni di categoria, nella stesura del decreto

per la definizione delle caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria, di impiego dell'indicazione "Made in Italy" e dei relativi controlli.

---

**G/1930/6/10**

GRANAIOLA, AMATI, BIANCONI

**Vedi testo 2**

la 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri» (A.S. 1930);

premesso che,

il Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 ha approvato un decreto legislativo che stabilisce - adempiendo ad un obbligo verso l'Unione Europea - le sanzioni da comminare per le violazioni al Regolamento comunitario n. 1523 del 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto, nonché di prodotti che le contengano;

al fine di assicurare l'effettiva applicazione del Regolamento 1523/2007 occorre tuttavia individuare un idoneo sistema di identificazione e di tracciabilità della specie di provenienza, in modo da consentire controlli efficaci sulle merci in entrata e in uscita validando i necessari metodi di analisi, così come richiesto nello stesso Regolamento, e attuando uno specifico piano straordinario di controlli al fine di stroncare una volta per tutte questo vergognoso mercato clandestino;

inoltre molti altri animali, anche in via d'estinzione, subiscono una morte cruenta e disumana con il solo scopo di invadere il mercato di pelli e pellicce a basso costo;

impegna il Governo

a introdurre una specifica disciplina della tracciabilità delle pelli e delle pellicce importate ed esportate dal nostro Paese e un marchio etico obbligatorio contenente una precisa dicitura tale da consentire al consumatore un'informazione precisa ed esauriente riguardo alla specie animale e all'origine di tali prodotti.

---

**G/1930/6/10 (Testo 2)**

GRANAIOLA, AMATI, BIANCONI, IZZO, ASTORE

**Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri» (A.S. 1930);

premesso che,

il Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2010 ha approvato un decreto legislativo che stabilisce - adempiendo ad un obbligo verso l'Unione Europea - le sanzioni da comminare per le violazioni al Regolamento comunitario n. 1523 del 2007, che vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione di pellicce di cane e di gatto, nonché di prodotti che le contengano;

al fine di assicurare l'effettiva applicazione del Regolamento 1523/2007 occorre tuttavia individuare un idoneo sistema di identificazione e di tracciabilità della specie di provenienza, in modo da consentire controlli efficaci sulle merci in entrata e in uscita validando i necessari metodi di analisi, così come richiesto nello stesso Regolamento, e attuando uno specifico piano straordinario di controlli al fine di stroncare una volta per tutte questo vergognoso mercato clandestino;

inoltre molti altri animali, anche in via d'estinzione, subiscono una morte cruenta e disumana con il solo scopo di invadere il mercato di pelli e pellicce a basso costo;

impegna il Governo, nel rispetto delle regole comunitarie,

a introdurre una specifica disciplina della tracciabilità delle pelli e delle pellicce importate ed esportate dal nostro Paese e un marchio etico obbligatorio contenente una precisa dicitura tale da consentire al consumatore un'informazione precisa ed esauriente riguardo alla specie animale e all'origine di tali prodotti.

---

**G/1930/7/10**

BUGNANO, CARLINO

**Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede d'esame del disegno di legge 1930, recante «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»;

premesso che,

nell'istituire una disciplina a tutela del prodotto interamente italiano non va dimenticato che c'è una parte non irrilevante della nostra

economia che svolge in Italia la prima parte dell'attività imprenditoriale, quella della creazione, della progettazione e dell'inventiva, e poi realizza il prodotto in senso stretto in altre parti del mondo;

in data 18 novembre 2009 la Camera dei Deputati, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 135/09, e segnatamente l'A. C. 2897, ha approvato l'ordine del giorno n. 9/2897/19, con il quale si impegna il Governo ad adottare iniziative normative volte a introdurre nel nostro ordinamento una disposizione finalizzata a garantire e tutelare la tipicità, l'originalità e la creatività dei prodotti ideati o progettati interamente dalle imprese italiane a prescindere dal fatto che le fasi di lavorazione e confezionamento dei prodotti stessi siano avvenute o meno nel nostro Paese, anche attraverso l'istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»;

in data 10 dicembre 2009, il Governo, in sede di esame della proposta di legge recante "Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri" (A.C. 2426-A), ha ribadito l'impegno di sostenere l'approvazione di disposizioni volte a tutelare lo «Stile Italiano-Designed in Italy»;

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative volte ad introdurre nel nostro ordinamento una disposizione finalizzata a garantire e tutelare la tipicità, l'originalità e la creatività dei prodotti ideati o progettati interamente dalle imprese italiane a prescindere dal fatto che le fasi di lavorazione e confezionamento dei prodotti stessi siano avvenute o meno nel nostro Paese, anche attraverso l'istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy», al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche dello stile italiano.

---

### **G/1930/8/10**

VACCARI, SANGALLI, MONTI, CAGNIN

#### **Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede d'esame del disegno di legge 1930, recante «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»;

premesso che,

il disegno di legge in esame intende promuovere e sostenere la produzione manifatturiera italiana, introducendo un sistema di etichettatura dei prodotti a garanzia della qualità del "made in Italy";

il distretto dell'occhiale di Belluno è uno dei più famosi nel Veneto in tutte le produzioni che riguardano l'occhialeria: montature da vi-

sta, occhiali da sole, minuterie per occhiali, macchinari e attrezzature di produzione, trattamenti galvanici, astucci e, in misura minore, lenti;

il settore assiste adesso alla crisi delle aziende satelliti a causa della delocalizzazione;

la crescente espansione della concorrenza cinese minaccia la competitività di molte piccole e medie imprese mettendo a rischio la loro stessa esistenza sul mercato;

molti imprenditori senza scrupoli vanno in Cina a produrre a bassissimo costo parti degli occhiali per ricomporli in Italia, facendo passare questi prodotti di qualità assolutamente scadente e spesso dannosa per la salute dei consumatori come "*made in Italy*";

i danni causati al distretto sono enormi; nel 2008, il 40 per cento delle aziende ha sospeso la produzione, mentre nei primi mesi del 2009, l'88 per cento dei dipendenti del settore è stato toccato, anche se solo per un giorno, dalla cassa integrazione;

il comparto sembra andare a due velocità: se da un lato, le aziende leader del settore a livello mondiale continuano ad aumentare fatturato ed occupazione, dall'altro le piccole e medie imprese faticano ad avere piena occupazione e gli utili necessari per poter programmare gli investimenti futuri;

la tutela del "*made in Italy*" è fondamentale anche in questo settore a partire dalla valorizzazione del design e delle conoscenze tecniche impiegate per la realizzazione di prodotti di qualità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre misure a sostegno del "*made in Italy*" per il settore occhialeria che rappresenta l'eccellenza dello stile e del design italiano in tutto il mondo.

---

### **G/1930/9/10**

CAGNIN, MONTI

#### **Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede d'esame del disegno di legge 1930, recante «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»;

premesso che,

il provvedimento in esame, dopo anni di intensi dibattiti, intende promuovere e sostenere la produzione manifatturiera italiana, in un momento di difficile congiuntura economica, introducendo un sistema di etichettatura dei prodotti a garanzia della qualità del "*made in Italy*";

la maggior parte della produzione italiana di tessuto è in tinto filo. Il filato, infatti, viene acquistato greggio e tinto nelle diverse colorazioni e nel rispetto dei più elevati standard qualitativi, e divenendo questa una fase di lavorazione fondamentale per l'etichettatura dei prodotti;

il processo di nobilitazione dei filati comprende diverse lavorazioni che sono spesso eseguite da piccole aziende artigianali, oggi in grandissima difficoltà;

nell'elenco delle lavorazioni che caratterizzano il settore del tessile, di cui all'articolo 1, comma 5, del presente disegno di legge, si prevedono la filatura, la tessitura, la nobilitazione e la confezione; la fase di nobilitazione del filato, che è alla base di una produzione realmente qualitativa e curata nei dettagli che caratterizzano il tinto filo, non viene esplicitamente menzionata ma è ovviamente ricompresa nella fase sia di nobilitazione sia di filatura. La tintura, non solo si colloca tra le prime fasi di lavorazione, ma è anche temporalmente molto distante dalla fase di nobilitazione del tessuto, che è invece la fase finale e dalla quale si distingue nettamente;

impegna il Governo:

a considerare ricompresa nell'elenco delle lavorazioni che caratterizzano il settore tessile, di cui all'articolo 1, comma 5, del presente disegno di legge, la fase di nobilitazione del filato quale elemento caratterizzante, e talvolta prevalente, del processo di lavorazione dei prodotti tessili "made in Italy", sia per quanto riguarda la filatura sia per la nobilitazione.

---

### **G/1930/10/10**

STIFFONI

#### **Decaduto**

La 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede d'esame del disegno di legge 1930, recante «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»;

premesso che,

la forte crisi che attraversa il mercato del "made in Italy", dovuta alla sleale concorrenza dei Paesi del sud-est asiatico, rischia di danneggiare il sistema economico del Paese facendo emergere, quindi, la necessità di tutelare la produzione nazionale attraverso l'impiego di una etichettatura di origine dei prodotti;

importanti settori del sistema economico del Paese, dal comparto tessile al calzaturiero e pelletteria non riescono più a sostenere l'aggressiva concorrenza di questi Paesi, che è ingiustamente favorita da costi di produzione e di manodopera estremamente bassi;

il Governo italiano, con l'approvazione del decreto-legge 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, ha voluto salvaguardare la competitività delle aziende italiane attraverso una regolamentazione dell'uso di indicazioni di vendita, quali "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", per l'individuazione dei prodotti interamente realizzati in Italia;

i ritardi nell'adozione dei decreti attuativi previsti dal citato decreto-legge rischiano tuttavia di vanificare le azioni fino ad oggi intraprese per la tutela dei prodotti italiani;

la Commissione industria del Senato ha recentemente iniziato l'esame di alcuni disegni di legge che, in linea con le proposte governative, intendono portare avanti la riforma, anche attraverso il riconoscimento del marchio "totally in Italy", il cui elemento caratterizzante è identificato nel lavoro necessario a realizzare il prodotto, che deve essere svolto completamente nel territorio nazionale;

l'approvazione del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati potrebbe rappresentare un importante punto di partenza per introdurre nell'ordinamento un sistema di etichettatura per la valorizzazione dei prodotti tessili e la tutela del "Made in Italy", che consenta alle imprese di qualificare la propria produzione e ai consumatori di avere maggiori informazioni sulla qualità e la sicurezza dei prodotti acquistati;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, successivamente all'approvazione del disegno di legge licenziato dalla Camera dei deputati sulla commercializzazione dei prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri, di riservare l'impiego della denominazione "*Made in Italy*" per prodotti finiti per i quali le fasi di lavorazione siano avvenute interamente nel territorio nazionale.

---

### **G/1930/11/10**

SANGALLI, IZZO, BUBBICO

#### **Approvato**

La 10<sup>a</sup> Commissione Industria, commercio e turismo,

in sede d'esame del disegno di legge 1930, recante «Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri»;

considerata l'identità dei processi di lavorazione nel settore della pellicceria rispetto a quello della pelletteria;

considerata la necessità di specificare che il segmento della pellicceria è tra quelli individuati dall'articolo 1 come quelli per i quali è previsto un sistema di etichettatura obbligatoria dei beni interamente realizzati in Italia;



valutata la necessità di consentire una adeguata tutela dei prodotti della pellicceria rispetto a prodotti contraffatti o di provenienza straniera a difesa di un comparto economico che vanta una lunga tradizione in Italia e al quale viene riconosciuto un indiscusso primato stilistico e tecnico nell'ambito della moda internazionale,

impegna il Governo:

a considerare, in sede di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, che il settore della pellicceria è equiparato a quello della pelletteria.

---

## Art. 1.

### 1.1

VETRELLA, PARAVIA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, la parola: «obbligatoria» è soppressa.*

---

### 1.2

VETRELLA, PARAVIA

#### **Ritirato**

*Al comma 1, le parole: «e intermedi, intendendosi per tali quelli» sono soppresse.*

---

### 1.3

VETRELLA, PARAVIA

#### **Approvato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «possono essere» con la seguente: «SONO».*

---

**1.4**

VETRELLA, PARAVIA

**Ritirato**

*Al comma 1, sostituire le parole: «, nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero» con le seguenti: «nel settore dell'abbigliamento».*

---

**1.6**

IZZO, SANGALLI

**Vedi G/1930/11/10**

*Al comma 1, dopo le parole: «nei settori tessile,» aggiungere la parola: «conciario,».*

*Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: «prodotti tessili», inserire la seguente: «conciari».*

---

**1.7**

FISTAROL, SANGALLI, GIARETTA

**Vedi G/1930/3/10**

*Al comma 1, dopo le parole: «nei settori tessile, della pelletteria» aggiungere le seguenti: «dell'occhialeria».*

---

**1.5**

VETRELLA, PARAVIA

**Ritirato**

*Al comma 2, il periodo da: «tessile» fino a: «oppure come prodotto calzaturiero» è sostituito dal seguente: «finito si intende ogni prodotto destinato all'abbigliamento o all'utilizzazione quale accessorio per l'abbigliamento, che abbia percorso tutte le fasi dalla ideazione, al disegno, alla progettazione, alla lavorazione ed al confezionamento, utilizzando materie prime, naturali, sintetiche o artificiali, anche di importazione o semilavorati grezzi».*

---

**1.8**

FISTAROL, SANGALLI, GIARETTA

**Vedi G/1930/3/10**

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «per prodotto dell'occhialeria si intendono gli occhiali correttivi, protettivi o altri».*

---

**1.9**

VETRELLA, PARAVIA

**Ritirato**

*All'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

*«2-bis. Ai fini della presente legge si intende per:*

- a) «ideazione», l'attività intellettuale e creativa finalizzata alla definizione di un prodotto e dei suoi requisiti specifici;*
- b) «progettazione», l'attività dell'ingegno finalizzata a individuare le caratteristiche costruttive, prestazionali ed estetiche di un prodotto;*
- c) «disegno», la rappresentazione grafica dell'attività di ideazione e di progettazione;*
- d) «assemblaggio», l'attività di integrazione ed assemblaggio incluso validazione e testa, che realizza il prodotto nella sua versione finale pronta al confezionamento;*
- e) «lavorazione», ogni attività del processo produttivo che porta alla realizzazione del prodotto finito;*
- f) «confezionamento», le attività successive alla lavorazione e dirette all'imballaggio del prodotto finito per la sua conservazione o immissione sul mercato;*
- g) «materie prime», ogni materiale o sostanza utilizzato nel processo produttivo e che diventi parte integrante del prodotto finito;*
- h) «semilavorati grezzi», i prodotti che non hanno terminato tutte le fasi della lavorazione, anche se hanno assunto una determinata forma dalla quale emerge la sagoma del prodotto finito, nonché i manufatti di processi tecnologici di qualsiasi natura, meccanici e non meccanici, che, pur presentando una struttura finita o semi finita, non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere trasformati, inseriti, incorporati, aggiunti o collegati in qualunque forma o con qualsiasi processo tecnologico in altri oggetti, garantiti nel loro complesso dal fabbricante del prodotto finito;*
- i) «consumatore», la persona fisica come definita dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;*
- l) «produttore», il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario come definito dalla lettera d) del comma 1 dell'arti-*

colo 3 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni».

---

### 1.11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

#### **Vedi G/1930/4/10**

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. L'impiego dell'indicazione "Made in Italy" è permesso esclusivamente per prodotti finiti classificabili come tali ai sensi della normativa vigente, per i quali almeno due fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, sono state eseguite sul territorio nazionale, di cui almeno la confezione per il settore tessile, l'assemblaggio per il settore della pelletteria e la lavorazione della tomaia per il settore calzaturiero, e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».

---

### 1.12

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

#### **Vedi G/1930/4/10**

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

«4. L'impiego dell'indicazione "Made in Italy" è permesso esclusivamente per prodotti finiti classificabili come tali ai sensi della normativa vigente, per i quali almeno due fasi di lavorazione, come definite ai commi 5, 6 e 7, sono state eseguite sul territorio nazionale e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».

---

### 1.13

VETRELLA, PARAVIA

#### **Ritirato**

*Al comma 4, la parola: «fasi», è sostituita dalle seguenti: «attività del processo produttivo e di lavorazione, di cui ai punti e) ed f) del comma 2-bis».*

---

**1.14**

VETRELLA, PARAVIA

**Ritirato**

*Al comma 4, il periodo da: «di lavorazione», fino a: «territorio medesimo» è sostituito con il seguente: «di cui alle lettere a), b), c) e d), di cui al comma 2-bis, hanno avuto luogo nel territorio nazionale».*

---

**1.15**

IZZO

**Approvato**

*Al comma 4, dopo le parole: «delle fasi di lavorazione» aggiungere le seguenti: «per ciascun settore».*

---

**1.16**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

**Vedi G/1930/4/10**

*Al comma 4, dopo le parole: « se almeno due delle fasi di lavorazione» aggiungere le seguenti: «di cui almeno la confezione per il settore tessile, l'assemblaggio per il settore della pelletteria e la lavorazione della tomaia per il settore calzaturiero.»*

---

**1.17**

FISTAROL, SANGALLI

**Vedi G/1930/3/10**

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per il settore dell'occhialeria, ciascuna delle fasi di cui ai commi 5, 6 e 7 si intende avvenuta prevalentemente nel territorio nazionale ed in particolare se almeno la fase di lavorazione riferita al prodotto è stata eseguita nel territorio medesimo e se per le rimanenti fasi è verificabile la tracciabilità».*

---

**1.18**

VETRELLA, PARAVIA

**Ritirato**

*All'articolo 1, sopprimere il comma 5.*

---

**1.19**

FISTAROL, SANGALLI

**Vedi G/1930/3/10**

*Al comma 5, dopo le parole: «la nobilitazione e la confezione» aggiungere le seguenti parole: «completa così come definita nelle regole di origine comunitarie e internazionali dell'organizzazione mondiale del commercio.».*

---

**1.20**

IZZO

**Ritirato**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Nel settore conciario per fasi di lavorazione si intendono: rieviera, concia, riconcia, tintura, ingrasso e rifinitura.».*

*Conseguentemente, al comma 4 dopo le parole: «ai commi 5,» aggiungere la parola: «5-bis.».*

---

**1.21**

VETRELLA, PARAVIA

**Ritirato**

*All'articolo 1, sopprimere il comma 6.*

---

**1.22**

IZZO

**Ritirato**

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Nel settore della pelletteria, per fasi di lavorazione si intendono: il taglio, la preparazione, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano».

---

**1.23**

VETRELLA, PARAVIA

**Ritirato**

*All'articolo 1, sopprimere il comma 7.*

---

**1.24**

IZZO

**Ritirato**

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Nel settore calzaturiero, per fasi di lavorazione si intendono: la lavorazione della tomaia, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano».

---

**1.10**

IZZO

**Vedi testo 2**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della presente legge, per "prodotto conciario" si intende il prodotto come definito all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112 e successive modificazioni, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero».

---

**1.10 (testo 2)**

IZZO, BUBBICO, BIANCHI, ASTORE, PAOLO FRANCO

**Vedi testo 3***Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della presente legge, per "prodotto conciario" si intende il prodotto come definito all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112 e successive modificazioni, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura - ingrasso - rifinitura».

2-ter. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione».

---

**1.10 (testo 3)**

IZZO, BUBBICO, BIANCHI, ASTORE, PAOLO FRANCO, SANGALLI, MONTI, TOMASELLI

**Approvato***Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai fini della presente legge, per "prodotto conciario" si intende il prodotto come definito all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1966, n. 1112 e successive modificazioni, che costituisca parte del prodotto finito o intermedio destinato all'abbigliamento, oppure all'utilizzazione quale accessorio da abbigliamento, oppure all'impiego quale materiale componente di prodotti destinati all'arredo della casa e all'arredamento, intesi nelle loro più vaste accezioni, oppure come prodotto calzaturiero.

Le fasi di lavorazione del prodotto conciario si concretizzano in riviera, concia, riconcia, tintura - ingrasso - rifinitura».

7-ter. Nel settore dei divani, per fasi di lavorazione si intendono: la concia, la lavorazione del poliuretano, l'assemblaggio dei fusti, il taglio della pelle e del tessuto, il cucito della pelle e del tessuto, l'assemblaggio e la rifinitura compiuti nel territorio italiano anche utilizzando pellame grezzo di importazione».



*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 5, 6 e 7» con le altre: «ai commi 5, 6, 7, 7-bis e 7-ter».*

---

**1.25**

FISTAROL, SANGALLI

**Vedi G/1930/3/10**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Nel settore dell'occhialeria per fasi di lavorazione si intendono: la fabbricazione a partire da qualsiasi materiale secondo le regole di origine comunitarie e internazionali della organizzazione mondiale del commercio».*

---

**1.26**

GIULIANO

**Decaduto**

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

*«8-bis. Nei settori di cui ai commi 5, 6 e 7, si assicura, con le modalità di cui al successivo art. 2, lo status, e quindi la corrispondente tutela, di Indicazioni geografiche, di cui all'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, ai prodotti, in particolare a quelli dei distretti industriali. per i quali il complesso dei fattori del sistema territoriale di provenienza sia da considerarsi determinante ai fini della speciale qualità, reputazione o altra riconosciuta caratteristica di pregio dei prodotti stessi».*

---

**1.0.1**

BUGNANO, CARLINO

**Vedi G/1930/7/10**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Istituzione del marchio «Stile Italiano-Designed in Italy»)*

1. Al fine di dare ai consumatori la possibilità di identificare i prodotti che si segnalano per specifiche caratteristiche di tipicità, di origina-

lità e di creatività dello stile italiano, è istituito il marchio *Stile Italiano-Designed in Italy*, di proprietà dello Stato Italiano.

2. Il marchio *Stile Italiano-Designed in Italy* è attribuito a tutti i prodotti di cui al comma 1 che sono ideati o progettati interamente da un'impresa italiana, a prescindere dal fatto che le fasi del processo di lavorazione e confezionamento siano avvenute o meno nel territorio italiano.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione dei prodotti con riferimento alla diverse filiere produttive, nonché i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

---

## Art. 2.

### 2.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

#### Vedi G/1930/5/10

*Al comma 1, sostituire le parole da: «e con il Ministro per le politiche europee» fino alla fine del comma con le seguenti: «, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro della salute, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale».*

---

### 2.2

IL RELATORE

#### Vedi testo 2

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi» con le parole: «sei mesi».*

---

**2.2 (testo 2)**

IL RELATORE

**Vedi testo 3**

*Al comma 1, sostituire le parole: «tre mesi» con le parole: «quattro mesi, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CEE».*

---

**2.2 (testo 3)**

IL RELATORE

**Approvato**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le politiche europee, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa notifica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CEE, sono stabilite le caratteristiche del sistema di etichettatura obbligatoria e di impiego dell'indicazione «*Made in Italy*», di cui all'articolo 1, nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

---

**2.3**

GIULIANO

**Decaduto**

*Al comma 1, dopo le parole: «dell'indicazione «*Made in Italy*», aggiungere le seguenti: «anche come Indicazione geografica.».*

---

**2.31**

CAGNIN, MONTI

**Vedi G/1930/8/10**

*Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 1 », aggiungere le seguenti: «e i criteri utilizzati per la determinazione delle lavorazioni prevalenti all'interno di ciascuna fase di lavorazione del prodotto.».*

---

**2.4**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

**Approvato**

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «al rafforzamento del sistema di controllo» con le seguenti: «all'individuazione delle autorità sanitarie competenti per i controlli e per la vigilanza».*

---

**2.5**

BUGNANO

**Approvato**

*Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: «dei tessuti in commercio», aggiungere le seguenti: «anche attraverso l'effettuazione di analisi chimiche».*

---

**2.6**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

**Ritirato**

*Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) all'individuazione di una rete di laboratori di prima istanza accreditati e preposti al controllo da parte del privato che utilizzano per la loro attività un manuale di corretta prassi per l'autocontrollo predisposto dal Ministero della salute, e di un laboratorio nazionale di seconda istanza;».*

---

**2.7**

GRANAIOLA, AMATI

**Vedi G/1930/6/10**

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'introduzione di un marchio etico obbligatorio contenente la dicitura «prodotto confezionato senza pelli o pellicce derivanti da animali domestici e di affezione, da animali in via di estinzione o da animali soppressi in modo cruento».*

---

## 2.8

COMPAGNA

### **Inammissibile**

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al fine di una maggiore efficacia ed esecuzione dei controlli doganali sulla lotta alla contraffazione, sulla disciplina dei marchi e dei segni distintivi, sulle frodi, in particolare sugli alimenti e sui medicinali, ai controlli sul traffico dei rifiuti tossici e sul traffico internazionale di stupefacenti, i soggetti, di cui alla lettera c) del comma 2, sono individuabili nel personale dell’Agenzia delle dogane ed in particolare negli appartenenti alla Seconda Area che hanno completato il percorso formativo di 72 ore con il relativo esame finale per il passaggio alla Terza Area di cui al bando di concorso n. 40109/2001. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, tale personale viene inquadrato nella I fascia retributiva della terza Area, tenuto conto della formazione specifica nelle materie doganali.

2-ter. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante proporzionale e corrispondente riduzione di tutte le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui tabella C della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2-quater. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-quinquies. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma “Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio” della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo».

---

**2.9**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI,  
TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

**Inammissibile**

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) a istituire, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico, un osservatorio nazionale per le reazioni avverse da prodotti tessili e per le dermatiti da contatto».

---

**2.10**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI,  
TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

**Approvato**

*Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«d) a stabilire l'obbligo della rintracciabilità dei prodotti tessili e degli accessori destinati al consumo in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione».

---

**2.11**

VETRELLA

**Inammissibile**

*All'articolo 2, sopprimere il comma 4.*

---

**Art. 3.****3.1**

IL GOVERNO

**Approvato**

*All'articolo 3 sopprimere il comma 3.*

---

**3.2**

IL RELATORE

**Approvato**

*All'articolo 3 sopprimere il comma 3.*

---

**3.3**

VETRELLA, PARAVIA

**Approvato**

*All'articolo 3, sopprimere il comma 3.*

---

**3.4**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI,  
TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

**Approvato**

*Sopprimere il comma 3.*

---

**3.5**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI,  
TOMASELLI, FIORONI, ASTORE

**Precluso**

*Al comma 3, sostituire le parole: « si applicano la pena della reclusione prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale e» con le seguenti: «si applica».*

---

**3.0.1**

IL RELATORE

**Vedi testo 2**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art 3-bis.**

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1 e comunque al completamento della procedura di notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 98/34/CEE».

---

**3.0.1 (testo 2)**

IL RELATORE

**Approvato**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art 3-bis.**

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia dal 1° ottobre 2010».

---

**3.0.2**

CAGNIN, MONTI, SANGALLI

**Vedi G/1930/9/10**

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art 3-bis.**

La presente legge entra in vigore decorsi sessanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 acquistano efficacia a decorrere dal giorno 1° ottobre 2010».

---



**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**141<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della CISAL, il dottor Lucio Casalino, dirigente sindacale, accompagnato dal dottor Giuseppe Parisi, dirigente sindacale; in rappresentanza della CONFSAL, il dottor Achille Massenti, responsabile area previdenza pensionistica; in rappresentanza della CUB, il dottor Antonio Amoroso, componente del coordinamento nazionale, accompagnato dalla dottoressa Nicoletta La Gioia, componente del consiglio nazionale, e dalla dottoressa Elisabetta Scarpazza, componente del consiglio nazionale; in rappresentanza della CIDA, il dottor Alberto Sartoni, direttore; in rappresentanza della CONFEDIR-MIT, il professor Roberto Confalonieri, presidente, accompagnato dal dottor Claudio Pasini, segretario generale dipartimento servizi e imprese, dal dottor Massimo Fiaschi, segretario generale Manageritalia dipartimento servizi e imprese, dal dottor Michele Poerio, segretario organizzativo dipartimento pubblica amministrazione e dalla dottoressa Valeria Pistolese, responsabile rapporti istituzionali Manageritalia dipartimento servizi e imprese; in rappresentanza della CIU, il dottor Sergio Giangregorio, componente dell'assemblea nazionale e del comitato tecnico centrale, accompagnato dal dottor Michele Magri, dirigente, e dal dottor Gianluca Salvi, dirigente; in rappresentanza della FABI, il dottor Gianfranco Amato, componente del centro studi, e, in rappresentanza dell'USAE, il dottor Leopoldo Guidi, segretario confederale, accompagnato dal dottor Vincenzo Mervoglino, coordinatore nazionale.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente GIULIANO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione radiofonica

e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica, che sarà resa disponibile in tempi rapidi.

La Commissione prende atto.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di CISAL, CONFSAL, CUB, CIDA, CONFEDIRMIT, FEDERMANAGER, CIU, FABI, SINPA e USAE**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 24 febbraio scorso.

Il presidente GIULIANO annuncia che i rappresentanti del SIN.PA (Sindacato padano) e di FEDERMANAGER, impossibilitati a partecipare ai lavori odierni della Commissione, si sono riservati di inviare un documento contenente l'orientamento delle rispettive organizzazioni.

Il dottor CASALINO, a nome della CISAL, si sofferma in particolare sulla precaria situazione dei lavoratori pubblici rispetto alla previdenza complementare, sollecitando l'immediata riapertura dei termini della delega contenuta nella legge n. 243 del 2004 e la modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, prevedendo il conferimento non obbligatorio del TFR da parte del pubblico dipendente.

Il dottor MASSENTI, in rappresentanza della CONFSAL, sottolinea l'esigenza di prevedere la possibilità di aderire alla previdenza integrativa senza dover obbligatoriamente conferire integralmente il TFR, di eliminare il vincolo della irreversibilità della scelta, di innalzare il contributo minimo a carico del datore di lavoro, di estendere al settore pubblico quanto attualmente previsto dalla riforma della previdenza complementare per il settore privato e di garantire il principio della «portabilità» per tutti i lavoratori.

Il dottor AMOROSO, intervenendo in rappresentanza della CUB, evidenzia l'importanza del rilancio del sistema previdenziale pubblico, osservando che l'impovertimento dei pensionati produce un impoverimento complessivo del sistema. Preannuncia l'invio di una nota di approfondimento sul tema.

Il dottor SARTONI, nel prendere la parola a nome della CIDA, evidenzia che il sistema contributivo andrà a falciare le pensioni di tutti i lavoratori, rendendo essenziale il ruolo della previdenza complementare. Al riguardo ritiene indispensabile che si agisca sulla leva fiscale e che la previdenza complementare divenga una realtà concreta anche nel pubblico impiego.

A nome di CONFEDIRMIT, il dottor PASINI illustra le caratteristiche e i rendimenti del fondo di previdenza complementare «Mario Negri», suggerendo un intervento normativo in materia di anticipazioni, onde garantire una più agevole disponibilità del TFR in caso di necessità. Ritiene che, ove venisse data la possibilità di distogliere iscritti dai fondi di previdenza complementare «chiusi» a favore di quelli aperti, si configurerebbe una situazione di concorrenza sleale. Reputa essenziale semplificare i criteri di tassazione della prestazione pensionistica e prevedere nuovi stimoli per rilanciare l'ulteriore diffusione della previdenza complementare.

Il dottor POERIO, sempre a nome di CONFEDIRMIT, aggiunge che all'appello della previdenza complementare del pubblico impiego manca la maggioranza dei dipendenti pubblici e segnala la necessità di modificare l'attuale disciplina, favorendo in tale settore una maggiore diffusione della previdenza integrativa. Specifica quindi che, dei tre fondi allo stato istituiti nel pubblico impiego, nessuno risulta oggi pienamente operativo e approfondisce le ragioni per le quali la CONFEDIR non ha sottoscritto l'accordo di adesione al fondo «Perseo».

Il dottor GIANGREGORIO, intervenendo a nome della CIU, approfondisce in particolare la portabilità della pensione complementare, soffermandosi sulla necessità di provvedimenti volti a coinvolgere tutte le parti interessate al raggiungimento dell'obiettivo, di predisporre un complesso normativo più flessibile, di concedere validi incentivi di natura fiscale sia ai datori di lavoro che ai lavoratori che accedano in completo al piano di previdenza complementare e di mantenere un atteggiamento non influenzato dalle necessità economiche di volta in volta riscontrate.

In rappresentanza della FABI, il dottor AMATO si sofferma sulla situazione dei lavoratori del settore creditizio, tendenzialmente più favorevole rispetto alla media del mondo del lavoro. Suggerisce in particolare l'estensione di queste forme di previdenza anche al lavoro precario e l'allineamento della tassazione a quella della rendita, con aggiustamenti tendenziali che la portino al 12,5 per cento.

Il dottor GUIDI, prendendo la parola a nome dell'USAE, fa presente che la sua organizzazione ha convintamente sostenuto il regime pensionistico integrativo fin dall'inizio, ma che all'appello mancano soprattutto i giovani e il settore del pubblico impiego. Ritiene essenziale riequilibrare

la previdenza complementare e agire sulla leva fiscale, portando la tassazione entro il limite massimo del 13 per cento.

Il presidente GIULIANO ringrazia gli intervenuti per gli interessanti contributi forniti. Nessun senatore chiedendo la parola, dichiara conclusa l'audizione e toglie la seduta.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 3 marzo 2010

**155<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Francesca Martini.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1142) BOLDI ed altri.** – *Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione*

**(573) CAFORIO ed altri.** – *Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico – sanitarie e della prevenzione*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 24 febbraio 2010, in cui sono stati illustrati gli emendamenti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE ricorda che, a seguito della riapertura dei termini su sollecitazione del senatore Bosone, sono stati presentati ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta, unitamente alle proposte emendative già presentate.

Cede pertanto la parola ai presentatori degli ulteriori emendamenti presentati con riferimento all'articolo 1.

Il senatore BOSONE (PD) illustra i contenuti delle proposte 1.100 e 1.101, le quali, nel rispondere all'esigenza di costituire ordini nuovi, mirano ad evitare un'eccessiva proliferazione degli stessi attraverso l'accorpamento delle competenze relative agli infermieri professionali, assistenti familiari, vigilatrici d'infanzia e ostetriche, affinché l'istituendo organismo possa svolgere una funzione di rappresentanza vera e di tutela del cittadino.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore BOSONE (*PD*) si sofferma sulla proposta emendativa 2.100, la quale è finalizzata ad istituire presso gli ordini delle professioni infermieristiche l'albo della professione di ostetrico; illustra quindi l'emendamento 2.101, il quale mira a inserire l'albo dei tecnici di radiologia medica nell'ambito dell'unico ordine delle professioni sanitarie della riabilitazione.

Dati per illustrati gli ulteriori emendamenti presentati all'articolo 2 nonché le proposte emendative riferite agli articoli 3 e 4, si passa quindi all'articolo 5.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) dà conto del complesso degli emendamenti presentati con riferimento all'articolo 5, sottolineandone le finalità. Coglie pertanto l'occasione per manifestare la piena condivisione riguardo all'impianto normativo complessivo del disegno di legge n. 1142 che provvede a sanare una evidente lacuna che da lungo tempo attende una risposta, mediante il riconoscimento di professioni sanitarie in organismi di rappresentanza aventi veste giuridica di enti di diritto pubblico. Ciò nondimeno, gran parte delle proposte emendative presentate a sua firma sono volte ad individuare profili di coordinamento con i preesistenti ordini professionali, per i quali occorre a suo avviso apportare correttivi al fine di consentire l'esplicazione delle relative funzioni pubblicistiche di controllo e vigilanza della categoria in modo più adeguato e più rispondente alle rinnovate esigenze di tutela della salute pubblica.

Dati per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 5, nonché quelli riferiti ai successivi articoli 6, 7, 8 e 10, si passa quindi alle proposte emendative presentate con riferimento all'articolo 11.

La senatrice BASSOLI (*PD*) illustra l'emendamento aggiuntivo 11.0.100, in materia di formazione professionale degli iscritti degli istituendi ordini professionali, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in campo sanitario.

Dopo che gli ulteriori emendamenti riferiti agli articoli 11 e 12 sono dati per illustrati, si passa quindi all'articolo 13.

Il sottosegretario MARTINI dà conto della proposta 13.1 che reca norme transitorie volte a garantire il buon funzionamento degli organismi già presenti allo stato attuale.

I restanti emendamenti, nonché l'ordine del giorno n. 1, sono dati tutti per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*(863) GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico*

*(1377) RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio*

*(1417) CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale*

*(1627) ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali*

*(1465) PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica*

*(1814) PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci*

**– e delle petizioni n. 628 e 1081 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 2 dicembre 2009.

Il Presidente TOMASSINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BOSONE (PD) chiede di poter rinviare l'inizio del dibattito al fine di consentire la congiunzione del disegno di legge presentato da esponenti del suo Gruppo parlamentare, attualmente in corso di assegnazione.

La senatrice BASSOLI (PD), nell'associarsi alle richieste del senatore Bosone, fa presente che il testo del disegno di legge n. 2030 è disponibile sulla pagina *internet* del Senato.

Il Presidente TOMASSINI pur dichiarandosi in linea di principio disponibile a tale richiesta, fa presente al senatore Bosone che l'inizio della discussione generale non preclude l'eventuale congiunzione di ulteriori proposte sulla medesima materia che venissero nel frattempo assegnate alla competenza della Commissione. In tal senso ritiene opportuno che i lavori proseguano e cede senz'altro la parola ai senatori iscritti a parlare.

Il senatore SACCOMANNO (PDL) osserva preliminarmente che i disegni di legge in titolo rispondono all'attesa di varare una normativa volta ad offrire una regolamentazione di stampo universalistico dinanzi all'estrema frammentarietà delle legislazioni regionali che sono intervenute in materia, sanzionate peraltro da varie pronunce della Corte Costituzionale.

In particolare, tra le proposte all'esame congiunto della Commissione, il disegno di legge n. 863 affronta la questione relativa all'individuazione del ruolo della farmacia in un nuovo quadro sociale e sanitario, con estremo equilibrio e rigore affinché non si dia la percezione di una normativa dettata nell'esclusivo interesse dei soggetti titolari dell'esercizio

del servizio farmaceutico, ma costituisca al contrario un segnale di efficace risposta alle esigenze sanitarie del territorio. In tal senso, tale disegno di legge pone i presupposti per una definizione nuova del ruolo della farmacia nell'ambito del sistema sanitario nazionale in termini di disponibilità ai bisogni del cittadino. Al riguardo, nel ricordare come per diversi provvedimenti assunti in materia sanitaria si sia generalmente accompagnata un'efficace azione sul fronte dei servizi farmaceutici, come avvenuto per il caso delle vaccinazioni e delle campagne antifumo, osserva come il disegno di legge citato miri a definire il ruolo istituzionale del farmacista in coerenza con la funzione sanitaria conferita, tenuto conto che il contatto farmacista-paziente talvolta si rivela maggiormente incisivo rispetto a quello medico-paziente. L'obiettivo è pertanto quello di migliorare l'approccio della conoscenza igienico-sanitaria da parte del cittadino, in cui il ruolo del farmacista è volto a recuperare parte del rapporto medico-paziente.

Occorre inoltre un'approfondita riflessione riguardo all'esigenza di definire le piante organiche e aggiornare i criteri per la diffusione territoriale dei servizi di distribuzione dei medicinali a seconda delle diverse condizioni orografiche e demografiche del territorio. Merita infine un approfondimento la tematica che riguarda le procedure concorsuali, i cui tempi lunghi di espletamento hanno dato luogo peraltro ad un notevole contenzioso giudiziario, inducendo le Regioni ad intervenire, senza tuttavia riuscire ad individuare gli strumenti normativi idonei. Occorre pertanto una riorganizzazione complessiva più adeguata in relazione al nuovo ruolo svolto dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Si augura pertanto che il dibattito, anche grazie al contributo del relatore, sia improntato ad uno spirito collaborativo nella prospettiva di individuare gli opportuni spunti di miglioramento della disciplina che si propone.

Il senatore BOSONE (PD), dopo aver dichiarato di riporre la massima fiducia nel relatore, rileva che il Gruppo del Partito democratico è senz'altro disponibile a svolgere un dibattito approfondito sulle complesse tematiche richiamate dai disegni di legge in titolo, nella consapevolezza che su taluni aspetti vi è un'ampia condivisione tra le varie forze politiche. Si riferisce, in primo luogo, alla necessità che la farmacia resti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, non essendo assimilabile ad un esercizio commerciale dati i preminenti profili di sicurezza del paziente e l'esigenza di un controllo nella filiera del farmaco. Su questa linea, la farmacia dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per i pazienti, ad esempio, attraverso la prenotazione di esami e di analisi, mentre l'obiettivo di garantire un servizio anche in centri disagiati dovrebbe accompagnarsi ad un aumento del loro numero.

Su altri aspetti, invece, servirebbe una maggiore riflessione: ad esempio, l'introduzione delle parafarmacie e dei *corner* ha creato alcune situazioni di incertezza dal momento che non risulta pienamente definito il ruolo di tali strutture. Al fine di superare talune incongruenze legate anche



alla tipologia merceologica che può essere messa in vendita, occorrerebbe decidere se le parafarmacie siano complementari alle farmacie o se è preferibile che esse vengano eliminate. A suo parere, il disegno di legge n. 863, in modo particolare, sembra prediligere questa opzione; al contrario, invece, ritiene che le parafarmacie non possono essere liquidate totalmente sia perché molti farmacisti, non trovando ulteriori sbocchi, hanno comunque investito nelle stesse e sia perché hanno contribuito a ridurre il prezzo dei farmaci.

Se questa visione è condivisibile, bisogna di conseguenza adoperarsi affinché le parafarmacie operino all'interno di una disciplina chiara per quanto concerne soprattutto i farmaci che possono essere trasferiti dalle farmacie alle parafarmacie, pur con la necessaria presenza del farmacista.

Inoltre, si ravvisa l'esigenza di una maggiore flessibilità oraria nell'apertura delle stesse farmacie, in modo che si possano equilibrare diritti e doveri da parte dei farmacisti, senza dare l'impressione di tutelare dei privilegi.

Il sottosegretario MARTINI, nel dichiarare che il Governo annette grande rilevanza ai disegni di legge in titolo, evidenzia che non si tratta di mettere in discussione il ruolo del farmacista, ma semmai di valorizzarlo, attraverso la responsabilizzazione di tale figura non solo per quanto riguarda la cessione dei farmaci, ma anche nell'assolvimento di un'opera di assistenza e consulenza verso i pazienti. La farmacia dunque deve rimanere un presidio all'interno del Servizio sanitario nazionale, nella salvaguardia del principio della equità di accesso per tutti i cittadini: in tale direzione, si possono certamente sperimentare forme di flessibilità oraria nella apertura delle farmacie.

Più in generale, l'intervento del legislatore nazionale dovrebbe definire gli elementi centrali ed i parametri generali, lasciando poi alle singole regioni la possibilità di intervenire, beneficiando di un quadro normativo finalmente chiaro.

Un'ulteriore linea di intervento è poi legata alla possibilità che la distribuzione dei farmaci sia integrata con altri servizi, come la prenotazione di esame diagnostici ed analisi, l'accesso telematico da parte dei cittadini più anziani, nell'auspicio che in tal modo la farmacia possa svolgere un ruolo di mediazione con le ASL e i distretti territoriali.

Nel richiamare anche la possibilità che le farmacie possano essere delegate ad attuare singoli programmi, come quelli di prevenzione, si augura che l'esame dei disegni di legge in titolo costituisca l'occasione per rispondere alle istanze di natura sociale richieste dai cittadini.

Il presidente TOMASSINI dopo aver sottolineato che gli interventi hanno messo a fuoco alcuni degli argomenti più rilevanti, sottesi dai disegni di legge in titolo, tiene a precisare che il relatore non ha ancora scelto se adottare un testo base tra quelli in esame – sebbene abbia in qualche modo scelto come punto di riferimento il disegno di legge n. 863 – o se invece presentare un testo unificato delle varie iniziative legislative.

Nell'osservare che tale scelta sarà presumibilmente compiuta al termine della discussione generale congiunta, coglie l'occasione per ringraziare il senatore D'Ambrosio Lettieri per la sua disponibilità a svolgere l'incarico di relatore, mettendo a disposizione della Commissione le sue comprovate competenze professionali che già sono state particolarmente apprezzate durante l'esame dei disegni di legge sulle cure palliative e l'indagine conoscitiva sulla contraffazione farmaceutica da lui promossa. In tal senso, il relatore fornisce la massima garanzia affinché il dibattito sia aperto ad ogni contributo, anche perché lo stesso non è presentatore di alcun disegno di legge sull'argomento.

Per quanto attiene poi al merito, osserva che il disegno di legge n. 863, all'atto della sua presentazione, tendeva a muoversi lungo il percorso delineato dal cosiddetto decreto Bersani per quanto riguarda il ruolo delle parafarmacie, pur prevedendo alcune integrazioni. Tuttavia, dal momento della presentazione di quel disegno di legge sono intervenute alcune modifiche sulle attività delle farmacie – anche con l'attribuzione alle stesse di nuovi compiti – delle quali bisogna necessariamente tener conto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 108*

Il PRESIDENTE si raccomanda che ulteriori disegni di legge in tema di obesità siano presentati in modo che possano essere congiunti prima della conclusione della discussione generale.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1142

### Art. 1.

#### 1.1

BIANCHI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «le professioni sanitarie» fino alla fine del comma con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nei confronti dei cittadini».*

---

#### 1.2

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo le parole: «professioni sanitarie», cancellare fino al punto e sostituire con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, con compiti di tutela della salute pubblica, di rappresentanza professionale nei confronti delle istituzioni e della collettività, di garanzia della qualità delle prestazioni professionali dei propri iscritti, nell'interesse dei cittadini».*

---

#### 1.3

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, le parole: «di cui ai commi da 2 a 6», sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,».*

---

**1.4**

SACCOMANNO

*Al comma 1 sostituire le parole: «ai commi da 2 a 6» con le seguenti: «al comma 1 dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43».*

---

**1.5**

BIANCHI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

- a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;
- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza e l'aggiornamento professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;
- d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività;

1-ter. L'esercizio delle professioni sanitarie deve svolgersi nel rispetto del principio della specifica professionalità e deve tutelare, ai sensi della presente legge, gli interessi collettivi e generali ad esso connessi nell'ordinamento italiano e ai fini dell'integrazione europea».

---

**1.6**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni della presente legge, nel rispetto dell'autonomia dei singoli ordinamenti professionali e dei vincoli derivanti dall'ordinamento italiano e comunitario, disciplinano le professioni sanitarie al fine di:

- a) tutelare la salute del cittadino e della collettività;
- b) tutelare le prerogative professionali dei propri iscritti;
- c) favorire l'iniziativa professionale, la competenza, l'aggiornamento e la formazione professionale degli iscritti per lo svolgimento di attività di interesse della collettività;

d) valorizzare la funzione sociale della professione, quale risorsa prioritaria del settore sanitario, orientata al bene della persona e della collettività».

---

**1.100**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, SOLIANI

*I commi 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:*

«2. I collegi degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) e i collegi degli ostetrici sono trasformati in ordini professionali delle professioni infermieristiche e ostetriche».

---

**1.101**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, SOLIANI

*Sopprimere il comma 5.*

---

**1.7**

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

*Il comma 6 è sostituito dal seguente:*

«6. Sono istituiti:

- a) l'ordine professionale delle professioni tecnico-sanitarie;
  - b) l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».
- 

**1.8**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. È istituito l'ordine professionale delle professioni sanitarie della prevenzione».

---

**1.9**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, possono dotarsi degli statuti relativi alla loro organizzazione e predisposti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge».

---

**1.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Consulta regionale degli ordini provinciali)*

1. In ogni capoluogo di provincia, per ciascuna professione, è costituita la "Consulta regionale degli ordini provinciali", composta da rappresentanti degli ordini professionali di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Le consulte di cui al precedente comma hanno funzioni consultive nei confronti degli ordini provinciali e di rappresentanza nei confronti degli organi regionali.

**Art. 1-ter.**

*(Disposizioni in materia di ordini)*

1. Gli ordini professionali e le federazioni nazionali di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, non rientrano tra gli enti pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni».

---

**Art. 2.****2.100**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,  
SOLIANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) albo della professione di ostetrico».

---

**2.1**

FOSSON

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«c-bis) albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico».

*Conseguentemente al comma 3 sopprimere la lettera d).*

---

**2.2**

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

*Al comma 3, nell'alinea, dopo le parole: «Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie», sopprimere le seguenti: «e della prevenzione».*

---

**2.101**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO,  
SOLIANI

*Al comma 3, prima della lettera a), è inserita la seguente:*

«0a) albo della professione sanitaria di tecnico di radiologia medica;».

---

**2.102**

BOSONE, BASSOLI, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, SOLIANI

*Al comma 3, lettera a), le parole: «di tecnico sanitario», sono sostituite dalle seguenti: «sanitaria di tecnico».*

---

**2.3**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

- a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario».

*Conseguentemente al medesimo comma sopprimere le lettere i) ed l).*

---

**2.4**

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Presso gli ordini delle professioni tecnico-sanitarie e della prevenzione di cui al comma 6 dell'articolo 1 sono istituiti i seguenti albi:

- a) albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
  - b) albo della professione sanitaria di assistente sanitario».
- 

**2.5**

BIANCHI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Presso gli ordini delle professioni delle ostetriche e degli ostetrici è istituito il seguente albo:

- a) albo della professione di ostetrica e di ostetrico».
-



**2.6**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Presso gli ordini delle professioni delle ostetriche e degli ostetrici è istituito il seguente albo:

- a) albo della professione di ostetrica e di ostetrico».

---

**Art. 3.****3.100**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Al comma 1, la parola: «1000» è sostituita dalla seguente: «600».*

**3.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, sostituire il numero: «1.000» con il seguente: «500».*

**3.101**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Su richiesta di ciascuna regione è istituita la consulta regionale degli ordini di cui alla presente legge. Nei rapporti con l'amministrazione regionale sono conferite alla consulta le seguenti funzioni:

- a) designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- b) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine.

Lo statuto della consulta è approvato dalla maggioranza degli ordini interessati e il consiglio direttivo è composto dai presidenti degli stessi e, per ciascuna professione, dall'eletto che ha riportato il maggior numero di voti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti. La costituzione della consulta è comunicata, con il relativo statuto, alla federazione nazionale e

al Ministero della salute. Le spese di funzionamento sono a carico degli ordini territoriali interessati».

---

### 3.102

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-bis. Il Ministro della salute, sentite le rispettive federazioni nazionali e gli ordini interessati, può disporre, con proprio decreto, la modifica delle circoscrizioni, scorporando un ordine o accorpendo più ordini, tenuto conto del numero degli iscritti e della sussistenza di ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico».

---

### 3.2

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le amministrazioni di appartenenza si faranno carico dei permessi da garantire a coloro che ricoprono i ruoli istituzionali di cui al comma 2».

---

### 3.0.100

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:*

#### «Art. 3-bis.

*(Attribuzioni degli organi)*

1. Il presidente convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea degli iscritti e sottopone a quest'ultima il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per la relativa approvazione.

2. Il consiglio direttivo elegge e revoca tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Per la revoca il consiglio delibera a maggioranza assoluta. Deliberata la revoca il consiglio, mediante nuova elezione, provvede alla sostituzione del soggetto revocato. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Il

consiglio può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero consiglio.

3. Al consiglio direttivo di ciascun ordine spettano le seguenti attribuzioni:

*a)* compilare, tenere, aggiornare gli albi degli iscritti e pubblicarli entro il 31 marzo di ogni anno;

*b)* curare l'osservanza dell'ordinamento professionale e delle disposizioni concernenti la professione;

*c)* vigilare sulla conservazione del decoro e della indipendenza dell'ordine;

*d)* designare i rappresentanti dell'ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

*e)* favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e professionale degli iscritti;

*f)* dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare l'ordine;

*g)* costituire una commissione conciliativa, disciplinata con il regolamento di cui all'articolo 14, composta da componenti dell'ordine e da rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori, con il compito di intervenire, se richiesto, nelle controversie fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o prestato la propria opera professionale, ivi comprese valutazioni di spese e onorari, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

*h)* interporre, se richiesto, nelle controversie tra sanitari per questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancato accordo, esprimendo il suo parere sulle controversie stesse;

*i)* stabilire, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'ordine, una tassa annuale, onnicomprensiva per tutti i servizi erogati dall'ordine.

4. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nelle materie di cui alla lettera *a)* è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

5. Contro i provvedimenti del consiglio direttivo nella materia di cui alla lettera *i)*, chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'assemblea degli iscritti che, convocata in adunanza generale, decide a maggioranza dei presenti.

6. Il collegio dei revisori contabili è composto da tre membri, vigila sull'osservanza delle norme che regolano l'attività dell'ente nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione desumibili dal codice civile, con particolare riferimento all'assetto organizzativo e contabile adottato dall'ente ed al suo funzionamento. Il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive. Negli ordini territoriali con numero di iscritti inferiore a cento le funzioni di controllo della tenuta dei conti e della gestione del bilancio possono essere affidati ad un solo

revisore. Ai fini del contenimento dei costi, più ordini limitrofi possono eleggere un unico collegio dei revisori contabili.

7. L'assemblea degli iscritti è convocata almeno un mese prima dello svolgimento della seduta e delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno.

### **Art. 3-ter.**

#### *(Commissione disciplinare)*

1. Presso l'ordine del capoluogo di regione è istituita, per ogni albo, la commissione disciplinare che giudica sui procedimenti disciplinari nei confronti dei sanitari iscritti all'albo salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore.

2. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.

3. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.

### **Art. 3-quater.**

#### *(Elezioni degli organi)*

1. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi istituiti presso l'ordine. Il mandato dura tre anni a far data dall'insediamento.

2. Il consiglio direttivo è composto di tredici membri, se gli iscritti all'ordine non superano i cinquecento; di quindici se gli iscritti all'ordine superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento; di ventuno se gli iscritti all'ordine superano i mille e cinquecento.

3. È garantita ad ogni iscritto, in merito ai reclami o alle irregolarità relative alle operazioni di voto, la possibilità di ricorrere secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14.

4. Il consiglio dura in carica tre anni, e le procedure per la sua rielezione devono essere attivate entro il mese di novembre dell'anno in cui il consiglio scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno un mese prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della

professione, per posta prioritaria, per *telex* o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito *internet* dell'ordine. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni.

5. La carica di componente del consiglio direttivo è incompatibile con qualsiasi altra carica esecutiva in partiti, sindacati, enti previdenziali, nonché con incarichi di governo anche regionale e locale e con le altre cariche elettive politiche.

6. Nella medesima sessione in cui è eletto il consiglio direttivo, sono eletti i componenti del collegio dei revisori contabili scelti tra i soggetti iscritti nell'albo dei revisori contabili. Ogni collegio dei revisori contabili elegge al suo interno il presidente.

7. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 14 sono stabilite le modalità e le procedure elettorali nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- a) elezione a scrutinio segreto;
- b) elezione di ogni consigliere da parte di tutti gli iscritti senza distinzioni di albo di appartenenza;
- c) elezione del consiglio direttivo su base proporzionale tra liste concorrenti, con una soglia di sbarramento al 10 per cento o con premio di maggioranza, tenendo conto delle diversità degli ordini, al fine di garantire la governabilità dell'ente;
- d) presentazione della lista, ai fini della sua ammissibilità, da un numero di iscritti triplo rispetto a quelli da eleggere e previsione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, che sono tratti dagli albi di appartenenza;
- e) individuare gli eletti, per ciascuna lista, a partire da quella che ha ricevuto il maggior numero di voti, procedendo in ordine decrescente a partire da coloro che appartengono agli albi con il maggior numero di iscritti, assicurando comunque la presenza nel consiglio di almeno un iscritto per ogni albo;
- f) eleggibilità di tutti gli iscritti nel caso in cui non venga presentata alcuna lista;
- g) possibilità di effettuare le operazioni di voto, da svolgersi nell'arco di tre giorni consecutivi dei quali uno festivo, anche mediante voto elettronico certificato, con possibilità di istituire seggi decentrate. La votazione è valida quando abbia partecipato almeno un decimo degli iscritti;
- h) assicurare da parte dell'ordine la tempestiva informazione circa le liste;
- i) riconoscimento dell'elettorato, attivo e passivo, agli iscritti in regola con i contributi;
- l) possibilità dell'esercizio del voto per corrispondenza per le elezioni degli ordini interprovinciali, regionali, interregionali e nazionali.

8. Il ricorso avverso i risultati delle elezioni è presentato alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide entro tre mesi.

**Art. 3-quinquies.**

*(Scioglimento del consiglio direttivo)*

1. I consigli direttivi possono essere sciolti, previa diffida, qualora non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale delle rispettive federazioni nazionali, che deve deliberare con la maggioranza qualificata dei due terzi. In caso di inerzia da parte del consiglio nazionale provvede d'ufficio il Ministro della salute sentito il comitato centrale delle relative federazioni.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentita la rispettiva federazione nazionale. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti all'ordine. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro della salute reputi necessaria tenuto conto della specificità della situazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento del consiglio direttivo si procede alle nuove elezioni.

**Art. 3-sexies.**

*(Rapporti tra ordini e pubbliche amministrazioni ai fini disciplinari)*

1. Gli iscritti all'albo che siano dipendenti di una pubblica amministrazione sono soggetti alle specifiche disposizioni del codice deontologico emanato dalle federazioni, previa approvazione del Ministero della salute, nel rispetto dei principi e delle disposizioni normative e dei contratti collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro.

2. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene.

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 3 sono soppressi i commi 3 e 4;
- b) l'articolo 4 è soppresso;
- c) all'articolo 6, comma 1, sopprimere la lettera h);
- d) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, let-

tera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina:

a) la costituzione e il funzionamento della commissione conciliativa di cui all'articolo 3-bis, comma 3, lettera g) della presente legge;

b) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione disciplinare di cui all'articolo 3-ter;

c) le modalità di elezione degli organi collegiali degli ordini nel rispetto dei criteri di cui al comma 7 dell'articolo 3-quater;

d) l'organizzazione degli ordini a livello territoriale;

e) le condizioni per la tenuta degli albi, per l'iscrizione agli stessi, l'equivalenza dei titoli ai fini dell'iscrizione nonché la cancellazione dagli albi».

---

#### Art. 4.

##### 4.1

D'AMBROSIO LETTIERI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### Art. 4.

*(Commissione disciplinare)*

«1. Il potere disciplinare nei confronti degli iscritti agli ordini delle professioni sanitarie è esercitato, per ciascuna professione, da una commissione unica regionale, istituita presso l'ordine di ciascun capoluogo di regione.

2. Ogni commissione ha competenza disciplinare nei confronti degli iscritti agli albi degli ordini della regione.

3. Ciascuna commissione è composta da:

a) un membro titolare, che rivesta il ruolo di presidente di ordine provinciale, appartenente alla medesima professione, con funzioni di presidente della commissione;

b) quattro membri titolari, appartenenti alla medesima professione, che non siano iscritti allo stesso albo del sanitario sottoposto a procedimento disciplinare;

c) quattro membri supplenti, appartenenti alla medesima professione, iscritti in albi diversi rispetto a quelli dei membri di cui alla lettera b) del presente comma, che subentrano nel caso in cui il titolare sia iscritto allo stesso albo del sanitario sottoposto a procedimento disciplinare.

4. Le spese per il funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo sono poste a carico degli ordini in rapporto al numero degli iscritti.

5. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli ordini di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, fatte salve le competenze delle federazioni nazionali».

---

#### 4.100

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore».*

*b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incolpato.

1-ter. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature.»

*c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene.»

---



**4.101**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*All'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «salve, in ogni caso, le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi, nei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei regolamenti in vigore».*

*b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:*

«1-bis. La commissione di cui al comma 1 giudica sui procedimenti disciplinari relativi agli iscritti agli albi di sua competenza. La commissione, composta da un numero di consiglieri doppio rispetto a quello degli albi, è eletta dagli iscritti agli stessi in occasione del rinnovo del consiglio direttivo e scade con esso. Non possono essere eletti coloro che si sono candidati alle elezioni del consiglio direttivo dell'ordine, nonché i consiglieri uscenti. La commissione si costituisce in collegio giudicante senza la partecipazione dei consiglieri appartenenti all'albo dell'incollato.

1-ter. In caso di ordine regionale, interregionale o nazionale la commissione è costituita da cinque membri eletti ai sensi del regolamento di cui all'articolo 14 e da quattro membri sorteggiati dal consiglio tra gli iscritti all'albo che hanno dato la propria disponibilità in occasione della presentazione delle candidature».

---

**4.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «che sono anche dipendenti di una pubblica amministrazione» e le parole: «previo nulla osta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fatte salve le disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro».*

---

**4.3**

BIANCHI

*Al comma 2, dopo la parola: «anche» inserire le seguenti: «soggetti privati e».*

---

**4.4**

BIANCHI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «previo nulla osta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».*

---

**4.102**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Qualora l'ordine venga a conoscenza di fatti imputabili al sanitario compiuti in regime di dipendenza, li segnala all'amministrazione cui questi appartiene».

---

**Art. 5.****5.100**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

**Art. 5.**

*(Organi delle federazioni nazionali)*

1. Gli ordini di cui alla presente legge sono riuniti in federazioni nazionali con sede in Roma.
2. Sono organi delle federazioni nazionali:
  - a) il presidente;
  - b) il consiglio nazionale;
  - c) il comitato centrale;
  - d) il collegio dei revisori contabili.

**Art.5-bis.**

*(Consiglio nazionale)*

1. Il consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi ordini e commissioni di albo e dai membri eletti di cui al comma 2.

2. Spetta al consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della rispettiva federazione su proposta del comitato centrale.

3. Il consiglio nazionale, su proposta del comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della federazione.

4. Il consiglio nazionale elegge il collegio dei revisori contabili, avente la medesima composizione e funzioni dei collegi operanti presso gli ordini.

### **Art.5-ter.**

#### *(Comitato centrale)*

1. Le federazioni sono dirette da un comitato centrale, che dura in carica tre anni, ed è composto da sette membri se gli iscritti ai rispettivi ordini non superano le 50.000 unità, da tredici membri se superano le 50.000 unità.

2. I comitati centrali sono eletti dal consiglio nazionale entro i primi sei mesi dell'anno successivo alla elezione dei presidenti e consigli degli ordini professionali tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto. Ciascun ordine dispone di un voto per ogni 100 iscritti e frazione di 100 iscritti al rispettivo albo.

3. Ogni consigliere rappresenta gli iscritti a tutti gli albi tenuti dagli ordini.

4. Ogni comitato centrale elegge fra i propri componenti un presidente, un vicepresidente, un tesoriere ed un segretario. Con il voto della maggioranza dei suoi componenti, il comitato centrale può revocare il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero comitato.

5. Presso la federazione è istituita una commissione per gli albi dai quali non risultino eletti almeno due iscritti nel comitato centrale. La commissione è composta da tre membri eletti dai consiglieri degli ordini appartenenti all'albo secondo quanto stabilito nel regolamento di cui all'articolo 14. Il comitato centrale convoca la commissione che esprime pareri vincolanti circa le determinazioni che interessano solo gli iscritti all'albo, ed obbligatori per tutte le altre questioni che, a giudizio della commissione, abbiano ricadute sulla professione medesima.

6. Al comitato centrale spettano le seguenti attribuzioni:

- a) rappresentare la categoria a livello nazionale;
- b) vigilare, a livello nazionale, alla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- c) vigilare sul rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento professionale;
- d) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi ordini;

- e) promuovere e favorire, a livello nazionale, tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale e professionale degli iscritti;
- f) designare i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale;
- g) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare gli ordini;
- h) esercitare il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini;
- i) emanare il codice deontologico, previa consultazione con gli ordini, al fine di assicurare il corretto esercizio della professione nell'interesse della collettività e a presidio del decoro e prestigio della professione medesima, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2;
- l) esercitare la funzione disciplinare nei confronti dei consiglieri degli ordini;
- m) garantire l'amministrazione della federazione nazionale;
- n) concorrere alla determinazione degli *standard* qualitativi propri delle prestazioni professionali;
- o) garantire una corretta informazione circa le modalità di esercizio della professione.

7. Contro i provvedimenti adottati ai sensi della lettera *h*) del comma 6 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

#### **Art. 5-*quater*.**

*(Presidente della federazione nazionale)*

1. Il presidente ha la rappresentanza della federazione di cui convoca e presiede il comitato centrale ed il consiglio nazionale; il vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

#### **Art. 5-*quinquies*.**

*(Scioglimento del comitato centrale)*

1. I comitati centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente, su proposta del consiglio nazionale che delibera a maggioranza assoluta.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Nel medesimo decreto è nominata una commissione straordinaria di tre membri iscritti nell'ordine della provincia. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del consiglio disciolto nonché ogni altra funzione che il Ministro della salute reputi necessaria tenuto conto delle specificità della situazione.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si procede alle nuove elezioni.

**Art. 5-sexies.**

*(Principi degli statuti)*

1. Gli statuti e i regolamenti degli ordini e delle federazioni si atten-  
gono al rispetto dei principi costituzionali, e ai seguenti principi:

- a) democraticità;
- b) non discriminazione per motivi religiosi, sessuali, razziali, poli-  
tici o relativi ad altra condizione personale o sociale;
- c) individuazione di meccanismi che garantiscano la reale parteci-  
pazione alla vita dell'ordine delle professioni meno rappresentate nel con-  
siglio direttivo;
- d) garanzia di pari opportunità per l'accesso alle cariche elettive;
- e) trasparenza delle azioni intraprese sia verso gli iscritti che verso  
l'esterno, chiunque ne sia il destinatario e sia che si tratti di azioni intra-  
prese d'ufficio che ad impulso di parte;
- f) leale collaborazione con lo Stato, gli altri enti pubblici e con i  
cittadini;
- g) separazione della funzione di indirizzo politico dalla gestione am-  
ministrativa nei casi in cui la pianta organica dell'ordine preveda una fun-  
zione di livello dirigenziale.

*Conseguentemente:*

- a) l'articolo 6 è soppresso;
- b) all'articolo 14, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «e  
delle federazioni»
- c) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la se-  
guente:

«b-bis) le modalità di elezione dei membri della commissione di cui  
al comma 5 dell'articolo 5-ter».

---

**5.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le amministrazioni di appartenenza si faranno carico dei per-  
messi da garantire a coloro che ricoprono i ruoli istituzionali di cui al  
comma 2».

---

**5.101**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo sopprimere le parole: «previa diffida»;
  - b) al quarto periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonché ogni altra funzione che il Ministro della salute reputi necessaria tenuto conto delle specificità della situazione».
- 

**5.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3 sostituire le parole: «iscritti nell'ordine territoriale» con le parole: «iscritti ad uno degli ordini».*

---

**5.3**

BIANCHI

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «iscritti nell'ordine territoriale» con le parole: «iscritti ad uno degli ordini».*

---

**Art. 6.****6.1**

BIANCHI

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «Stato e» inserire le seguenti: «, le istituzioni comunitarie, l'ordinamento dell'Unione europea, i cittadini».*

---

**6.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere le seguenti:**«n-bis) determinazione dei compensi per i componenti degli organi di amministrazione e controllo;*

*n-ter*) disciplina delle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, con riferimento alla procedura della nomina dei componenti, alle modalità di costituzione e di funzionamento nonché ai sistemi di riparto delle spese di funzionamento».

---

### **6.100**

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, SOLIANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli statuti stabiliscono infine le modalità cui devono attenersi tutti gli ordini provinciali nella predisposizione di siti informatici, attraverso i quali sono tenuti a dare adeguata pubblicità alle proprie attività, alle attività formative, all'elenco degli iscritti, nonché alle sanzioni disciplinari applicate agli iscritti nel corso della loro attività lavorativa».

---

### **6.3**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Gli statuti di cui al presente articolo sono adottati anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221».

---

## **Art. 7.**

### **7.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 sostituire la parola: «facoltà» con la seguente: «diritto».*

---

**7.2**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 3 dopo la parola: «abilitante» aggiungere le parole: «o titolo equipollente».*

---

**7.3**

BIANCHI

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o titolo equipollente».*

---

**7.100**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 5, dopo le parole: «26 settembre 1994, n. 746», aggiungere le seguenti: «che ne fissa le relative competenze professionali.».*

---

**7.4**

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

*Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al 2° rigo, dopo le parole: «di cui al comma 6», aggiungere le seguenti: «lettera a),»;*

*b) alla fine del comma, aggiungere il seguente periodo: «Hanno altresì facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6, lettera b) dell'articolo 1 i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante».*

---



**7.5**

CALABRÒ

*Al comma 6, dopo le parole: «cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare», aggiungere le seguenti: «, utilizzate per circolazione extracorporea, per emodinamica e per ecocardiografia.».*

---

**7.101**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Alla fine del comma 6, inserire il seguente periodo: «L'esercizio professionale degli iscritti agli albi di cui al comma 6 dell'articolo 1 della presente legge è relativo alle competenze previste dai decreti ministeriali sopra citati, nel rispetto delle competenze già previste dalla legge per le categorie professionali della dirigenza medica e sanitaria di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.».*

---

**7.6**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis Hanno facoltà di iscriversi agli albi dell'ordine di cui al comma 6-bis dell'articolo 1 i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, gli assistenti sanitari di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, in possesso del diploma di laurea triennale abilitante».*

*Conseguentemente al medesimo comma sopprimere le parole da: «i tecnici della prevenzione» fino a «17 gennaio 1997, n. 69».*

---

**7.7**

SACCOMANNO

*Al comma 7, dopo le parole: «equipollenti a quelli di cui ai commi 2, 3 e 4» aggiungere le seguenti: «, nonché gli operatori sanitari non laureati che esercitano professioni sanitarie, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e per i quali le regioni, in armonia con gli obiet-*

tivi di cui alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, promuovono il riconoscimento dell'equivalenza.».

---

**7.8**

SACCOMANNO

*Al comma 7 sostituire le parole: «2, 3, e 4» con le seguenti: «2, 3, 4, 5 e 6».*

---

**7.9**

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

*Al comma 7, sostituire le parole: «commi 2, 3 e 4» con le seguenti: «commi 2, 3, 4, 5 e 6».*

---

**7.10**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «Fatte salve le deroghe previste da norme speciali».*

---

**7.11**

BIANCHI

*Al comma 10, sopprimere le parole: «Fatte salve le deroghe previste da norme speciali».*

---

**7.102**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Al comma 10 sopprimere le parole: «Fatte salve le deroghe previste da norme speciali».*

---

**7.12**

VICARI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. L'iscrizione all'albo costituisce condizione essenziale ed obbligatoria per l'esercizio delle relative professioni sanitarie.».

---

**Art. 8.****8.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1 sostituire la parola: «equivalenti» con la parola: «equipollenti».*

---

**8.2**

BIANCHI

*Al comma 1, sostituire la parola: «equivalenti» con la parola: «equipollenti».*

---

**Art. 10.****10.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1 sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1» con le parole: «Fermo restando il contenuto dell'articolo 1 della presente legge e quanto disposto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».*

---

**10.2**

BIANCHI

*Al comma 1, sostituire le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1» con le parole: «Fermo restando il contenuto dell'articolo*

1 della presente legge e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233».

---

**10.100**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:*

«c) la decisione di costituirsi in ordine autonomo sia approvata dalla maggioranza degli iscritti all'albo della professione».

---

**10.3**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «parere» aggiungere: «favorevole».*

---

**10.4**

BIANCHI

*Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «favorevole».*

---

**10.101**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Al comma 1, lettera d) dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «favorevole».*

---

**10.102**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il Ministro della salute, previa verifica della sussistenza delle stesse, avvia la proce-

dura per l'emanazione, con decreto del Presidente della Repubblica, del regolamento che dispone la costituzione del nuovo ordine».

---

### 10.103

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Sono fatti salvi i diritti degli iscritti agli albi dell'ordine di cui faceva parte la professione che si costituisce in ordine autonomo, che continuano ad operare nell'ambito dell'ordine originario».

---

## Art. 11.

### 11.100

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«2. L'esercizio delle funzioni dei professionisti sanitari di cui alla legge n. 43 del 1° febbraio 2006 avviene nei limiti e nel rispetto delle competenze già previste dalle rispettive leggi professionali per le categorie della dirigenza medica e sanitaria di cui all'articolo 3, commi 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484».

---

### 11.0.1

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 11-bis.

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

''Art. 102. Il conseguimento di più lauree o diplomi da diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000.'».

---

### 11.0.2

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

1. All'articolo 32, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

''*b*) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero un'anzianità di servizio di dieci anni presso farmacie di amministrazioni pubbliche, ivi comprese le farmacie comunali, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattico sperimentali''».

---

### 11.0.3

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Aggiornamento professionale e verifica)*

1. Gli ordini di cui alla presente legge e gli ordini di cui al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, hanno il compito di curare l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, verificando il rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte degli iscritti all'albo, anche secondo le indicazioni contenute negli statuti di cui all'articolo 6.

2. Gli ordini controllano il rispetto, da parte degli iscritti all'albo, degli *standard* di qualità della prestazione professionale, fissati dalla Commissione di cui all'articolo 15-*bis* della presente legge e secondo le procedure di verifica stabilite dalla stessa Commissione».

---

### **11.0.100**

BASSOLI, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, COSENTINO, Ignazio MARINO, SOLIANI

*Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis*.**

1. Gli ordini delle professioni sanitarie di cui alla presente legge sono tenuti all'aggiornamento e alla formazione professionale dei propri iscritti in misura non inferiore a cinquanta ore annue».

---

#### **Art. 12.**

### **12.1**

DE LILLO

*Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «L'individuazione delle suddette associazioni maggiormente rappresentative di ciascun albo è operata in conformità al decreto del Ministero della salute del 19 giugno 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006».*

---

#### **Art. 13.**

### **13.1**

IL GOVERNO

*Al comma 1, dopo le parole: «per ciascuno degli ordini», inserire le seguenti: «di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 1,».*

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Fino all'elezione dei Consigli direttivi, restano in carica gli organi dei Collegi degli infermieri professionali e delle assistenti sanitarie e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI), dei Collegi delle ostetriche e dei Collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica, nonché quelli delle relative Federazioni nazionali che assumono, rispettivamente la denominazione di Consiglio direttivo dell'ordine professionale o Comitato centrale della Federazione Nazionale».

---

### **13.2**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, la professione di assistente sanitario confluisce ad ogni effetto nell'ordine di cui all'articolo 1, comma 6-bis».

---

### **13.3**

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 la professione di assistente sanitario confluisce a ogni effetto nell'ordine professionale di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b).».

---

### **13.100**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. La commissione di cui al comma 1 è composta da cinque membri di cui uno designato dal Ministero della salute, con funzioni di presidente, due designati dall'assessorato regionale alla sanità competente per territorio e due rappresentanti della professione indicati dalle associazioni professionali».

---



**13.4**

D'AMBROSIO LETTIERI, GALLO, COSTA

*Al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Per gli ordini di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, i rappresentanti sono indicati dalle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative».*

---

**13.5**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Per gli ordini di cui all'articolo 1, commi 4, 6 e 6-bis i rappresentanti sono indicati dalle associazioni riconosciute maggiormente rappresentative».*

---

**13.6**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica per il mandato in corso al fine dell'adeguamento alle disposizioni della presente legge».*

---

**13.101**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*«3-bis. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale».*

---

**13.7**

BIANCHI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le professioni già costituite in collegi, gli attuali organismi rimangono in carica per il mandato in corso al fine dell'adeguamento alle disposizioni della presente legge».

---

**13.0.100**

BELISARIO, MASCITELLI, CAFORIO, CARLINO

*Dopo l'articolo 13, è inserito il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Commissione per l'amministrazione temporanea delle federazioni)*

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute nomina con proprio decreto e per ciascuna delle categorie professionali di cui alla presente legge, una commissione straordinaria composta di cinque membri scelti fra gli esercenti la professione, con l'incarico di amministrare le federazioni nazionali e di indire le elezioni per la composizione dei comitati centrali. Tali elezioni hanno luogo non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 14.

2. Per le professioni già costituite in federazioni, gli attuali organismi rimangono in carica fino alla loro scadenza naturale».

---

**Art. 14.****14.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233 e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, sopprimere le parole: "al decimo degli iscritti e, comunque,".

2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, sostituire le parole: "in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo.", con le parole: "di domenica, con prosecuzione fino alle ore 15 del lunedì immediatamente successivo".

3. All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, la parola: "tre" è sostituita dalla parola: "quattro".

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 la parola: "triennio" è sostituita dalla parola: "quadriennio".

5. All'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221 sostituire la parola: "in" con le parole: "fino al".

6. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le parole: "e una busta" sono eliminate.

7. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le parole: "e la busta" sono sostituite con le parole: "opportunamente ripiegata in modo che il suo contenuto non sia visibile".

8. Al punto 3, dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, sostituire la parola: "uno" con le parole: "un giorno".

9. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Al professionista iscritto all'albo può essere applicata la sanzione pecuniaria da e 100,00 a e 5.000,00, anche in aggiunta rispetto alle sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.

3. Alla sanzione di cui al precedente comma non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

---

## **Art. 15.**

### **15.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Commissione per la qualità delle prestazioni professionali)*

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è costituita una "Commissione per la qualità delle prestazioni professionali", presieduta dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, composta da:

a) un rappresentante per ciascuna federazione nazionale delle professioni di cui alla presente legge e di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con qualifica di dirigente.

2. La Commissione di cui al precedente comma fissa gli *standard* di qualità delle prestazioni professionali e individua le procedure per la verifica e il controllo del rispetto dei requisiti di qualità».

---

## **Art. 16.**

### **16.100**

SACCOMANNO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. – (*Vigilanza del Ministro della salute*). – 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi.».

---

**Art. 17.****17.0.1**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.***(Disposizioni in materia di procedimento disciplinare)*

1. È abrogata la lettera *f*) dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

2. Ferma restando la procedura di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le funzioni prima spettanti ai presidenti e ai consigli direttivi degli ordini sono esercitate rispettivamente dai presidenti delle commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge e dalla commissione stessa».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G/0/1142/1/12

DE LILLO

Il Senato,

esaminato l'Atto Senato n. 1142, recante istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione;

premesso che il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 (ratificato dalla legge n. 561 del 1956) ha istituito gli Ordini professionali, tra i quali l'ordine dei medici-chirurghi;

considerato che con la legge n. 409 del 1985 si è provveduto a istituire l'Albo professionale dei medici odontoiatri presso ciascun Ordine dei medici chirurghi, in accordo con i processi che si andavano profilando in ambito comunitario volti a configurare un'identità autonoma della professione odontoiatrica rispetto a quella medica;

posto che è in atto un processo volto a realizzare la piena autonomia dei rappresentanti dell'odontoiatria in seno agli organi e alle strutture dell'ordine dei medici-chirurghi ed odontoiatri;

tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'autonomia gestionale, organizzativa, disciplinare e di rappresentanza dell'Albo dei medici chirurghi e dell'Albo degli odontoiatri anche attraverso l'introduzione di nuovi meccanismi elettorali, che garantiscano la libera scelta, per ogni albo, dei rispettivi organismi direttivi, conferendo la rappresentanza legale dell'Ordine dei medici-chirurghi ed odontoiatri e della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi ed odontoiatri al presidente dell'Albo con maggior numero degli iscritti;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una specifica iniziativa legislativa di riforma della citata legge n. 409 del 1985, volta ad assicurare la completa autonomia tra la componente medica e quella odontoiatrica.

---

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**161<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

D'ALÌ

*Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Menia e il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Buonfiglio.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di decreto interministeriale recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (n. 193)**

(Parere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Esame e rinvio)

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, illustra l'atto del governo in titolo che reca il regolamento di organizzazione dell'ISPRA predisposto ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge n. 112, del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008. Dopo una sintetica illustrazione dell'articolato, sottolinea che con lo schema di decreto in esame si procede alla razionalizzazione dell'ISPRA sotto diversi profili, tra cui quello della razionalizzazione dei tempi e delle procedure relative all'attribuzione delle risorse finanziarie. Trova inoltre attuazione il programma di stabilizzazione dei dipendenti precari con l'attribuzione allo stesso Istituto di una dotazione organica congrua con i compiti tecnici e le finalità scientifiche ad esso assegnati. Lo schema di regolamento prevede, poi, la possibilità che l'ISPRA svolga funzioni di ricerca scientifica per conto di soggetti terzi ed, in prospettiva, è prevista un'attività di coordinamento e di impulso di tutte le Agenzie regionali di protezione dell'ambiente. Sottolinea infine la necessità di distinguere le caratteristiche professionali richieste alle figure del presidente e del direttore generale che andrebbero rese fun-

zionali ai diversi compiti di tipo tecnico e gestionale svolti da queste figure.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) fa preliminarmente presente la necessità di audire i rappresentanti di ASSOARPA per approfondire le problematiche connesse all'attuazione del regolamento in esame. Ritiene inoltre che alcuni dei profili discutibili dello stesso regolamento discendano direttamente dalla scelta originaria di dar vita ad un istituto che raccoglie le competenze di ben tre istituti con funzioni talvolta diverse. L'ISPRA svolge infatti, a seguito dell'unificazione dell'INFS, dell'ICRAM e dell'APAT, attività sia di ricerca scientifica che di controllo. La commistione di queste due distinte tipologie di attività rende necessario assicurare che l'attività di controllo sia autonoma rispetto a quella di ricerca scientifica soprattutto se si prevede che l'Istituto possa svolgere attività di ricerca scientifica per conto di terzi. Sotto un profilo funzionale, l'ISPRA sembra essere relegato a svolgere la funzione di segreteria tecnica del Ministero dell'ambiente e tale funzione ancillare è confermata dalla previsione secondo la quale il consiglio di amministrazione dello stesso Istituto è nominato ad opera dal Ministro dell'ambiente. A tale riguardo, sottolinea la necessità di evitare che un organismo pubblico incaricato di attività di controllo particolarmente delicate possa avere rapporti di consulenza con soggetti privati tali da compromettere l'autonomia dei controlli posti in essere. Giudica infine assente il necessario coordinamento con le altre agenzie regionali preposte alla tutela dell'ambiente risultando insufficienti le disposizioni dettate al riguardo dal provvedimento.

Il senatore FERRANTE (*PD*) ritiene che le funzioni dell'ISPRA in qualità di ente di controllo e quelle in qualità di ente di ricerca vadano necessariamente differenziate e meglio qualificate. Inoltre, le disposizioni relative al riordino dell'Istituto andrebbero armonizzate con quelle relative, più in generale, al riordino degli enti di ricerca. Sotto il profilo organizzativo deve essere opportunamente valorizzata la disposizione che prevede l'istituzione di sedi operative sul territorio nazionale allo scopo di assicurare assistenza tecnica e consulenza strategica alle amministrazioni pubbliche. Si pone inoltre, come rilevato dal senatore Della Seta, la questione relativa ai profili dell'autonomia rispetto ai soggetti per i quali l'Istituto possa svolgere attività di ricerca allo scopo di reperire risorse finanziarie. Ritiene infine necessario migliorare le modalità di nomina degli organi di amministrazione attraverso l'introduzione di criteri che valorizzino i profili tecnici e scientifici delle cariche da coprire.

Il senatore RANUCCI (*PD*) giudica necessario che le disposizioni relative alla *governance* dell'ISPRA distinguano chiaramente i ruoli e le funzioni dei diversi organi di amministrazione. Gli aspetti tecnico-scientifici devono essere curati esclusivamente dal comitato scientifico. Il consi-



glio di amministrazione non deve eccedere il numero di tre membri nella sua composizione e il direttore generale deve essere preposto alla gestione dell'Istituto munito delle deleghe necessarie.

Il sottosegretario MENIA, riservandosi di intervenire in sede di replica, fa presente che merita senz'altro interesse il tema generale del finanziamento delle attività degli organismi di controllo e di ricerca.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### AFFARE ASSEGNATO

##### **Sulle problematiche relative alla pesca del tonno rosso (n. 251)**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame dell'affare assegnato in titolo sospeso nella seduta del 17 febbraio scorso.

Il sottosegretario BUONFIGLIO, dopo aver rilevato che la proposta di risoluzione n. 1 va giudicata favorevolmente, osserva che il Commissario europeo per la pesca ha accolto la richiesta del Governo italiano, fatta propria anche da Francia e Spagna, di subordinare ad una ricerca scientifica in sede ICCAT (*International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas*) sullo stato della specie l'inserimento del tonno rosso nell'Appendice I della CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), salva peraltro la previsione di deroghe in favore della pesca artigianale e tradizionale, che nel caso italiano interesserebbero sia le tonnare fisse che i palangari.

Il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore, chiede se gli allevamenti di tonno rosso possano essere ricompresi nella categoria della pesca artigianale e tradizionale e se si prevede la riassegnazione a quest'ultimo genere di pesca delle quote oggi non utilizzate dalla pesca professionale.

Il sottosegretario BUONFIGLIO fa presente che per gli allevamenti di tonno rosso non è necessario prevedere una deroga, giacché l'Appendice I CITES non prende in considerazione l'allevamento, e che nel piano italiano per la pesca, già approvato dalla Commissione europea, figura una riassegnazione delle quote in favore delle tonnare fisse e dei palangari.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) osserva che il suo Gruppo è disponibile a votare in favore della proposta di risoluzione n. 1 a condizione che essa venga riformulata nel senso di sopprimere il riferimento alla sospensione per diciotto mesi dell'entrata in vigore dell'inserimento del tonno rosso nell'Appendice I della CITES.

Il presidente D'ALÌ, in qualità di relatore, fa presente che nella proposta di risoluzione in esame i diciotto mesi potrebbero essere previsti come termine massimo di durata della sospensione ovvero si potrebbe far riferimento alla sospensione dell'efficacia dell'inserimento del tonno rosso nell'Appendice I della CITES rimettendo al negoziato in corso a livello internazionale la determinazione della durata della sospensione medesima.

Il sottosegretario BUONFIGLIO rileva che il Governo potrebbe valutare positivamente una proposta di risoluzione che non contenga riferimenti temporali specifici e che comunque quello dei diciotto mesi è un falso problema, giacché qualsiasi misura che dovesse essere decisa nella prossima Conferenza intergovernativa della CITES, in programma a Doha dal 13 al 25 marzo prossimi, non potrebbe entrare in vigore prima della campagna di pesca del 2011.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 3 marzo 2010

*Presidenza del presidente Giorgio*  
JANNONE

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**AUDIZIONI**

**Sui lavori della Commissione**

Il deputato Pietro FRANZOSO (*PdL*), ricorda che nel corso dell'ultima seduta aveva chiesto di procedere all'audizione dei vertici dell'INAIL relativamente alla vicenda del mancato riconoscimento ai lavoratori della «ex Bellelli» e «appalto arsenale della Marina Militare» dei benefici previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto. Ribadisce tale richiesta ritenendo che la Commissione enti gestori sia competente a verificare il corretto espletamento da parte dell'INAIL delle procedure previste dalla legge in materia.

Il senatore Elio LANNUTTI (*IdV*), chiede se la Commissione procederà o meno a tali audizioni.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, assicura il deputato Franzoso e il senatore Lannutti che la richiesta di audizione è stata approfondita sotto il profilo della competenza della Commissione enti gestori e che chiederà alle presidenze di Camera e Senato di audire i vertici dell'INAIL già la prossima settimana.

**Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali:**

**Audizione del Presidente e del Direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), on. Gianni Mancuso e dott.ssa Giovanna Lamarca (Svolgimento e conclusione).**

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'at-

tivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

L'on. Gianni MANCUSO, *Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LANNUTTI (IdV) a più riprese e i deputati Giorgio JANNONE, *presidente* e Antonino LO PRESTI (*PdL*).

L'on. Gianni MANCUSO, *Presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)*, e la dottoressa Giovanna LA MARCA, *Direttore Generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV)*, replicano ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, dispone che la documentazione prodotta dagli auditi sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,05.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA,  
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per la semplificazione**

Mercoledì 3 marzo 2010

**49<sup>a</sup> seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Andrea PASTORE

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il presidente dell'Istat, prof. Enrico Giovannini, accompagnato dalla dott.ssa Giovanna Bellitti dirigente dell'Ufficio legale dell'ISTAT, dal consigliere Riccardo Rosetti, e dalla dottoressa Laura Pirone.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE comunica che sarà redatto il resoconto stenografico della procedura che sta per iniziare.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa: audizione del Presidente dell'Istat**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 20 gennaio 2010.

Il PRESIDENTE introduce i temi dell'audizione, incentrata sull'attuazione del procedimento cosiddetto «taglia-enti», di cui all'articolo 26 del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato e integrato dall'articolo 17 del decreto legge n. 78 del 2009, nonché dall'articolo 10-*bis* del decreto legge n. 194 del 2009, con particolare riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante riordino dell'Istituto na-

zionale di statistica (Istat), all'ordine del giorno della Commissione (atto del Governo n. 190).

Il professor GIOVANNINI presenta un documento nel quale sono illustrate le sue valutazioni in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il riordino dell'ISTAT, soffermandosi sulle sue finalità, con particolare riferimento a quella di riduzione delle spese e all'incremento dell'efficienza, nonché sull'obiettivo di raccordare la normativa con quella dell'Unione europea. Illustra nel dettaglio le norme del regolamento, segnalando in particolare l'importanza della previsione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), e della riduzione del numero di componenti degli organi collegiali. Dopo aver riferito in merito all'articolo 5, il quale fissa tra l'altro i criteri cui dovrà improntarsi la modifica del regolamento di organizzazione dell'Istituto, illustra le disposizioni transitorie e finali, che consentiranno – a suo giudizio – un adeguamento della struttura senza paralizzarne l'attività. Conclude esprimendo una valutazione positiva sul provvedimento del Governo.

Il presidente PASTORE, relatore sull'atto del Governo n. 190, chiede al professor Giovannini una valutazione in merito all'attribuzione al Presidente dell'ISTAT del potere di conferire incarichi dirigenziali, competenza attualmente attribuita al Consiglio; chiede inoltre se egli ritenga che il regolamento continui a garantire all'ISTAT quell'indipendenza di cui ha sempre goduto.

Il professor GIOVANNINI, dopo aver ricordato le recenti modifiche concernenti le modalità di nomina del presidente dell'ISTAT, assimilabili a quelle per la nomina di alcune *Authority*, dichiara di condividere la soluzione normativa prefigurata in tema di nomina dei dirigenti di prima fascia, i quali sono principalmente preposti ad attività e strutture di tipo statistico: poiché al Presidente è attribuito il coordinamento tecnico-scientifico dell'ente, egli ritiene opportuno gli sia conferito il potere di nominare persone non solo di propria fiducia, ma anche altamente qualificate dal punto di vista professionale. In secondo luogo egli considera tale previsione coerente con le politiche di accresciuta verticalizzazione all'interno delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde un articolato sistema di valutazione e selezione, nonché con le esperienze di altri Paesi.

Quanto alla seconda questione, all'ISTAT è sempre stata riconosciuta una forte autonomia, che però non è sufficiente – da sola – a garantire la qualità dei dati statistici che sono forniti da altri enti e amministrazioni: per tali ragioni giudica positivamente l'accresciuto ruolo dell'Istituto nella definizione della modulistica, ai sensi del già richiamato articolo 2, comma 2, lettera c).

Rispondendo a un quesito del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), il professor GIOVANNINI si sofferma sul periodo transitorio di cui all'articolo 6, esprimendo l'auspicio che l'ISTAT possa riprendere la

sua attività, dopo la pausa estiva, con il nuovo assetto. Ricorda, infatti, le importanti attività statistiche che dovranno essere svolte, con particolare riferimento al censimento della dell'agricoltura e a quello della popolazione, peraltro non ancora finanziato, segnalando come l'assenza di dati attendibili – un rischio emerso in occasione dell'indagine-pilota sulle anagrafi – possa rivelarsi un fattore particolarmente critico in fase di attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

Il Presidente PASTORE concorda nel ritenere cruciali i dati ora ricordati dal presidente Giovannini, ai fini di consentire l'individuazione dei fabbisogni *standard* e la conseguente quantificazione delle risorse; comunica quindi che la documentazione depositata sarà disponibile alla pubblica consultazione, ringrazia il professor Giovannini e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*SULL'ESAME DEGLI ATTI DEL GOVERNO N. 165 E 166*

L'onorevole LOVELLI (*PD*) ricorda come nella precedente seduta non vi fossero state le condizioni per votare le proposte di parere formulate dai relatori sugli schemi di decreto in materia di riordino dell'ordinamento militare. Nel rammaricarsi di tale evenienza, che anche oggi sembra destinata a ripetersi, egli stigmatizza il confinamento del Parlamento in un ruolo sempre più ridimensionato tra decretazione d'urgenza e questioni di fiducia. La difesa della funzione legislativa delle Camere deve trovare espressione, a suo giudizio, anche attraverso un esercizio particolarmente attento dell'attività consultiva: occorre allora evitare il rischio che – sotto l'egida della semplificazione normativa – si realizzino delegificazioni che non trovano legittimazione in idonee disposizioni di rango primario. Si tratta di una questione non sottaciuta nel corso del dibattito sugli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione, ma che a suo avviso dovrebbero trovare diversa soluzione nei pareri: a tale riguardo preannuncia che – ove vi siano le condizioni procedurali per esaminare l'atto del Governo n. 166, schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare – chiederà ai relatori una riformulazione del parere proposto e pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 24 febbraio volta a introdurre una condizione con la quale si chieda al Governo di eliminare dallo schema di Testo Unico tutte le norme attualmente dettate da disposizioni di rango primario la cui delegificazione non sia specificamente autorizzata. All'introduzione di tale condizione corrisponderebbe l'eliminazione della prima osservazione contenuta nella proposta dei relatori e l'introduzione di una corrispondente riformulazione della premessa, nella quale si darebbe conto, in particolare, dell'assenza di una disposizione legislativa che autorizzi a delegificare e conseguentemente dei fondati e

gravi dubbi che permangono circa la legittimazione del Governo a operare una delegificazione, malgrado quanto asserito nel parere del Consiglio di Stato.

Conclude sottolineando come la questione – quand’anche non potesse esser posta con riferimento agli atti del Governo attualmente all’esame della Commissione – sia destinata a riproporsi per i successivi provvedimenti di riordino, ribadendo l’importanza che la Commissione non rinunci a svolgere un ruolo critico, scongiurando il rischio di norme configgenti con la legge delega.

Il PRESIDENTE concorda sull’importanza del controverso tema della delegificazione in attuazione delle norme di cui all’articolo 14 della legge n. 246 del 2005, anche ai fini dell’esame dei successivi provvedimenti di riordino, e ricorda come l’opportunità di un’attenta riflessione sia stata tra i principali motivi che hanno condotto la Commissione ad attendere, ben oltre il termine previsto per l’espressione del parere, la pronuncia del Consiglio di Stato. Quest’ultimo, come è noto, ha risolto positivamente la questione e in tal senso i relatori hanno convenuto di orientare le loro proposte.

Prende quindi atto che la Commissione non è in numero legale per esaminare gli atti del Governo all’ordine del giorno; nel dare comunicazione della lettera con la quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato che il Ministro della difesa non potrà attendere il parere della Commissione sugli atti n. 165 e 166 oltre la data odierna, preannuncia che informerà il Ministro dell’andamento dei lavori, segnalando anche le proposte di parere formulate dai relatori, di cui costituiscono parte integrante i rilievi formulati dalla Commissione difesa del Senato, e la proposta di riformulazione preannunciata dall’onorevole Lovelli.

La Commissione prende atto.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Segue quindi un breve dibattito, al quale prendono parte l’onorevole DELLA VEDOVA (*PdL*), i senatori GARAVAGLIA (*LNP*) e SACCOMANNO (*PdL*), la senatrice THALER AUSSERHOFER (*UDC-SVP-IS-Aut*) e il PRESIDENTE, nel quale si registra un generale consenso sull’opportunità di prevedere convocazioni della Commissione, quando si prevedano votazioni, in orari diversi da quelli consueti – e preferibilmente dopo le sedute pomeridiane delle Assemblee – per favorire la presenza del maggior numero di componenti.

*La seduta termina alle ore 14,50.*



**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno degli infortuni sul lavoro**  
**con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 3 marzo 2010

**46ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**TOFANI**

*Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli e maresciallo capo Giovanni Maceroni.*

*Intervengono, collegati in videoconferenza, in rappresentanza dell'Unità salute, sicurezza e igiene sul lavoro della Commissione europea, la dottoressa Maria Teresa Moitinho, capo delegazione, il dottor Jan Jilek, amministratore, e il dottor Antonio Cammarota, responsabile della sezione comitati e relazioni internazionali.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

**Audizione di funzionari dell'Unità salute, sicurezza e igiene sul lavoro della Commissione europea**

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, volta ad acquisire informazioni in merito alle attuali politiche e alle future iniziative dell'Unione europea in materia di salute e

sicurezza sul lavoro, alle procedure legislative e consultive tra Europa e Stati membri in questo settore e al ruolo di vigilanza e di monitoraggio della Commissione europea sul rispetto delle normative nei vari Stati membri (anche in relazione alle eventuali procedure di infrazione).

La dottoressa MOITINHO illustra la struttura e i compiti della Direzione generale occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione europea e dell'Unità salute, igiene e sicurezza sul lavoro che ad essa fa capo, per quanto concerne l'attività preparatoria di studio, elaborazione e proposta delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento a livello europeo, si sofferma quindi sulla strategia quadro in materia di salute e sicurezza sul lavoro per gli anni 2007-2012, derivata dal nuovo Trattato di Lisbona.

Il dottor CAMMAROTA illustra gli organi consultivi che assistono l'Unità salute, igiene e sicurezza sul lavoro nello studio e nell'elaborazione delle proposte normative, dove siedono rappresentanti degli Stati membri e delle varie amministrazioni nazionali. Richiama infine le procedure di consultazione che, ai sensi del nuovo articolo 155 del Trattato europeo, coinvolgono le parti sociali.

Il senatore DE LUCA (*PD*) pone alcuni quesiti sulle politiche dell'Unione europea in materia di educazione alla salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole e di prevenzione degli infortuni nel settore edile, particolarmente esposto. Richiama inoltre i problemi dell'applicazione del criterio del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti e dei subappalti da parte delle pubbliche amministrazioni, che favorisce tagli ai costi per la sicurezza da parte delle imprese.

Il dottor CAMMAROTA conferma l'attenzione dell'Unione europea sia al tema della formazione e della prevenzione nelle scuole, sia al settore dell'edilizia, segnalando però che si tratta di materie in gran parte di competenza dei singoli Stati membri.

Intervengono altresì il PRESIDENTE ed il senatore NEROZZI (*PD*), sottolineando come il processo di liberalizzazione nel settore edilizio consenta l'accesso sul mercato anche alle imprese di Paesi europei con normative meno severe in tema di salute e sicurezza sul lavoro che possono, in taluni casi, praticare forme di concorrenza sleale nei riguardi delle imprese di Paesi più rigorosi.

La dottoressa MOITINHO evidenzia che il principio generale della libera circolazione dei servizi nell'ambito dell'Unione europea non consente discriminazioni tra imprese di Stati membri diversi, anche se i singoli Stati sono responsabili dell'applicazione delle normative nel loro ter-

ritorio e, comunque, la Commissione europea può porre delle prescrizioni minime a tutela dei lavoratori.

Il dottor JILEK si sofferma sulle procedure di controllo della Commissione europea per garantire l'applicazione uniforme della normativa comunitaria negli Stati membri e sulle procedure di infrazione attivabili presso la Corte di giustizia europea.

Il presidente TOFANI pone alcuni quesiti sulle procedure di infrazione attualmente aperte presso la Corte di giustizia europea, ai quali rispondono il dottor JILEK e la dottoressa MOITINHO.

Il PRESIDENTE ringrazia infine gli auditi per il loro contributo, al quale potranno seguire ulteriori approfondimenti della Commissione, anche avviando un'interlocuzione con i competenti organi politici della Commissione europea. Dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **SOTTOCOMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

#### **Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 3 marzo 2010

**96<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BATTAGLIA**

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**(1167-B) Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, degli articoli 23, 24, 32, da 37 a 39 e da 65 a 67, del disegno di legge n. 1441 d'iniziativa governativa, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BATTAGLIA (PdL)** illustra gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 3 marzo 2010

**37<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BERSELLI**

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(1930) Deputati REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri**, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole su testo ed emendamenti.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 3 marzo 2010

**20<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
D'ALÌ

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 10<sup>a</sup> Commissione:*

**(1930) Deputati REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri: parere favorevole.**

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)**

Mercoledì 3 marzo 2010

**22<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**Iniziativa di un gruppo di Stati membri per l'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (PE-CONS 2/10):** seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi.

*alla 3<sup>a</sup> Commissione:*

**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai contributi finanziari dell'Unione europea al Fondo internazionale per l'Irlanda (2007-2010) (COM(2010) 12 def.):** esame e rinvio.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 marzo 2010, ore 14*

#### *IN SEDE DELIBERANTE*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).



*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).
- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell’iniziativa legislativa popolare e dell’iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell’articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all’articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell’articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706).
- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

### III. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D’ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

## VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

## VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

## VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).

- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

## XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

## XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

## XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

## XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

## XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVI. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali

- (1427) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
  - RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
  - Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
  - MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
  - Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
  - ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI  
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:

- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 def.) (n. 57).

- Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori» e che abroga la decisione 2004/904/CE del Consiglio – (COM (2009) 456 def.) (n. 58).

## BILANCIO (5<sup>a</sup>)

Giovedì 4 marzo 2010, ore 9

### IN SEDE CONSULTIVA

#### I. Esame del disegno di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).

#### II. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

#### III. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Deputato REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria» (n. 183).



*AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dei documenti:

- Nota informativa 2010-2012 (*Doc. XXVII, n. 19*).
  - Programma di stabilità dell'Italia – Aggiornamento 2009 (*Doc. XXVII, n. 20*).
- 

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 marzo 2010, ore 14,30*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla realizzazione degli investimenti infrastrutturali: audizione del Direttore dell'Agenzia delle dogane.

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).
- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all'incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (129).

- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- CICOLANI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D’AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).
- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
- ZANETTA ed altri. – Modifica all’articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
- MUSSO. – Modifiche all’articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
- PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell’utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).

- BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonché delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
- FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
- DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
- SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916).
- e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di delibera CIPE n. 51/2009: «Legge n. 443/2001. Interventi Fondo infrastrutture. Quadro di dettaglio delibera CIPE 6 marzo 2009» (n. 180).
  - Schema di delibera CIPE n. 52/2009: «Legge n. 443/2001. Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013» (n. 181).
-

## **INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

*Giovedì 4 marzo 2010, ore 9*

### *IN SEDE DELIBERANTE*

Discussione del disegno di legge:

- Deputato REGUZZONI ed altri. – Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri (1930) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE**

### **per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

*Giovedì 4 marzo 2010, ore 14,30*

*Parere sullo schema di contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a per il triennio 2010-2012 (Doc. n. 191):*

- I. Audizione del vice ministro dello sviluppo economico, Paolo Romani.
  - II. Audizione del Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
- 

## **COMITATO PARLAMENTARE**

### **per la sicurezza della Repubblica**

*Giovedì 4 marzo 2010, ore 8*

Audizione del Direttore dell'AISE.

Al termine:

- Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 4 marzo 2010, ore 8,30 e 13,30*

Audizioni:

- Audizione dell'amministratore delegato dell'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI), dottor Paolo Scaroni.
- Audizione del sostituto procuratore distrettuale della Procura del Tribunale di Potenza, dottor Francesco Basentini.





